

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 201

36° anno

26 luglio 1993

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	.....	
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Comitato economico e sociale	
	Sessione di maggio 1993	
93/C 201/01	Parere sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione della convenzione quadro sul cambiamento climatico . . . . .	1
93/C 201/02	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 88/609/CEE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione . . . . .	4
93/C 201/03	Parere in merito: — alla comunicazione della commissione al Consiglio relativa agli incidenti domestici durante il tempo libero, ed — alla proposta di decisione del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario d'informazione sugli incidenti domestici durante il tempo libero . . . . .	6
93/C 201/04	Parere sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la ratifica dell'emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono, adottato a Copenaghen nel novembre 1992 dalle parti contraenti del protocollo . . . . .	8
93/C 201/05	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa a misure contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della Direttiva 70/220/CEE . . . . .	9

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	Pagina
93/C 201/06	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante seconda modifica della Direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche . . . . .	11
93/C 201/07	Parere in merito alla relazione della Commissione sull'applicazione della Direttiva 93/189/CEE nel periodo 1990/1991 . . . . .	15
93/C 201/08	Parere in merito all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti . . . . .	21
93/C 201/09	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli, in favore delle isole minori del Mare Egeo . . . . .	22
93/C 201/10	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che armonizza talune misure tecniche in vigore nel Mediterraneo . . . . .	27
93/C 201/11	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità . . . . .	31
93/C 201/12	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali	33
93/C 201/13	Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali . . . . .	34
93/C 201/14	Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa la qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro . . . . .	35
93/C 201/15	Parere in merito al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico (1994-1998) . . . . .	36
93/C 201/16	Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione per la protezione contro l'inquinamento delle coste e acque dell'Atlantico nord-orientale . . . . .	48
93/C 201/17	Parere in merito : — alla proposta del Consiglio che modifica la Direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, ed — alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile . . . . .	50
93/C 201/18	Parere in merito alla revisione dei regolamenti dei fondi strutturali (Regolamento quadro, regolamento orizzontale, Regolamenti Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), Sezione orientamento, e strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) . . . . .	52
93/C 201/19	Parere riguardante il funzionamento del mercato interno della Comunità dopo il 1992 — Azione a seguito della relazione Sutherland . . . . .	59

## II

*(Atti preparatori)*

## COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

**Parere sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione della convenzione quadro sul cambiamento climatico <sup>(1)</sup>**

(93/C 201/01)

Il Consiglio, in data 8 gennaio 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130 S del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Silva in data 4 maggio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 26 maggio 1993, nel corso della 306a sessione plenaria, il seguente parere.

**1. Introduzione**

1.1. Esiste ormai un consenso crescente a livello mondiale sulla natura e l'origine di un certo numero di fenomeni globali che minacciano l'equilibrio ecologico e sono all'origine di alterazioni del sistema climatico e della riduzione dello strato di ozono.

1.2. D'altra parte si va consolidando la convinzione che l'attuale modello di crescita e i fenomeni che gli sono inerenti, quali

- uno sviluppo economico non sostenibile,
- strutture di produzione fortemente dipendenti dai combustibili fossili,
- crescita demografica mondiale con conseguente aumento della pressione sulle risorse alimentari, energetiche, ecc.,
- povertà, urbanizzazione selvaggia, prevalentemente nei paesi in via di sviluppo,
- pratiche consumistiche ecologicamente dannose,

influiscono negativamente sull'equilibrio ecologico attuale a tutti i livelli (regionale, nazionale o planetario) e tendono ad esaurire le risorse naturali.

1.3. La consapevolezza delle minacce che pesano sul futuro, in particolare per quanto riguarda le alterazioni

climatiche, la riduzione dello strato di ozono e la deforestazione, ha spinto da alcuni anni a studiare e formulare misure globali idonee ad essere accettate dalla comunità internazionale, in uno sforzo di convergenza tra paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), paesi dell'Europa centrale e orientale e paesi in via di sviluppo.

1.4. La convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico corrisponde a questa presa di coscienza quanto ai rischi ecologici che minacciano attualmente il pianeta, provocando il degrado degli ecosistemi fondamentali e compromettendone il futuro.

1.5. Tale convenzione sembra inoltre riflettere la volontà concertata della comunità internazionale di avviare una nuova relazione tra l'uomo e il suo pianeta.

1.6. Una tale evoluzione positiva delle mentalità, per quanto tardiva, presuppone un nuovo modello di sviluppo sostenibile, basato su strutture di sviluppo nelle quali la protezione dell'ambiente e la gestione delle risorse naturali acquistino valore fondamentale.

<sup>(1)</sup> GU n. C 44 del 16. 2. 1993, pag. 1.

## 2. Il ruolo della Comunità europea

2.1. La Comunità europea, nel suo insieme, ha ritenuto di dover svolgere un ruolo importante nella definizione di una strategia planetaria volta alla stabilizzazione delle emissioni ad effetto serra, contribuendo così alla soluzione di questo grave problema ambientale.

2.2. Il Consiglio di Dublino del giugno 1990 ha sottolineato dal canto suo che la Comunità europea e gli Stati membri hanno una responsabilità particolare nel promuovere azioni internazionali di lotta contro i problemi planetari connessi all'ambiente.

2.3. Dopo aver partecipato ai negoziati della convenzione quadro, la Comunità europea e gli Stati membri, su mandato del Consiglio « Ambiente » del 26 maggio 1992, hanno firmato a Rio de Janeiro la convenzione quadro sul cambiamento climatico.

2.4. La Comunità europea ribadisce ora, nell'allegato III alla proposta di decisione, l'impegno, già assunto, di stabilizzare entro il 2000 nella Comunità le emissioni di CO<sub>2</sub> ai livelli del 1990.

2.4.1. Il Comitato, pur consapevole dell'esistenza di talune difficoltà inerenti all'attuazione pratica di tale decisione, è assolutamente convinto che il livello di emissioni previsto sarà pienamente raggiunto, se si prenderanno, il più rapidamente possibile, tutte le disposizioni necessarie al suo conseguimento.

2.5. Nel quadro delle convenzioni internazionali, è necessario evitare che si adottino misure non essenziali, qualora possano avere ripercussioni sfavorevoli sull'economia delle imprese europee, date le conseguenze sociali che ne potrebbero derivare.

## 3. Ratifica della convenzione

3.1. Il Comitato difende la ratifica e l'attuazione della convenzione

3.1.1. Il Comitato esprime — dopo un approfondito esame della proposta di decisione e degli allegati — un parere nettamente favorevole alla proposta di decisione del Consiglio per la più rapida ratifica ed efficace attuazione da parte della Comunità e degli Stati membri della convenzione quadro internazionale delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico.

3.1.2. Esso ne condivide pienamente l'impostazione generale e l'obiettivo centrale di « stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale che escluda qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico », « entro un perio-

do di tempo sufficiente per permettere agli ecosistemi di adattarsi naturalmente ai cambiamenti di clima e per garantire che la produzione alimentare non sia minacciata e lo sviluppo economico possa continuare ad un ritmo sostenibile ».

3.1.3. Il Comitato reputa opportuno motivare più ampiamente la sua posizione e richiamare l'attenzione di tutte le parti interessate su alcuni problemi applicativi e informativi che si pongono nella fase attuale, per facilitare e contribuire quanto più possibile alla efficace attuazione della convenzione.

## 4. Valutazioni e raccomandazioni generali

### 4.1. Responsabilità differenziata

4.1.1. Il Comitato considera molto positivo ed importante l'impegno delle parti ad operare per raggiungere l'obiettivo centrale « su una base di equità e in rapporto alle loro comuni ma differenziate responsabilità e alle rispettive capacità ». I paesi industrializzati pertanto « devono prendere l'iniziativa », tenendo pienamente conto delle « esigenze specifiche e delle circostanze speciali dei paesi in via di sviluppo », particolarmente di quelli più vulnerabili o esposti a oneri sproporzionati o abnormi.

### 4.2. Principi basilari

4.2.1. Estremamente importante è l'impegno ad ispirarsi e rispettare due condizioni e principi fondamentali:

— di fronte al rischio di danni gravi o irreversibili, la mancanza di un'assoluta certezza scientifica non può servire di pretesto per rinviare l'adozione di tali misure,

— le misure adottate, comprese quelle unilaterali, non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata, oppure una restrizione dissimulata degli scambi internazionali.

### 4.3. Programmi, forme di intervento e azioni principali

4.3.1. Sono all'altezza degli impegni assunti e rispondono alle diverse esigenze e realtà anche le forme di intervento previste, che si iscrivono nella strategia generale perseguita: inventari nazionali delle emissioni di

gas serra, programmi nazionali e regionali — forme di cooperazione (trasferimento di tecnologie, controllo e riduzione delle emissioni in tutti i settori coinvolti: energia, trasporti, edilizia, agricoltura, forestazione e gestione dei rifiuti) — pozzi e serbatoi di tutti i gas ad effetto serra, compresi la biomassa, le foreste e gli oceani, gli ecosistemi terrestri, costieri e marini — piani integrati per varie zone, particolarmente quelle africane colpite dalla siccità, desertificazione o inondazioni — politiche e azioni sociali, economiche e ambientali — ricerca scientifica — sensibilizzazione del pubblico — comunicazione alla conferenza delle parti.

4.3.2. Il Comitato apprezza in particolare le procedure e gli strumenti di attuazione. Essi sono snelli e con funzioni essenziali e ben definite, lasciando sufficiente margine all'iniziativa e ai necessari accordi: conferenza delle parti (organo supremo), segreteria, organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica, organo sussidiario di attuazione, meccanismo finanziario, sistema di comunicazione di informazioni, sistema di composizione delle controversie, meccanismo di emendamento.

## 5. Osservazioni e raccomandazioni applicative

### 5.1. *Tempi per la ratifica*

5.1.1. Poiché i tempi previsibili della ratifica rischiano, data la diversità delle situazioni e condizioni, di non essere rispettati da tutte le parti firmatarie, è auspicabile che la Comunità e gli Stati membri adempiano quanto prima questo impegno, tenendo presente tra l'altro che paesi industrializzati come gli Stati Uniti ed il Canada ci hanno già preceduto.

### 5.2. *Modalità di attuazione (allegato 2 della relazione del comitato intergovernativo)*

5.2.1. Il Comitato richiama l'attenzione e sollecita le parti ad assicurare la corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni provvisorie, in particolare per quanto riguarda i contributi volontari per contribuire ai costi delle misure provvisorie e garantire una piena ed effettiva partecipazione dei paesi in via di sviluppo.

### 5.3. *Preparazione della prossima conferenza*

5.3.1. Si raccomanda, nel preparare la prossima conferenza, di valersi al massimo dell'esperienza di Rio de Janeiro, per evitare di ridurre o gonfiare eccessivamente il numero dei partecipanti. Per facilitare il dibattito e le intese a livello mondiale, è auspicabile che non venga rifiutata nessuna partecipazione utile e giustificata sul tema in discussione, ma che non si aumenti neppure a dismisura il numero dei partecipanti. Tanto più che, come a Rio, sono probabili e prevedibili iniziative o incontri paralleli che potranno accogliere e valersi del contributo di altri partecipanti impegnati in questo campo.

### 5.4. *Contributi e apporti della Comunità europea sulla metodologia*

5.4.1. Si consiglia di valorizzare e sviluppare il contributo già dato dalla Comunità europea sul piano della metodologia, come ad esempio la creazione del meccanismo di sorveglianza delle emissioni, e altre misure già adottate o in preparazione.

5.4.2. Si raccomanda anche che la Comunità, in previsione della metodologia che si sta mettendo a punto a livello OCSE, e che dovrebbe essere pronta alla fine dell'anno, contribuisca tempestivamente con proprie elaborazioni, osservazioni e dati confrontabili, tenendo presente che la questione più importante non è la metodologia per il CO<sub>2</sub>, già perfezionata, ma per gli altri elementi e gas.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1993.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

**Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 88/609/CEE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione<sup>(1)</sup>**

(93/C 201/02)

Il Consiglio, in data 4 febbraio 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130 S del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Boisserec, in data 4 maggio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 26 maggio 1993, nel corso della 306a sessione plenaria, il seguente parere.

## 1. Introduzione

1.1. Mediante la Direttiva del Consiglio 88/6609/CEE del 24 novembre 1988<sup>(2)</sup> sono state stabilite delle norme per la limitazione nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione. Tali norme sono entrate in vigore a metà del 1990. Il Comitato economico e sociale ha emesso, in data 21 novembre 1984, il parere in merito a tale direttiva<sup>(3)</sup>, per la quale si era assistito, in sede di Consiglio, ad una controversia durata alcuni anni.

1.2. Nella Direttiva del 1988 vengono attuate alcune differenziazioni, in particolare viene operata una distinzione fra gli impianti in base al combustibile (gas, petrolio o carbone) oppure in base alla potenza. Tale direttiva si applica essenzialmente agli impianti con una potenza termica di 50 o più Megawatt. La legislazione attualmente in vigore contiene peraltro disposizioni per la limitazione delle emissioni di biossido di zolfo, ma solo per impianti alimentati con combustibili solidi (in particolare mediante combustione del carbone) con potenza termica superiore ai 100 Megawatt.

1.3. La proposta di direttiva in esame concerne la limitazione delle emissioni di biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>) per gli impianti alimentati con combustibili solidi, la cui potenza termica è compresa tra i 50 e i 100 Megawatt. Essa va in tal modo a colmare le lacune esistenti, limitando tuttavia il proprio campo d'azione ai nuovi impianti posti in essere dopo il 1° luglio 1987. Per gli impianti già esistenti resta valida la disposizione prevista all'articolo 3 della Direttiva 88/609/CEE, in base alla quale gli Stati membri debbono approntare ed attuare piani di adeguamento per la diminuzione delle emissioni di SO<sub>2</sub> di tali impianti, conformemente alle norme previste dall'allegato I della direttiva.

1.4. La proposta di direttiva prevede una limitazione delle emissioni di SO<sub>2</sub> pari a 2 000 mg SO<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>. Tali quantità corrispondono ai valori previsti fino ad oggi per gli impianti con potenza termica pari a 100 Megawatt.

## 2. Parere in merito alla proposta della Commissione

2.1. In accordo con quanto già espresso nel parere del Comitato del 1984, la proposta della Commissione va accolta favorevolmente, se si intendono colmare le lacune legislative in materia di inquinamento atmosferico. Ci si compiace inoltre del fatto che la Commissione abbia integrato la proposta di direttiva con il risultato di un esame ampio ed accurato circa la concreta attuabilità (disponibilità del carbone a basso tenore di zolfo).

2.2. Il campo d'applicazione delle disposizioni presentate riguarda in pratica le centrali elettriche decentrate di minori dimensioni (compresi gli impianti di questo tipo nelle aziende industriali) nonché le centrali idroelettriche con produzione di vapore più piccole (centrali a unità separate), purché alimentate a carbone. Tali centrali non sono oggi provviste di impianti di desolfurazione.

2.3. La proposta della Commissione — conformemente alla relazione della Commissione sulla disponibilità di carbone a basso tenore di zolfo — è formulata in modo tale che, in mancanza di dispositivi tecnici di desolfurazione, essa possa concretizzarsi semplicemente mediante l'impiego di carbone a basso tenore di zolfo, ampiamente disponibile sul mercato.

2.4. Tuttavia, la tecnica rende attualmente possibile l'introduzione di dispositivi antinquinamento per la desolfurazione dei gas di combustione anche per gli impianti oggetto della proposta di direttiva. In taluni Stati membri tali dispositivi di desolfurazione sono già stati introdotti anche per gli impianti a carbone con una potenza termica di 50-100 Megawatt, soprattutto quando lo richiedevano concrete condizioni ambientali. Si assiste in tal modo ad una riduzione sensibile dei valori relativi all'emissione dei gas di scarico, superiore a quella possibile attraverso il semplice impiego di carbone a basso tenore di zolfo.

2.5. La proposta di direttiva fa riferimento all'articolo 130 S del Trattato che istituisce la Comunità economica europea. In base all'articolo 130 T, gli Stati membri possono prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore rispetto alla legislazione europea. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della Diret-

(1) GU n. C 17 del 22. 1. 1993, pag. 12.

(2) GU n. L 336 del 7. 12. 1988.

(3) GU n. C 25 del 28. 1. 1985.

tiva 88/609/CEE, gli Stati membri possono esigere l'osservanza di limiti più stretti per le emissioni. Tale disposizione resta immutata anche per gli impianti di cui alla proposta di direttiva in esame, il che significa che la proposta di direttiva non sopprime, anche in futuro, l'esigenza di impianti di desolfurazione dei gas di scarico negli Stati membri. Si dovrebbe — tramite direttiva oppure in altro modo — esortare gli Stati membri ad avvalersi di una simile opportunità al fine di accelerare lo sviluppo tecnologico e la fattibilità economica di tale tecnica. La Commissione dovrebbe promuovere, nel quadro dei programmi comunitari già avviati, tali soluzioni tecnologicamente avanzate.

2.6. La Commissione riesaminerà nel 1995 l'insieme delle disposizioni relative alle emissioni provenienti

dagli impianti elettrici ed idroelettrici con produzione di vapore (grandi impianti di combustione); e farà in modo che le norme armonizzate rispecchino i recenti sviluppi della tecnica. Verrà così tenuto conto delle disposizioni del Trattato di Maastricht, le quali mirano ad un elevato livello di tutela, fondata sull'azione preventiva dei danni causati all'ambiente (art. 130 R del testo firmato a Maastricht).

2.7. Il Comitato suggerisce di verificare se nel contesto della revisione dell'intera regolamentazione, la limitazione anche graduale delle emissioni per gli impianti già esistenti debba rientrare nell'opera di armonizzazione al fine di abolire negli Stati membri la diversa regolamentazione resa attualmente possibile dall'articolo 3 della Direttiva 88/609/CEE.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1993.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

**Parere in merito:**

- alla comunicazione della Commissione al Consiglio relativa agli incidenti domestici durante il tempo libero, ed
- alla proposta di decisione del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario d'informazione sugli incidenti domestici durante il tempo libero<sup>(1)</sup>

(93/C 201/03)

Il Consiglio, in data 8 marzo 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della Relatrice Maddocks, Correlatori Jaschick e Löw, in data 4 marzo 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 26 maggio 1993, nel corso della 306a sessione plenaria, il seguente parere.

**1. Introduzione**

1.1. Nel quadro della Decisione del Consiglio 81/623/CEE del 23 luglio 1981 si è deciso di effettuare un esperimento pilota relativo ad un sistema comunitario di informazione sugli incidenti connessi all'uso di prodotti con l'esclusione dei settori delle attività professionali e della circolazione stradale. Il risultato dello studio ha mostrato la fattibilità della raccolta di informazioni sull'argomento, in primo luogo presso ai servizi di pronto soccorso ospedalieri ed in secondo luogo da altre fonti.

1.2. Nel quadro della Decisione del Consiglio 86/138/CEE del 22 aprile 1986, al termine dell'esperimento pilota, è stato deciso di istituire un progetto dimostrativo quinquennale, a partire dal dicembre 1985, in vista della possibile introduzione di un sistema comunitario di informazione sugli incidenti connessi a prodotti di consumo.

1.3. Obiettivo del progetto era raccogliere dati sugli incidenti al fine di promuoverne la prevenzione, migliorare la sicurezza dei prodotti di consumo, informare ed educare i consumatori in questo settore. È stato creato un comitato consultivo composto di due rappresentanti di ogni Stato membro per controllare l'istituzione e la gestione del progetto.

1.4. Il 22 ottobre 1990, nel quadro della Decisione del Consiglio 90/534/CEE, la decisione iniziale è stata modificata al fine, tra l'altro, di estendere il periodo coperto dal progetto da cinque a sei anni.

1.5. Il progetto dimostrativo è stato ora completato ed è stata presentata una valutazione dell'esperimento

sulla base delle relazioni degli Stati membri. Vi si afferma che il progetto ha dato il via a nuove iniziative negli Stati membri, in particolare in relazione ai prodotti che possono essere utilizzati da bambini, agli attrezzi elettrici per giardinaggio e agli articoli elettrici per piccoli lavori manuali.

1.6. Sulla base delle informazioni ricavate dal progetto dimostrativo si propone di istituire un nuovo sistema per cinque anni che sarà riesaminato prima della fine del 1994.

**2. Osservazioni di ordine generale**

2.1. Sebbene il Comitato riconosca che il progetto non può essere considerato uno strumento statistico, si rileva tuttavia dalle informazioni fornite che questo potrebbe essere utilizzato come indicatore per pianificare le misure di sicurezza innanzitutto a livello degli Stati membri, e può essere quindi riesaminato per valutare in che misura è opportuno adottare provvedimenti a livello comunitario. Il Comitato tuttavia sottolinea che occorre prestare maggiore attenzione al miglioramento della base di informazione raccolta negli Stati membri al fine di renderla più utile e adeguatamente interpretabile in altri Stati membri.

2.2. Non è chiaro in quale modo le informazioni utilizzate come base per lo studio possano essere comparate ed interpretate, in quanto dieci paesi utilizzano informazioni ottenute principalmente da fonti ospedaliere, mentre gli altri paesi si basano su indagini presso nuclei familiari. Il Comitato sollecita la Commissione ad appurare se la non uniformità delle procedure seguite possa condurre a conclusioni inesatte, e raccomanda altresì che le informazioni vengano ottenute su una base comune che consentirebbe una valutazione ed una comparazione più accurate.

2.3. Pur accogliendo ogni iniziativa intesa a ridurre gli incidenti domestici e durante il tempo libero, il

(1) GU n. C 59 del 2. 3. 1993, pag. 10.

Comitato non ha potuto accertare, sulla base della motivazione che introduce il documento, se taluni dei provvedimenti elencati come iniziative assunte a seguito di esperimenti, non siano invece stati decisi sulla base di indagini condotte a livello nazionale, qualora ne esistano. Il Comitato considera che tale informazione sia di grande rilevanza per garantire che i provvedimenti relativi a questo importante settore vengano adottati sulla base di iniziative sia nazionali sia comunitarie.

2.4. Il Comitato indica la necessità di stabilire un solido collegamento, che non sembra sussistere, tra il sistema proposto ed i provvedimenti relativi ai prodotti pericolosi definiti nella direttiva sulla sicurezza dei prodotti, in quanto questo potrebbe innalzare il livello di protezione dei consumatori nella Comunità.

### 3. Osservazioni di ordine particolare

#### 3.1. Articolo 1

##### 3.1.1. Primo paragrafo

Il Comitato accoglie la proposta di istituire un sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e durante il tempo libero al fine di promuovere la prevenzione degli incidenti, ravvisando in tale proposta un passo verso l'obiettivo, posto dalla Commissione stessa di garantire la sicurezza del consumatore nella Comunità, nel quadro del completamento del mercato interno. Si sottolinea tuttavia che il sistema dovrebbe servire per stabilire una base minima affinché gli Stati membri intraprendano azioni adeguate.

##### 3.1.2. Secondo paragrafo

Nel parere relativo alla proposta di progetto dimostrativo (doc. CES 1369/89) il Comitato chiedeva che l'espressione «prodotti di consumo» fosse definita in modo più preciso e in questa sede ribadisce tale richiesta. La definizione che figura all'articolo 2, lettera a), della direttiva generale sui prodotti, non risulta di grande utilità in tale contesto.

Sebbene si affermi che l'obiettivo del sistema è quello di raccogliere dati «allo scopo di promuovere la preven-

zione di incidenti» non si indica il modo in cui tale attività sarà controllata e se sarà tradotta in azione di prevenzione, a livello di Stato membro o comunitario.

##### 3.1.3. Terzo paragrafo

Il Comitato ritiene che nella versione inglese la locuzione «Accident at work» («infortunio sul lavoro») debba essere sostituita con «industrial accidents» essendo questa la terminologia più diffusa e accettata nella Comunità.

#### 3.2. Articolo 2

3.2.1. Il sistema previsto riguarda unicamente le raccolte di dati realizzate a livello nazionale. Il Comitato teme che tali dati non vengano trasmessi su base continuativa alla Commissione, né è previsto alcuno scambio reciproco, in quanto gli Stati membri sono tenuti a presentare unicamente una relazione finale annuale. Il Comitato tuttavia auspicherebbe che siano garantiti i contatti tra gli Stati membri e l'apposito servizio della Commissione, come e quando necessario, al fine di utilizzare al meglio le informazioni disponibili.

#### 3.3. Articolo 3

##### 3.3.1. Primo paragrafo

Il Comitato sottolinea l'importanza che i metodi di raccolta dati siano compatibili affinché gli Stati membri possano utilizzarli in modo completo. Tuttavia, poiché almeno due Stati membri hanno scelto metodi di raccolta dati diversi, si esprimono dei dubbi circa la comparabilità dei dati.

##### 3.3.2. Terzo paragrafo

Il Comitato accoglie la proposta che i dati elaborati sintetizzati siano diffusi a livello comunitario, ma sollecita la Commissione a controllare quali provvedimenti vengono presi a livello nazionale per garantire l'effettiva diffusione e l'utilizzo dei dati all'interno dei singoli paesi.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1993.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

**Parere sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la ratifica dell'emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono, adottato a Copenaghen nel novembre 1992 dalle parti contraenti del protocollo<sup>(1)</sup>**

(93/C 201/04)

Il Consiglio, in data 1° aprile 1993, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 130 S e 113 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Colombo, e dei Correlatori Proumens e Boisseree, in data 4 maggio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 26 maggio 1993, nel corso della 306a sessione plenaria, il seguente parere.

### 1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato approva la proposta di decisione, ritenendo essenziale, da parte della Comunità europea e dei singoli Stati membri, la ratifica entro il novembre 1993 del secondo emendamento al Protocollo di Montreal sulla progressiva eliminazione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Copenaghen nel novembre 1992.

1.2. Il Comitato condivide i contenuti di tale emendamento, che rafforza le restrizioni sui clorofluorocarburi, gli halon, il tetracloruro di carbonio, il tricloroetano 1,1,1 ed estende i controlli al bromuro di metile, agli idrobromofluorocarburi e agli idroclorofluorocarburi.

1.3. Esso ne sollecita l'approvazione considerando tale atto la continuazione del ruolo trainante che la Comunità ha da sempre svolto in tali negoziati internazionali.

1.4. Il Comitato condivide altresì la scelta della base giuridica, che combina l'articolo 130 S, coerente con l'obiettivo di proseguire una politica di protezione dell'ambiente, con l'articolo 113, relativo a disposizioni in materia di scambi con paesi terzi.

### 2. Osservazioni specifiche

2.1. Il Comitato segnala le differenze di interpretazione quanto alla frequenza (semestrale o annuale) della trasmissione dei dati relativi alle sostanze che riducono lo strato d'ozono. Esso invita a regolarizzarla sui 12 mesi, senza nulla togliere all'efficacia del controllo e consentendo al contempo un risparmio di oneri per le imprese interessate.

<sup>(1)</sup> GU n. C 103 del 14. 4. 1993, pag. 18.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1993.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Susanne TIEMANN

**Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa a misure contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della Direttiva 70/220/CEE<sup>(1)</sup>**

(93/C 201/05)

Il Consiglio, in data 5 febbraio 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Pearson, in data 5 maggio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 26 maggio 1993, nel corso della 306a sessione plenaria, il seguente parere.

## 1. Introduzione

1.1. Il Comitato accetta ed approva l'impostazione della direttiva di modifica in esame, in quanto ulteriore passo verso una diminuzione dell'inquinamento causato dalle emissioni dei veicoli a motore.

1.2. La Direttiva di base, concernente il livello delle emissioni delle autovetture che dispongono di non più di sei posti a sedere e con una massa minima ammessa non superiore a 2 500 kg, è la 70/220/CEE del 20 marzo 1970<sup>(2)</sup>. In seguito si sono avute diverse direttive di modifica, che hanno progressivamente ridotto i valori massimi permessi per le emissioni di CO, HC, NO<sub>x</sub> e del particolato, l'ultima delle quali è la 91/441/CEE (26 giugno 1991)<sup>(3)</sup>.

1.3. Nella Direttiva 91/441/CEE si prevedeva che la Commissione proponesse entro il 31 dicembre 1992 un'ulteriore riduzione dei limiti di emissioni consentiti, sulla base della valutazione della migliore tecnologia che sarà disponibile dopo il 1996. La proposta in esame risponde a tale obbligo ed inquadra la prossima fase di riduzione delle emissioni, da attuare entro l'anno 2000.

## 2. Osservazioni di carattere generale

2.1. L'applicazione dei valori limite fissati nella Direttiva 91/441/CEE ha imposto dei cambiamenti nella tecnologia dei motori e l'impiego di catalizzatori a tre vie. È previsto un ulteriore miglioramento di tali nuove tecnologie, con una riduzione entro il 1996 dei valori limite stimata al 20% per la CO ed al 50% per HC e NO<sub>x</sub>. Sinora i valori limite erano stati fissati allo stesso livello, tanto per gli autoveicoli a benzina che per quelli diesel. La nuova proposta riconosce ora che ciò non è possibile, ed è stato necessario differenziare in base ai

due tipi di carburante: sono anche necessari due valori limite per i veicoli con motore diesel ad iniezione indiretta e quelli ad iniezione diretta.

2.2. Conformità della produzione: La nuova proposta, nell'interesse d'un più efficace controllo del rispetto dei valori limite delle emissioni a livello di produzione, ha introdotto un procedimento di campionamento statistico. Le precedenti direttive concernenti i livelli d'emissione dei motori permettevano una tolleranza tra modelli omologati e modelli posti successivamente in produzione: la tolleranza era stata già ridotta dal 25% al 16%, ed ora è stata abolita. Il Comitato ritiene che il nuovo sistema possa essere efficace, ma sottolinea che dev'esservi uno stretto controllo dell'operazione, onde garantire che risulti realmente migliore rispetto al metodo attuale.

2.3. Dato che un anno è il periodo minimo possibile per l'applicazione obbligatoria dei nuovi valori limite per nuove omologazioni e l'applicazione obbligatoria dei nuovi valori limite per tutti i tipi di veicoli, si approvano le date del 1° gennaio 1996 e del 1° gennaio 1997, che si giudicano adeguate per l'applicazione della direttiva di modifica in esame.

2.4. «L'obiettivo a medio termine»: È attualmente necessario avviare urgenti indagini sull'opportunità di porsi l'obiettivo di un'ulteriore riduzione dei valori limite per il 2000. Un maggior beneficio in termini ambientali può venir ottenuto solo tramite un'impostazione multisetoriale, che combini azioni nel settore delle tecnologie dei motori e degli autoveicoli, in quello della qualità del carburante, in quello delle revisioni periodiche e della manutenzione dei veicoli in circolazione e nel settore delle emissioni di gas dei veicoli a motore.

2.4.1. Benzina e carburanti diesel di qualità adeguata debbono essere disponibili per tutti i veicoli in tutti gli Stati membri, ed il coordinamento con l'industria petrolifera è vitale se si vogliono rispettare le scadenze per l'applicazione della direttiva. Andrebbe favorito l'impiego di carburanti compatibili dal punto di vista ambientale.

2.4.2. Il Comitato raccomanda l'avvio d'un programma comunitario di ricerca e sviluppo in merito

<sup>(1)</sup> GU n. C 56 del 26. 2. 1993, pag. 36.

<sup>(2)</sup> GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 242 del 30. 8. 1991, pag. 1.

alla qualità ed all'efficacia di carburanti alternativi per veicoli a motore.

2.4.3. Gli Stati membri dovrebbero dare maggior priorità alla gestione dei trasporti ed alla regolamentazione del traffico, in particolare nelle aree cittadine, onde ridurre l'inquinamento causato dalle emissioni dei veicoli a motore.

3. La Commissione rileva che i costi risultanti dalle norme « non saranno trascurabili », ciò corrisponde a realtà; è invece dubbio che la Commissione abbia ragione nell'asserire che tali costi saranno ridotti quale conseguenza dello sviluppo del mercato interno. Il Comitato ritiene tuttavia che i costi siano accettabili se raffrontati al beneficio di un ulteriore miglioramento dell'ambiente.

4. Si incoraggiano gli Stati membri a prendere in considerazione i parametri della Commissione per gli incentivi fiscali per i veicoli a motore che soddisfino in anticipo le prescrizioni relative ai valori d'emissione, parametri elencati nell'articolo 3 della direttiva in esame. Gli Stati membri dovrebbero altresì valutare la possibilità di offrire incentivi alla modernizzazione del parco nazionale dei veicoli a motore.

#### 5. Osservazioni di carattere specifico

5.1. Ancora una volta il Comitato prende posizione contro il lassismo di molti Stati membri a livello di controllo dei valori minimi ammissibili per la manutenzione dei veicoli a motore, soprattutto per quanto riguarda i livelli d'emissione. Il Comitato ha già accolto favorevolmente la Direttiva 92/55/CEE sul controllo tecnico dei veicoli a motore ed insiste affinché le disposi-

zioni di tale direttiva vengano applicate senza ulteriori ritardi in tutti gli Stati membri.

5.2. Il Comitato ritiene urgente sviluppare nuovi motori ad emissioni più ridotte: la fiducia che viene oggi riposta nel catalizzatore a tre vie è accettabile solo come soluzione provvisoria, poiché l'attuale periodo di funzionamento ed i suoi alti costi di sostituzione comportano la necessità di controlli molto più severi. La sofisticazione raggiunta dalla maggior parte dei moderni sistemi d'iniezione richiede altresì dei controlli per mantenere, attraverso i sistemi diagnostici esistenti nella vettura, il necessario livello di messa a punto.

5.3. Il Comitato ritiene necessario che i produttori pubblichino regolarmente i dettagli relativi alle caratteristiche d'emissione di ciascun nuovo veicolo. L'acquirente potrà in tal modo valutare globalmente quale sia il veicolo considerato più compatibile dal punto di vista ambientale.

#### 6. Conclusioni

6.1. Il Comitato, partendo dall'ipotesi che la direttiva in esame venga adottata senza ritardi entro le scadenze indicate negli articoli, approva i livelli proposti:

- motori a benzina: CO 2,2 g/km, HC e NO<sub>x</sub> 0,5 g/km;
- motori Diesel ad iniezione indiretta: CO 1,0 g/km; HC e NO<sub>x</sub> 0,70 g/km, particolato 0,08 g/km;
- motori Diesel ad iniezione diretta: CO 1,0 g/km; HC e NO<sub>x</sub> 0,90 g/km, particolato 0,10 g/km.

Ci si augura tuttavia che le ricerche e lo sviluppo tecnologico in corso permettano ulteriori miglioramenti per i valori relativi al particolato.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1993.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Susanne TIEMANN

**Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante seconda modifica della Direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche <sup>(1)</sup>**

(93/C 201/06)

Il Consiglio, in data 14 dicembre 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore de Knecht in data 5 maggio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 26 maggio 1993, nel corso della 306a sessione plenaria, il seguente parere.

### 1. Osservazioni generali

1.1. La Direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983 <sup>(2)</sup> e la Direttiva recante (prima) modifica della precedente Direttiva 88/182/CEE del 22 marzo 1988 <sup>(3)</sup> avevano i seguenti obiettivi:

- informare tempestivamente la Commissione sulle regolamentazioni tecniche proposte dagli Stati membri che rischiano di costituire ostacoli agli scambi;
- provvedere alla completa trasparenza dei piani nazionali nel settore delle regolamentazioni e delle norme per consentire un'efficace cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri nella realizzazione del mercato interno;
- assicurare che, mediante l'istituzione di un comitato permanente, la Commissione e gli Stati membri siano corresponsabili del corretto funzionamento delle procedure (art. 5 della Direttiva 83/189/CEE).

Il Comitato ha formulato un parere favorevole su queste due direttive <sup>(4)</sup>.

1.2. Conformemente all'articolo 11 della Direttiva 83/189/CEE la Commissione ha pubblicato, l'8 dicembre 1988, un rapporto sul funzionamento della direttiva e ha chiesto il parere del Comitato al riguardo.

1.3. Nel parere formulato in merito a tale rapporto in data 27 settembre 1989 <sup>(5)</sup>, il Comitato rileva tra l'altro che la Direttiva del 28 marzo 1983 ha funzionato in modo efficace evitando l'insorgere di nuovi ostacoli tecnici agli scambi nel commercio intracomunitario, in quanto ha istituito un meccanismo per l'esame comune dei progetti di legislazione tecnica nazionale, e ha creato

nel contempo un quadro istituzionale allo scopo di facilitare ed accelerare la normalizzazione a livello europeo.

1.4. Inoltre il Comitato dichiara di attendere una comunicazione da parte della Commissione sui progressi compiuti nel settore delle norme nell'ambito del mercato interno e sulle relazioni tra la Commissione e gli organi europei di normalizzazione.

1.5. Il 5 aprile 1991 la Commissione pubblicava un rapporto sul funzionamento della direttiva nel periodo 1988/1989, in merito alla quale era stato chiesto il parere del Comitato.

1.6. Nel parere su tale rapporto [formulato il 30 ottobre 1991 <sup>(6)</sup>] il Comitato constata in particolare che leggendo tale documento si ha l'impressione che il Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) non sempre ricevono la piena collaborazione e l'adesione degli enti interessati degli Stati membri, proprio mentre la Commissione, nel «Libro verde sullo sviluppo della normalizzazione europea» chiede un maggiore impegno da parte dei membri del Comitato CEN e del Cenelec. In proposito è particolarmente importante assegnare a tutti gli enti nazionali lo stesso termine per la notifica agli organi europei delle loro nuove attività in materia di normalizzazione.

1.7. Il Comitato fa poi osservare che sottoscrive interamente alla proposta della Commissione di istituire una banca dati in cui sarebbero raccolti i dati bibliografici sulle attività di normalizzazione (European Standards Date Bank). Tali dati dovranno essere accessibili e disponibili per gli enti nazionali e per tutte le parti interessate. La trasparenza lascia a desiderare a tutti i livelli in cui sono in via di elaborazione o di adozione delle norme e delle regolamentazioni. Va prestata la necessaria attenzione a tale problema.

<sup>(1)</sup> GU n. C 340 del 23. 12. 1992, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. L 109 del 24. 4. 1983, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75.

<sup>(4)</sup> GU n. C 159 del 29. 6. 1981; GU n. C 319 del 30. 11. 1987.

<sup>(5)</sup> GU n. C 298 del 27. 11. 1989.

<sup>(6)</sup> GU n. C 14 del 20. 1. 1992.

## 2. Proposta recante seconda modifica alla Direttiva 83/189/CEE

2.1. La Direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, il cui campo d'applicazione è stato esteso dalla Direttiva 88/182/CEE del 22 marzo 1988 all'insieme dei prodotti, ha imposto la necessaria trasparenza delle nuove specificazioni tecniche a livello nazionale, nel caso sia delle norme che delle regolamentazioni.

2.1.1. Questa trasparenza è indispensabile per sopprimere o ridurre per quanto possibile le difficoltà che le misure in questione possono causare negli scambi tra gli Stati membri.

2.2. Come già osservato in precedenza, la direttiva in esame ha lo scopo di prevenire l'insorgere di nuovi ostacoli agli scambi e appare come uno strumento fondamentale per la realizzazione del mercato interno mediante la promozione della cooperazione tra gli Stati membri o l'individuazione dei settori nei quali risulta necessaria un'azione comune.

2.3. Questo strumento mira a ridurre l'onere delle specificazioni tecniche nazionali divergenti sulle imprese che desiderano operare su scala comunitaria ed a creare i presupposti di un contesto tecnico atto a mantenere o a rafforzare la loro competitività sia sul mercato comunitario che sui mercati esterni.

2.4. Un dato fondamentale deve ormai essere integrato in questa strategia, vale a dire l'instaurazione del mercato interno alla data del 1° gennaio 1993. Lo strumento concepito nel 1983 per facilitare la realizzazione di tale mercato deve dunque essere adeguato ad una nuova funzione per i prossimi anni, ossia assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.

2.5. A questo scopo non occorre né modificare le basi stesse su cui si basa lo strumento (la nozione di prodotto, di norma e di regolamentazione cogente) né rivoluzionare il meccanismo (la comunicazione obbligatoria e la possibilità di dialogo). È peraltro indispensabile, tenendo conto dell'esperienza acquisita nonché delle evoluzioni già avviate nel campo della normalizzazione e nelle regolamentazioni nazionali, rafforzare i principi di base della procedura d'informazione: la trasparenza dell'azione a livello nazionale e la disciplina nel caso dell'azione comune.

2.6. La procedura d'informazione della direttiva concerne unicamente le regolamentazioni relative ai prodotti. A conferma di tale principio fondamentale, che regge il campo d'applicazione, la definizione della nozione di prodotto, che peraltro rimane invariata, figura all'inizio dell'articolo 1.

2.7. La proposta in esame è stata oggetto di una consultazione approfondita del Comitato permanente di cui all'articolo 5 della direttiva nonché degli organismi europei di normalizzazione.

## 3. Contenuto della proposta della Commissione

3.1. Le proposte della Commissione possono essere suddivise in tre capitoli principali: le norme, le regolamentazioni tecniche e il rafforzamento delle condizioni dell'azione comune nel campo delle regolamentazioni tecniche.

3.2. Per quanto riguarda le norme si indica che alcuni problemi sono connessi alla procedura esistente, in base alla quale dev'essere effettuata la comunicazione, come pure ad una certa pesantezza della procedura stessa. La proposta di modifica in esame dovrà delimitare in modo più preciso le norme nazionali per le quali è necessaria una notifica, nonché semplificare la procedura.

3.3. Dovranno inoltre essere regolamentate nuovamente le competenze degli enti e delle autorità incaricate della normalizzazione a livello nazionale. Si tratta al riguardo del diritto di partecipare attivamente o passivamente ai lavori di normalizzazione di un altro organismo nazionale di normalizzazione, del diritto di chiedere progetti di norme o di essere informati del seguito riservato ai commenti formulati sui progetti.

3.4. Per quanto riguarda le regolamentazioni tecniche, si propone di conseguire una maggiore trasparenza, ciò che determinerà un'estensione del campo d'applicazione della direttiva e una definizione più precisa del medesimo, il chiarimento di certi concetti e di certe norme procedurali, nonché la possibilità di comunicare informazioni alle imprese.

3.5. Quest'ultimo elemento, la comunicazione di informazioni alle imprese, implica che si metterà fine all'obbligo assoluto di riservatezza dell'informazione che prevale nell'attuale direttiva.

3.6. Quanto al rafforzamento delle condizioni dell'azione comune nel campo delle regolamentazioni tecniche, si propone di estendere tali condizioni e di consolidare la base per l'armonizzazione.

3.7. Riveste particolare importanza la modifica dei periodi di statu quo. Questi entrano in vigore quando la Commissione notifica l'intenzione di elaborare regolamentazioni comunitarie o quando tali regolamentazioni, già presentate ufficialmente, vengono esaminate dal Consiglio.

3.8. Sino ad ora il periodo di statu quo per gli Stati membri è di un anno e decorre dal momento in cui una proposta di armonizzazione è sottoposta al Consiglio. Ora la Commissione intende apportare le seguenti modifiche:

- il periodo di statu quo sarà prolungato a diciotto mesi e decorrerà dalla data in cui la proposta nazionale sarà sottoposta alla Commissione;
- gli Stati membri si asterranno dall'introdurre le regolamentazioni tecniche nazionali quando il Consiglio avrà adottato una posizione comune sulla proposta di armonizzazione della Commissione.

3.9. Il motivo per cui la Commissione ha pensato di presentare al Consiglio una proposta per ottenere tale proroga è il fatto che per esperienza sa che l'approvazione della regolamentazione comunitaria da parte del Consiglio ha sempre richiesto più tempo del previsto.

#### 4. Osservazioni particolari

4.1. Si può constatare che la proposta in esame comporta una sostanziale modifica della direttiva. Quasi tutti gli articoli (salvo gli artt. 5 e 6) sono stati riveduti e/o completati.

4.2. Il Comitato può approvare questa seconda modifica alla direttiva. Esso constata che s'iscrive nella prospettiva della necessità di integrare in modo ottimale le attività di normalizzazione nel mercato interno che ha cominciato a profilarsi il 1° gennaio 1993 ma che deve ancora svilupparsi. Il Comitato formula nondimeno le osservazioni che seguono.

4.3. Il Comitato si compiace per il contenuto dell'articolo 8 che richiama l'attenzione sugli aspetti di salute pubblica, di tutela dei consumatori e dell'ambiente che richiedono una limitazione della commercializzazione o dell'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico.

4.4. Il Comitato deplora però che manchi un concreto incentivo alla messa a punto di norme che disciplinino tali questioni. Nel settore della salute pubblica e dell'ambiente si dovrebbe maggiormente richiamare l'attenzione sulla necessità di definire attivamente norme europee per le emissioni provenienti dalle imprese e per altre misure di prevenzione e di tutela. Vi si accenna anche nella convenzione del Accordo Generale sulle Tariffe doganali e sul Commercio (GATT).

4.5. In relazione a tali questioni, si fa osservare che la Commissione ha pubblicato una proposta di direttiva del Consiglio concernente gli imballaggi e i rifiuti da imballaggi. È urgente effettuare una rapida normalizzazione nel quadro della CEE conformemente ai principi enunciati in tale direttiva, ma anche e soprattutto l'armonizzazione dei criteri e dei metodi da applicare al ciclo di vita degli imballaggi.

4.6. Occorre prestare costante o crescente attenzione ai paesi in ritardo nel processo di normalizzazione, sia in materia di certificazione e di prove, sia per quanto riguarda un'informazione rapida e corretta sulle nuove norme già elaborate o che stanno per esserlo. Ciò riveste particolare importanza proprio nel quadro della politica di concorrenza, ed è altrettanto valido per le piccole e

medie imprese. Particolarmente in tale contesto sarebbe d'interesse considerevole istituire una banca dati in cui sarebbero raccolti i dati relativi alle attività di normalizzazione.

4.7. È ancora difficile rispondere al quesito se il Comitato debba compiacersi da tutti i punti di vista delle numerose norme elaborate nei diversi settori, poiché molte di esse devono ancora essere approvate.

4.8. Quanto all'elaborazione di norme da parte del CEN, ad esempio per l'edilizia, si rileva un forte ritardo. Secondo quanto si afferma sono in via di elaborazione duemila progetti, 800 dei quali sono affidati al CEN.

4.9. Se si parte dal fatto che il CEN basa le proprie attività principalmente sulla cooperazione volontaria di esperti i quali attualmente s'impongono sforzi considerevoli per l'elaborazione di norme, il Comitato chiede alla Commissione di concertarsi con il CEN per trovare una soluzione intesa a recuperare il ritardo.

4.10. Il Comitato chiede inoltre che la Commissione tenga maggiormente conto dell'applicazione della nuova strategia. Secondo il Comitato il CEN dovrebbe adempiere più rapidamente i compiti affidatigli dalla Commissione. Gli Stati membri, seppure in misura diversa, non sono riusciti a dedicare la necessaria energia e attenzione alle esigenze della direttiva.

4.11. Nel frattempo il Comitato ha preso conoscenza della relazione della Commissione sul funzionamento della direttiva nel periodo 1990 e 1991, in cui si indica che il CEN e il Cenelec hanno deciso nel 1991 di rinviare sine die la creazione della banca dati (ESD) quale era stata proposta e ciò in seguito alla proposta della Commissione di partecipare soltanto ai costi delle prime due fasi del progetto e visto l'interesse portato dai membri del CEN al progetto commerciale Perinorm.

4.12. Il Comitato ha preso atto con disappunto di tale comunicazione, poiché la decisione in causa significa ritardare l'instaurazione di una maggiore trasparenza nel processo di normalizzazione, nel quale la banca dati sarebbe stata di prezioso aiuto.

4.13. Il Comitato prende nota che la Commissione approva la decisione del CEN di studiare la possibilità di riprendere nella base dati Perinorm anche i dati di altri organismi di normalizzazione. La Commissione parte dal presupposto che tale base dati risponderà a breve termine alle esigenze divergenti del mercato e che l'informazione sarà accessibile a tutti gli interessati a condizioni accettabili.

4.14. Il Comitato apprezza l'attività della Commissione intesa a rendere disponibili il più sollecitamente

possibile i dati sulle norme già elaborate o che stanno per esserlo. Il Comitato deplorerebbe tuttavia che, in seguito alle attività del CEN, sostenute dalla Commissione, passi in seconda linea il progetto della banca dati già caldeggiato dalla Commissione e sostenuto da numerose organizzazioni.

4.15. Nei pareri sulla normalizzazione il Comitato ha sistematicamente sottolineato l'importanza della trasparenza, nonché l'interesse di una banca dati per assicurarla; ha appreso che la Commissione ha reagito favorevolmente a questa sua preoccupazione. Il Comitato considera pertanto il progetto Perinorm come una tappa intermedia e sostiene sin da ora l'azione della Commissione presso il CEN e il Cenelec intesa ad instaurare rapidamente l'auspicata banca dati.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1993.

4.16. In base a quanto precede il Comitato sottoscrive interamente alla Risoluzione del Consiglio del 18 giugno 1992 la quale afferma l'importanza di un sistema coerente di normalizzazione europeo organizzato dalle e per le parti interessate, basato sulla trasparenza, l'apertura, il consenso, l'indipendenza nei confronti di interessi particolari, l'efficacia e la presa di decisione fondata sulla rappresentanza nazionale.

## 5. Osservazioni sugli articoli

5.1. Il Comitato propone di modificare come segue le ultime due frasi dell'articolo 9, paragrafo 7: «La Commissione si pronuncia in merito all'eventuale rifiuto della procedura d'urgenza entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi, pena l'annullamento, qualora giudichi che vi sia abuso, nel qual caso prende le misure appropriate.»

*Il Presidente*

*del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

**Parere in merito alla relazione della Commissione sull'applicazione della Direttiva 83/189/CEE nel periodo 1990/1991**

(93/C 201/07)

La Commissione, in data 18 febbraio 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla Relazione della Commissione sull'applicazione della Direttiva 83/189/CEE nel periodo 1990/1991.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore de Knecht, in data 5 maggio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 26 maggio 1993, nel corso della 306a sessione plenaria, il seguente parere.

### 1. Osservazioni generali

1.1. La Commissione, in data 18 dicembre 1992, ha pubblicato, conformemente all'articolo 11 della Direttiva 83/189/CEE che riguarda la procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, la relazione sull'applicazione della direttiva stessa nel periodo 1990/1991, in merito alla quale era stato chiesto il parere del Comitato.

1.2. Il Comitato ha già elaborato tre pareri sull'applicazione di detta direttiva. La prima volta in data 27 settembre 1989, sul periodo 1984-1987, la seconda volta, il 30 ottobre 1991, sul periodo 1988/1989.

1.3. Il primo parere constata fra l'altro che la Direttiva del 28 marzo 1983 ha funzionato correttamente e indica che il Comitato attende l'elaborazione di una comunicazione della Commissione in cui venga esaminato il miglioramento registrato a livello di normalizzazione nel mercato interno e le relazioni fra la Commissione e gli istituti europei di normalizzazione.

1.4. Nel secondo parere si osserva fra l'altro che il Comitato appoggia pienamente la proposta della Commissione a favore della creazione di una banca dati in cui vengano raccolti i dati bibliografici relativi alle attività di normalizzazione (European Standard Bank). Tali dati devono essere accessibili ed a disposizione delle autorità nazionali e di tutte le altre parti interessate. La trasparenza lascia a desiderare a tutti i livelli in cui sono in via di elaborazione o di adozione delle norme o delle regolamentazioni. Va prestata la necessaria attenzione a tale problema.

### 2. Relazione sul periodo 1990/1991

2.1. La relazione sull'applicazione della direttiva nel periodo 1990/1991 è suddivisa in tre parti riguardanti:

— la procedura d'informazione nel settore delle norme,

— la procedura di notifica nel settore delle regolamentazioni tecniche,

— l'accordo stabilito fra la Comunità ed i paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio per lo scambio di informazioni nel settore delle regolamentazioni tecniche.

2.2. Nella relazione inoltre si richiama in particolare l'attenzione sulle motivazioni che hanno indotto la Commissione a proporre al Consiglio, attraverso una seconda modifica, l'adeguamento di tale direttiva.

### 3. La procedura d'informazione nel settore delle norme

3.1. La relazione indica che le modalità operative della procedura d'informazione nel settore delle norme non hanno subito modifiche rispetto ai due anni precedenti. Il contratto stipulato fra la Comunità europea e il Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) ed il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) prevede che questi due organismi assicurino l'aspetto tecnico della procedura d'informazione (sistema Infopro), ossia la raccolta e la verifica delle notifiche ricevute, il loro trattamento e inserimento nella banca dati e la diffusione dei risultati. La procedura d'informazione è stata ampliata con la registrazione delle nuove iniziative che si stanno sviluppando a livello europeo ed internazionale.

3.2. Per quanto attiene alle statistiche registrate, viene osservato che queste, come quelle relative al periodo 1988/1989, devono essere interpretate con la dovuta cautela in quanto:

— non vi sono dati disponibili sul periodo 1990/1991 per tutti i settori interessati, ma si suppone che la situazione non sia molto diversa da quella del 1989,

— nuove attività avviate a livello europeo possono coprire un settore più vasto di un'attività a livello nazionale,

— la data in cui viene notificato un nuovo lavoro di normalizzazione non è la stessa per tutti i membri del CEN e del Cenelec.

3.3. Malgrado tale riserva, in base alle tabelle allegata alla relazione in esame, possono essere fatte diverse constatazioni sugli sviluppi della normalizzazione a livello europeo e nazionale, ossia che il numero di nuovi lavori negli ultimi quattro anni è notevolmente aumentato: da 3 514 nel 1988 a 10 210 nel 1991. Tale incremento va attribuito soprattutto all'espansione delle iniziative a livello europeo ed in misura minore all'aumento dei nuovi lavori a livello nazionale.

3.4. A livello nazionale il numero di nuove iniziative sembra essersi stabilizzato intorno a 2 150, numero che, in percentuale rispetto all'insieme dei nuovi lavori, è invece diminuito passando dal 75,8 % nel 1987 al 21,5 % nel 1991.

3.5. Il numero delle nuove attività sviluppate in ambito europeo è aumentato di anno in anno: nel periodo 1989/1990 +35 % e in quello 1990/1991 +140 %. Il forte aumento si è manifestato in modo ancora più marcato nei settori diversi da quello elettrico.

3.6. Nella ripartizione dei nuovi lavori nazionali fra Stati membri vi sono grandi divergenze. Per il momento circa un terzo delle nuove attività nazionali di normalizzazione della Comunità vengono realizzate in Francia. Il numero delle attività svolte nella Repubblica federale di Germania e nel Regno Unito è in diminuzione, mentre dal 1991 è di nuovo in aumento in Italia e in Spagna.

3.7. Va constatato il notevole calo dal 1990 del numero delle nuove iniziative dei paesi Associazione europea di libero scambio (EFTA) con il conseguente aumento della percentuale degli Stati membri nel totale dei lavori nazionali: circa il 90 % dell'attività di normalizzazione in Europa si è svolta nella Comunità europea.

3.8. Per quanto riguarda la qualità delle notifiche degli Stati membri nel 1988 e nel 1989 è stato rilevato che risultava mediocre, mentre per il 1990 ed il 1991 non si possono fare delle valutazioni poiché mancano i dati. Stando ad un'analisi provvisoria certi organismi nazionali incontrerebbero tuttora delle difficoltà.

3.9. Le possibilità offerte, conformemente all'articolo 3 della direttiva, di partecipare ai lavori nazionali e di chiedere di elaborare norme europee, vengono utilizzate poco od affatto.

3.10. Nel settore elettrotecnico invece vengono sistematicamente studiate nuove iniziative a livello nazionale nell'ambito della procedura facoltativa interna del Cenelec.

#### 4. La procedura di notifica nel settore delle regolamentazioni tecniche

4.1. Per quanto concerne la procedura di notifica delle regolamentazioni tecniche, nel 1990 la Commissione ha ricevuto 386 progetti di regolamentazioni tecniche e nel 1991 ne ha ricevuti 435. Il numero totale delle notifiche per tutti e due gli anni (821) rappresenta un aumento del 70 % rispetto al periodo 1988/1989. Tali notifiche provengono per la maggior parte dalla Francia, dalla Repubblica federale di Germania e dal Regno Unito.

4.2. Il bilancio degli anni 1990 e 1991 è nuovamente caratterizzato da un incremento considerevole del numero delle notifiche ricevute e dal ruolo importante svolto dal settore agroalimentare. Nel 1991 il settore della «meccanica» e quello delle «telecomunicazioni», hanno accusato un forte incremento e per la prima volta da quando è stata modificata la direttiva nel 1988, hanno superato il settore agroalimentare.

4.3. Nella relazione viene indicato che la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di modifica dei termini di statu quo, previsti dall'articolo 9, comma 2 bis, della direttiva.

4.4. La Commissione propone, da un lato, che la decorrenza del periodo di statu quo sia fissata alla data della notifica della misura nazionale invece che alla data della presentazione della proposta di atto comunitario e, dall'altro, che il periodo di statu quo venga portato da 12 a 18 mesi.

4.5. Nella relazione viene indicato che per quanto concerne l'obbligo di notifica nel 1990 e nel 1991 sono sorti alcuni problemi nell'interpretazione del termine «regola tecnica». A tale riguardo nel 1990 le misure di agevolazione fiscale per i veicoli «puliti» hanno portato a divergenze di opinioni, poiché nel 1989 alcuni Stati membri avevano già presentato una notifica relativa ai progetti su tali misure, ma nel 1990 alcuni Stati membri si sono rifiutati di notificare tale tipo di misure, affermando che esse non potevano venir equiparate a regole tecniche obbligatorie. Ciononostante la Commissione è rimasta dell'opinione che si tratta di regole tecniche che de facto devono essere rispettate.

4.6. Anche nel 1991 sono sorti problemi sul termine «regole tecniche» obbligatorie de facto, vale a dire a proposito di specifiche tecniche stabilite per taluni prodotti nell'ambito degli accordi conclusi su iniziativa degli operatori economici in determinati settori (come quello degli imballaggi). Inoltre è sorto un altro problema connesso alla definizione di regola tecnica esposta nella direttiva.

4.7. Si trattava in proposito di regolamentazioni nazionali che impongono che i prodotti abbiano determinati requisiti dopo la loro immissione sul mercato, come, ad esempio, i progetti nazionali sulle possibilità di riciclaggio e di riutilizzo degli imballaggi dei prodotti. Gli Stati membri interessati hanno ritenuto

che i progetti contenenti questo tipo di misure non fossero da comunicare, poiché l'attuale definizione di regola tecnica, prevista dalla direttiva, riguarda le specifiche tecniche da osservare per la commercializzazione del prodotto.

4.8. Tenuto conto delle suddette esperienze e della necessità di adeguare la procedura d'informazione ai nuovi metodi di regolamentazione nazionale riguardanti i prodotti, i servizi della Commissione hanno presentato al Consiglio una proposta di seconda modifica alla Direttiva 83/189/CEE [doc. COM(92) 491 def.], che comporta l'estensione e la definizione del campo di applicazione della direttiva, nonché il chiarimento di taluni concetti, al fine di far rientrare nella direttiva le situazioni che hanno portato a vertenze nei confronti di taluni Stati membri.

## 5. Accordo tra la Comunità e i paesi dell'EFTA

5.1. L'accordo stabilito tra i paesi dell'EFTA e la CEE in merito ad una procedura per lo scambio di informazioni nel settore delle regolamentazioni tecniche<sup>(1)</sup> è entrato in vigore nel novembre 1990. Al fine di evitare che sorgano eventuali ostacoli agli scambi tra gli Stati appartenenti alle due organizzazioni, questo accordo collega la procedura d'informazione prevista dalla Direttiva 83/189/CEE con la procedura analoga in vigore tra i paesi dell'EFTA. Il suddetto accordo è stabilito dalla Decisione del Consiglio 90/518/CEE.

5.2. Tutti i messaggi scambiati tra gli Stati membri della CEE e i paesi dell'EFTA in merito alla procedura di informazione passano attraverso la Commissione delle Comunità europee e il Consiglio dell'EFTA.

5.3. L'accordo non prevede l'estensione del periodo di statu quo. L'unica possibilità per continuare la procedura dopo le osservazioni è prevista all'articolo 13 del suddetto accordo. Nel periodo 1990/1991, tuttavia, questa possibilità non è stata utilizzata.

5.4. L'accordo sullo scambio di informazioni in merito alle regolamentazioni tecniche tra l'EFTA e la CEE contiene altresì una clausola che prevede l'adozione immediata del progetto per motivi urgenti attinenti alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza.

5.5. Tuttavia, a differenza della procedura prevista dalla Direttiva 83/189/CEE, i paesi dell'EFTA possono adottare un progetto per motivi urgenti senza l'autorizzazione del Consiglio dell'EFTA o della Commissione. Essi comunicano la propria intenzione di adottare il testo senza rispettare il termine di tre mesi, indicando i motivi che giustificano l'urgenza della misura.

5.6. Da quando è entrato in vigore l'accordo tra la CEE e l'EFTA alla fine del 1990, solo cinque progetti di regolamentazioni tecniche sono stati notificati dai paesi dell'EFTA. Nel 1991 la Commissione ha ricevuto 120 notifiche dai suddetti paesi. Circa la metà delle 123 notifiche presentate nel 1990 e nel 1991 proveniva dall'Austria e dalla Finlandia.

5.7. Gran parte delle regole tecniche riguardava i prodotti chimici (27%); tra gli altri settori figuravano: «ingegneria elettronica» (15%), «edilizia e costruzione» (10%), «prodotti agricoli ed alimentari» (10%) e «ingegneria meccanica» (9%).

5.8. Nel 1991 i paesi dell'EFTA hanno adottato, con procedura d'urgenza, subito dopo la notifica, 4 regole tecniche, due sui prodotti agricoli ed alimentari e due sui vegetali.

5.9. Nel 1990/1991 la Comunità ha formulato osservazioni su 68 progetti dell'EFTA (55% del totale), molte delle quali sono state espresse dagli Stati membri. Le osservazioni inviate dalla Comunità riguardano principalmente problemi di compatibilità con il diritto comunitario in vigore.

5.10. Nel 1990 e nel 1991, fino all'adozione della prima versione dell'accordo che istituisce uno Spazio economico europeo avvenuta il 22 ottobre 1991, la Comunità ha continuato a ricordare, nelle proprie osservazioni, i negoziati di questo accordo che implicavano il principio di base dell'accettazione del patrimonio comunitario da parte di tutti i paesi dell'EFTA. Tale impegno poteva comportare, per i paesi dell'EFTA, l'obbligo di modificare ulteriormente il progetto notificato, qualora fosse stato adottato senza tener conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.

5.11. L'EFTA ha formulato osservazioni su cinque progetti della CEE nel 1991. In tre casi si trattava di richieste di informazioni supplementari, mentre altri quattro riguardavano la possibilità di ostacoli agli scambi.

## 6. Iniziative della Commissione in seguito alla proposta di Direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1993

6.1. Prima di concludere il parere sulla relazione 1990/1991 con il capitolo «Osservazioni particolari» è opportuno esaminare quali altre iniziative siano state prese dalla Commissione e dal Consiglio in materia di normalizzazione e in quale misura la Direttiva 83/189/CEE evolva parallelamente a tali iniziative.

<sup>(1)</sup> GU n. L 291 del 23. 10. 1990.

6.2. Il 7 maggio 1985 il Consiglio ha adottato una risoluzione in merito a una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione<sup>(1)</sup>. Fino a questa data per ogni singolo prodotto veniva adottata una direttiva la quale fissava nei minimi dettagli le condizioni alle quali il prodotto doveva soddisfare. Questo metodo aveva lo svantaggio che il processo decisionale richiedeva molto tempo e che spesso, al momento della loro entrata in vigore, le direttive erano già sorpassate dagli sviluppi tecnici.

6.3. Nella risoluzione il Consiglio precisa la sua concezione di una direttiva «nuova strategia». Una direttiva è applicabile a un gran numero di prodotti (ad esempio una direttiva per tutti i materiali dell'edilizia). Il nucleo della direttiva «nuova strategia» è costituito dai requisiti essenziali che vanno definiti con precisione.

6.4. Prima della pubblicazione ufficiale di detta risoluzione del Consiglio è stato chiesto il parere degli organismi di normalizzazione e del Comitato. Il Comitato si è espresso favorevolmente<sup>(2)</sup>. Nell'introduzione al parere il Comitato sottolinea tra l'altro che «approva la nuova strategia proposta dalla Commissione per superare le difficoltà legate all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi. È chiaro che l'attuale sistema non è stato così efficace come avrebbe dovuto. Di conseguenza il mercato interno della Comunità è ben lungi dall'essere integrato».

6.5. In data 8 ottobre 1990 la Commissione ha pubblicato il «Libro verde sullo sviluppo della normalizzazione europea: azione diretta a favorire una più rapida integrazione tecnologica in Europa»<sup>(3)</sup>.

6.6. Nel Libro verde la Commissione esamina il metodo di lavoro attualmente applicato per la fissazione delle norme europee. Formula poi raccomandazioni in merito ad una struttura organizzativa europea per accelerare la promulgazione di norme europee. La Commissione invita gli organismi di normalizzazione e simili e anche il Comitato a comunicarle le loro reazioni e pareri.

6.7. Con la pubblicazione del Libro verde la Commissione risponde in realtà ad un'osservazione formulata dal Comitato nella relazione del 27 settembre 1989 sul funzionamento della Direttiva 83/189/CEE<sup>(4)</sup>, con la quale dichiarava di attendere una comunicazione sui progressi realizzati in materia di normalizzazione europea.

6.8. Nel parere sul Libro verde del 20 marzo 1991<sup>(5)</sup> il Comitato si compiace dell'iniziativa della Commis-

sione di promuovere un dibattito sulla normalizzazione a livello europeo. Concretamente il Comitato dichiara: «A cinque anni dall'adozione della risoluzione del Consiglio sulla normazione basata sulla «nuova strategia», è ora giunto il momento di rivedere, a livello europeo e nazionale, il ruolo e il lavoro degli enti di normazione, la procedura decisionale sulle norme e il ruolo delle parti interessate alla procedura. È anche ora di esaminare più da vicino le relazioni finanziarie e di lavoro fra la Commissione e gli enti di normazione».

6.9. Vengono poi presentate proposte concrete per rendere più trasparente il processo di normalizzazione, tra l'altro coinvolgendo in tempo i lavoratori e i consumatori nel processo di sviluppo delle norme; si raccomanda inoltre di istituire una banca dati europea sulla normalizzazione e si richiama l'attenzione sul problema delle prove e certificazioni negli Stati membri che accusano maggiori ritardi in questo campo.

6.10. Il 16 dicembre 1991 la Commissione pubblica il seguito del Libro verde<sup>(6)</sup> in cui formula raccomandazioni sulla base delle reazioni al Libro verde stesso.

6.11. Su tale «seguito» il Comitato non ha formulato un parere, non essendo stato consultato dalla Commissione. Viceversa la Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi» del Comitato ha proceduto a una discussione approfondita su tale «seguito», in particolare in base alle precisazioni apportate dal rappresentante della Commissione.

6.12. Senza voler anticipare una presa di posizione ufficiale del Comitato si può sin da ora contare su una reazione favorevole del Comitato sul «seguito» al Libro verde. La Commissione ha fatto sue le osservazioni relative al Libro verde (tra cui quelle del Comitato). Ciò risulta dalle proposte della Commissione destinate a migliorare il processo di normalizzazione europea.

6.13. Il 18 giugno 1992<sup>(7)</sup> il Consiglio ha adottato una risoluzione che sottolinea l'importanza di un sistema coerente di normalizzazione europea organizzato dalle e per le parti interessate, basato sulla trasparenza, l'apertura, il consenso, l'indipendenza nei confronti di interessi particolari, l'efficacia e la presa di decisione fondata sulla rappresentanza nazionale.

(1) GU n. C 136 del 4. 6. 1985.

(2) GU n. C 169 dell'8. 7. 1985.

(3) GU n. C 20 del 28. 1. 1991.

(4) GU n. C 298 del 27. 11. 1989.

(5) GU n. C 120 del 6. 5. 1991.

(6) GU n. C 96 del 15. 4. 1992.

(7) GU n. C 13 del 9. 7. 1992.

## 7. Osservazioni particolari

7.1. In primo luogo il Comitato desidera formulare il proprio compiacimento per l'eccellente relazione sul funzionamento della Direttiva 83/189/CEE nel 1990 e 1991. Vi sono fornite informazioni sistematiche e chiare sugli importanti sviluppi verificatisi, non solo, ma vengono date anche indicazioni precise quanto ai motivi che hanno indotto la Commissione a presentare al Consiglio una proposta di seconda modifica della direttiva in parola.

7.2. In tale contesto la Commissione dà il buon esempio agli istituti di normalizzazione e alle altre parti interessate dal processo di normalizzazione.

7.3. Il Comitato approva anche l'accordo siglato nel novembre 1990 tra gli Stati membri dell'EFTA e la CEE con cui è stabilita una procedura per lo scambio d'informazioni nel settore delle regolamentazioni tecniche. Tale attività è conforme all'idea del Comitato, espressa nel parere sul Libro verde, secondo il quale la cooperazione con paesi terzi riveste grande importanza nel quadro della normalizzazione ed offre buone prospettive ai fini di un elevato livello qualitativo dei prodotti.

7.4. Il Comitato prende nota del fatto che in determinati settori è impossibile, come è menzionato al punto 10 della relazione, fornire cifre per il periodo coperto dalla relazione poiché:

- in tali statistiche non si tiene conto del numero relativamente alto di attività che non vengono notificate;
- nuove attività avviate a livello europeo possono coprire un settore più vasto di un'attività a livello nazionale;
- la data in cui viene notificato un nuovo lavoro di normalizzazione non è la stessa per tutti i membri del CEN e del Cenelec.

È quindi difficile esprimere un giudizio concreto sullo sviluppo dei lavori degli istituti di normalizzazione. Il Comitato accetta la dichiarazione della Commissione secondo la quale le cifre relative al periodo 1990/1991 non differiscono molto da quelle del 1989.

7.5. Come già osservato nel parere sulla proposta di seconda modifica alla Direttiva 83/189/CEE<sup>(1)</sup>, il Comitato deplora la decisione del CEN e del Cenelec

di rinviare sine die la creazione, proposta a suo tempo, di una banca dati (ESD), e ciò in seguito alla proposta della Commissione di partecipare soltanto ai costi delle prime due fasi del progetto e visto l'interesse portato dai membri del CEN al progetto commerciale Perinorm.

7.6. Il Comitato prende nota del fatto che la Commissione approva la decisione del CEN di studiare la possibilità di riprendere nella base dati Perinorm anche i dati di altri organismi di normalizzazione. La Commissione parte dal presupposto che tale base dati risponderà a breve termine alle esigenze divergenti del mercato e che l'informazione sarà accessibile a tutti gli interessati a condizioni accettabili.

7.7. Il Comitato apprezza l'attività della Commissione intesa a rendere disponibili il più sollecitamente possibile i dati sulle norme già elaborate o che stanno per esserlo. Il Comitato deplorerebbe tuttavia che, in seguito alle attività del CEN, sostenute dalla Commissione, passi in seconda linea il progetto della banca dati già caldeggiato dalla Commissione. Secondo il Comitato il progetto Perinorm non può quindi essere che una tappa intermedia.

7.8. Il Comitato appoggia in pieno la concezione della Commissione secondo la quale una banca dati non va impostata su una base meramente commerciale, in quanto l'accesso alla medesima ne risulterebbe ostacolato.

7.9. Il Comitato può approvare la proposta della Commissione recante seconda modifica alla Direttiva del Consiglio e rimanda all'uopo al parere formulato sulla proposta stessa<sup>(1)</sup>.

7.10. Il Comitato si rammarica che nella relazione in esame non siano menzionate le attività sviluppate nel campo delle certificazioni e delle prove nei paesi che accusano un ritardo nel processo di normalizzazione. Il Comitato non può perciò rispondere alla domanda in quale misura le attività in materia siano state intensificate e se evolvano positivamente.

7.11. Nel parere sul già citato «Libro verde» il Comitato aveva dichiarato che la realizzazione di norme europee allo scopo di conseguire gli obiettivi di protezione stabiliti dalla direttiva CEE è un compito d'interesse pubblico, effettuato dagli istituti di normalizzazione nel quadro di un mandato della Commissione e che tali mandati risultano dalla responsabilità politica della Commissione in materia.

7.12. Il Comitato invita la Commissione a seguire costantemente, in base a questa sua responsabilità, il lavoro degli organismi di normalizzazione, inclusa la creazione di una banca dati.

<sup>(1)</sup> Doc. CES 265/93 fine.

7.13. Il Comitato ha preso nota, approvandola, della modifica proposta all'articolo 11 della direttiva in cui si indica che la Commissione, oltre che al Parlamento europeo, riferirà anche al Comitato sui risultati dell'applicazione della direttiva.

7.14. Il Comitato si chiede se sia legittimo che i comitati consultivi istituiti in relazione a certe direttive possano pronunciarsi sulle interpretazioni in materia di normalizzazione e di redazione delle regolamentazioni. Secondo il Comitato, l'interpretazione fa parte delle

competenze dei servizi della Commissione i quali sono responsabili per l'elaborazione delle direttive.

7.15. A prescindere dal problema della banca dati, dalla non disponibilità di tutti i dati relativi a un periodo e dalla mancanza d'informazioni sulla questione delle certificazioni e delle prove, il Comitato considera che la relazione contiene sufficienti indicazioni tali da permettere di concludere che la normalizzazione si sta sviluppando correttamente.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1993.

*Il Presidente*

*del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

---

**Parere in merito all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia  
nel settore dei trasporti**

(93/C 201/08)

Il Consiglio, in data 5 aprile 1993, ha deciso di consultare il Comitato economico e sociale in merito all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti.

La Sezione «Trasporti e comunicazioni», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Eulen, in data 12 maggio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 26 maggio 1993, nel corso della 306a sessione plenaria, il seguente parere.

1. L'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti è stato siglato il 5 aprile 1993. Il Consiglio ha trasmesso al Comitato alla fine del mese di aprile 1993 la richiesta di elaborare un parere al riguardo per la sessione plenaria di maggio al più tardi.

2. L'accordo tra la Comunità e la Slovenia disciplina importanti questioni in materia di cooperazione nel settore dei trasporti, in particolare per quanto riguarda il trasporto di transito. Esso interessa in primo luogo il trasporto su strada, quello ferroviario ed il trasporto combinato, nonché le relative infrastrutture. Si prevedono negoziati sulla cooperazione nel settore dei trasporti marittimo ed aereo.

3. Ancora una volta il Comitato viene consultato dal Consiglio su un accordo già siglato. Ciò premesso, il parere del Comitato, come era già accaduto per l'accordo tra la Comunità e la Jugoslavia (Relatrice: Bredima)<sup>(1)</sup> e per gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità e, rispettivamente, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca (Relatore:

Eulen)<sup>(2)</sup>, riveste un carattere puramente formale, dato che non si potrebbe tener conto di eventuali modifiche.

4. Come già in occasione dei succitati pareri, il Comitato deplora tale situazione e desidera di conseguenza astenersi dal formulare qualsiasi osservazione in merito all'accordo in parola.

Poiché l'accordo tratta di importanti questioni relative alla politica dei trasporti della Comunità nei confronti di paesi terzi, il Comitato elaborerà un parere articolato al momento opportuno nel quadro di altre consultazioni, ad esempio in occasione dell'elaborazione della relazione informativa sui rapporti tra la Comunità e gli Stati associati dell'Europa centroorientale, oppure del parere d'iniziativa sulla seconda conferenza paneuropea dei trasporti.

5. Il Comitato invita la Commissione ed il Consiglio a comporre in modo univoco la controversia sul ricorso all'articolo 113 o all'articolo 75 come base giuridica. In ogni caso, il Comitato chiede un termine adeguato per le consultazioni, le quali andrebbero logicamente condotte prima della sigla dell'accordo. Se anche in futuro il Comitato non dovesse disporre di un termine adeguato, rinuncerebbe a dar seguito ad una tardiva consultazione puramente formale.

<sup>(1)</sup> GU n. C 40 del 17. 2. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. C 313 del 30. 11. 1992, pag. 18.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1993.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

**Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli, in favore delle isole minori del Mare Egeo<sup>(1)</sup>**

(93/C 201/09)

Il Consiglio, in data 12 febbraio 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Spyroudis in data 6 maggio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 26 maggio 1993, nel corso della 306a sessione plenaria, il seguente parere.

## 1. Introduzione

1.1. Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Rodi, del dicembre 1988, è stata attuata fino ad oggi tutta una serie di azioni da parte sia della Commissione che delle autorità greche per quanto riguarda le isole dell'Egeo.

- a) Presentazione da parte delle autorità greche di una proposta sotto forma di «Programma di misure specifiche per le isole del Mare Egeo 1992-1996» (ottobre 1991 e gennaio 1992).
- b) Relazione della Commissione sulla situazione socio-economica nelle isole del mare Egeo [doc. SEC(92) 36 def., 10 gennaio 1992].
- c) Relazione finale della Commissione volta a dar seguito agli impegni e alle esigenze sopra elencate [doc. COM(92) 569 def., 23 dicembre 1992].
- d) Parallelamente alla relazione della Commissione è stata presentata anche la proposta in esame.

1.2. Nel suo approccio al problema, la Sezione ha tenuto conto sia delle relazioni sopra elencate, sia dei pareri del Comitato in merito ai precedenti programmi Posei — Regioni sfavorite della Comunità:

- a) parere d'iniziativa del Comitato sulle zone insulari svantaggiate, del 2 luglio 1987<sup>(2)</sup>;
- b) parere del Comitato in merito al «Progetto di decisione comune del Consiglio e della Commissione che istituisce un programma di opzioni specificamente connesse alla lontananza e all'insularità dei Dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom)»<sup>(3)</sup>;

- c) parere del Comitato in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (Poseima)»<sup>(4)</sup>;
- d) parere del Comitato in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican)»<sup>(4)</sup>.

## 2. Osservazioni generali

2.1. Nella sua impostazione generale il Comitato ha tenuto conto della «introduzione» della Commissione che precede la proposta di regolamento. Come nei suoi precedenti pareri il Comitato formula un giudizio interamente favorevole sull'attuale azione della Commissione.

2.1.1. Tuttavia esso desidera segnalare che la proposta di regolamento in esame non tiene conto degli elementi che figurano nel parere adottato all'unanimità dal Comitato il 2 luglio 1987 sulle «Zone insulari svantaggiate».

2.2. Lo sviluppo delle isole influisce in maniera rilevante sullo sviluppo del paese: di conseguenza è necessaria una politica di sviluppo più generale e una programmazione più globale per quanto riguarda le isole del Mare Egeo.

2.3. Il rafforzamento del settore agricolo non può essere isolato da tutta una serie di fattori importanti riguardanti lo sviluppo e la risoluzione di alcuni problemi gravi connessi alla perifericità delle isole. Fra questi fattori vanno menzionati i seguenti:

<sup>(1)</sup> GU n. C 56 del 26. 2. 1993, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. C 232 del 31. 8. 1987.

<sup>(3)</sup> GU n. C 159 del 26. 5. 1989.

<sup>(4)</sup> GU n. C 191 del 22. 7. 1991.

2.3.1. La protezione e l'intervento a livello dell'infrastruttura delle risorse forestali:

- la risoluta protezione dell'ambiente;
- la soluzione del problema della siccità e la gestione delle risorse idriche;
- la soluzione del problema dell'approvvigionamento energetico e l'utilizzazione delle forme alternative di energia;
- il problema fondamentale dei trasporti. Si ritiene che le misure proposte non potrebbero essere proficue per il settore agricolo senza una soluzione preliminare dei problemi connessi alla politica dei trasporti e delle comunicazioni (collegamenti fra le isole, reti di collegamento con il continente, costi estremamente elevati, ecc.);
- la valorizzazione ma anche l'arricchimento delle isole in termini di risorse umane considerato l'aumento della disoccupazione;
- lo sviluppo dell'agriturismo come soluzione alternativa al turismo di massa e come complemento del reddito agricolo;
- la valutazione globale del settore sanitario e medico ospedaliero, per garantire alla popolazione delle isole le migliori prestazioni possibili in materia di servizi sociali.

2.4. Il Comitato ritiene che lo sviluppo delle isole del Mare Egeo richieda, parallelamente alle misure riguardanti il settore agricolo, anche lo sviluppo globale della pesca (costiera e media). Di conseguenza è opportuno attuare un programma parallelo nel settore della pesca sia con misure di mercato, sia con misure nel campo delle infrastrutture della trasformazione, della commercializzazione e della valorizzazione delle risorse umane.

2.4.1. Inoltre taluni rami della valorizzazione delle risorse marine quali la pesca delle spugne e la piscicoltura, dovranno beneficiare di una politica e di un incoraggiamento particolari in quanto costituiscono delle attività economiche strettamente connesse alla vita delle isole.

2.5. Il carattere permanente e globale delle misure nel settore agricolo sarà garantito e diventerà proficuo solo se saranno a disposizione i meccanismi appropriati in materia di concezione, gestione e controllo.

2.5.1. Il Comitato ritiene indispensabile che i regolamenti di applicazione del programma esaminato comprendano delle disposizioni che garantiscano la partecipazione adeguata e il ruolo di tutte le parti sociali e degli organismi economici delle isole.

2.5.2. In caso contrario il Comitato ritiene impossibile il trasferimento dei benefici previsti verso l'utilizzatore finale.

2.5.3. Per quanto riguarda le relazioni fra le autorità pubbliche e gli interlocutori sociali ed economici occorre che la Commissione tenga in debito conto il contributo ed il ruolo dei seguenti organi:

- autorità comunali/pubbliche
- piccole e medie imprese
- sindacati operai ed agricoli
- associazioni professionali
- cooperative agricole.

2.6. Gli elementi sopra elencati che riguardano lo sviluppo generale delle isole come condizione essenziale del successo del programma a favore dei prodotti agricoli oggetto del presente parere, richiedono un finanziamento globale.

2.6.1. Il Comitato ritiene che la Commissione ed il Consiglio debbano procedere al finanziamento speciale di un programma specifico di misure strutturali di carattere regionale parallelamente al quadro comunitario di sostegno per la Grecia.

2.6.2. Si rammenta che per i tre programmi precedenti Posei, il settore agricolo faceva parte di un programma globale che beneficiava di un finanziamento speciale a carico del bilancio comunitario<sup>(1)</sup>.

### 3. Osservazioni particolari

#### 3.1. Valutazioni

3.1.1. Nel quadro delle sue valutazioni la Commissione deve prendere in considerazione la particolarità delle isole del Mare Egeo in quanto costituiscono delle frontiere esterne comunitarie verso il Mediterraneo sudorientale. Tale relazione frontaliera sensibile dovrebbe essere considerata sia a livello di elaborazione del programma di approvvigionamento (perdita eventuale di competitività dei prodotti comunitari a causa delle massicce importazioni dai paesi terzi), sia per quanto riguarda le misure di accompagnamento dello sviluppo del settore agricolo, menzionate nelle osservazioni generali (2.3.1).

3.1.2. Il rafforzamento delle dogane (sia in infrastrutture che in personale) è indispensabile proprio a causa di tale carattere di aree confinanti con paesi terzi in seno ad una regione particolarmente sensibile.

#### 3.2. Titolo I

##### 3.2.1. Articolo 3

3.2.1.1. Il riconoscimento da parte della Commissione dell'esigenza di approvvigionamento delle isole in prodotti agricoli, destinati essenzialmente al consumo

(<sup>1</sup>) Bilancio 1992 linea B-2 160 « Iniziative comunitarie ».

umano, dimostra il carattere urgente della soluzione richiesta. Tuttavia nel settore degli ortofrutticoli, in attesa che portino i loro frutti gli interventi strutturali e che si consegua una relativa autosufficienza, è necessaria una misura a più lungo termine. La proposta della Commissione di applicare le misure di approvvigionamento per un anno e mezzo, è giudicata assolutamente insufficiente. Un tale intervento ha il carattere di intervento eccezionale e non di regime di approvvigionamento.

3.2.1.2. Si propone di prevedere per il regime attuale degli ortofrutticoli una validità quinquennale con una diminuzione progressiva degli aiuti in modo che nel quinto anno di applicazione l'importo degli aiuti ammonti al 30% dell'aiuto iniziale. L'inizio di tale regime è previsto per il 1994. Il 1993 sarebbe considerato come anno sperimentale e di transizione. Al termine del periodo quinquennale la Commissione dovrebbe presentare una relazione sui risultati dell'azione e formulare delle proposte sul futuro dell'applicazione di tale regime. La relazione della Comunità dovrà essere accompagnata da informazioni in merito alle modifiche intervenute al livello delle strutture del settore e dei progressi registrati in materia di colture locali. Il programma quinquennale dovrebbe essere corredato di garanzie sia per quanto riguarda le applicazioni indispensabili sia per i meccanismi atti ad assicurare la ripercussione fino all'utilizzatore finale. Occorre aggiungere agli ortofrutticoli anche il kiwi, frutto il cui consumo è in aumento.

3.2.2. La conservazione del ridotto numero di vitelli da ingrasso sulle isole è indispensabile per l'economia di alcune di esse. Di conseguenza si propone di esonerare dai contributi previsti le importazioni di vitelli da ingrasso quando siano effettuate dalle imprese/aziende stesse.

3.2.2.1. Il regime di approvvigionamento dovrà essere accompagnato dalle misure di garanzia indispensabili per i controlli ed il trasferimento dei benefici fino all'utilizzatore finale delle isole.

### 3.3. Titolo II

#### 3.3.1. Articolo 7

- a) Il regime previsto per gli ortofrutticoli dovrebbe essere esteso anche a fiori e piante. Se ne deve limitare l'applicazione solo alle quantità destinate al consumo locale o all'approvvigionamento delle isole vicine attraverso contratti di lunga durata fra la produzione e la commercializzazione da parte delle imprese situate sulle isole.
- b) Si propone di modificare i termini del cofinanziamento degli aiuti nel modo seguente: importo degli aiuti 1 000 ECU per ettaro, di cui il 60% sarà coperto dalla partecipazione comunitaria ed il 40% sarà a carico dello Stato, secondo criteri definiti

dalle autorità nazionali in base alle condizioni specifiche delle isole.

- c) Occorrerà ridurre l'apporto delle organizzazioni di produttori previsto dai regolamenti comunitari a causa delle difficoltà connesse al numero dei produttori agricoli e al volume di produzione sulle isole minori del Mare Egeo.

#### 3.3.2. Articolo 9

3.3.2.1. L'importo degli aiuti concesso per il mantenimento della viticoltura è giudicato particolarmente ridotto considerate le condizioni sfavorevoli del territorio e dei terreni nelle isole.

#### 3.3.3. Articolo 10

3.3.3.1. L'aiuto previsto per gli uliveti è giudicato troppo basso per costituire uno stimolo a degli impegni di ricostituzione e di mantenimento degli stessi. Infatti gli uliveti sono situati in regioni scoscese e di difficile accesso e comportano costi molto elevati.

#### 3.3.4. Articolo 11

- a) L'aiuto proposto per alverare è giudicato molto ridotto; l'apicoltura riveste un'importanza vitale per talune isole e il costo del mantenimento del trasferimento degli alveari è estremamente elevato. Inoltre le importazioni di miele di fiori a buon mercato e di qualità inferiore in provenienza dai paesi terzi costituiscono una grandissima minaccia.
- b) Al primo paragrafo dell'articolo 11 si richiede l'esistenza di produttori riconosciuti a norma del Regolamento (CEE) n. 1360/68. Tale esigenza per il settore del miele è eccessiva per le isole minori che, per ragioni legate al numero di abitanti e alla dispersione dei piccoli insediamenti non posseggono tutte le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di produttori previsto dal regolamento sopra menzionato. Si propone di rivedere alcune condizioni di garanzia del corretto funzionamento delle organizzazioni agricole (cooperative già esistenti) per consentire ai produttori di beneficiare degli aiuti in via eccezionale.

3.3.5. Al Titolo II si propongono le misure seguenti per il miglioramento generale del settore agricolo delle isole. Tali misure sono considerate importanti per giungere allo sviluppo equilibrato della popolazione agricola, in particolare sulle isole periferiche del Mare Egeo.

- a) Prevedere un aiuto specifico indiretto per il consumo di latte fresco nelle latterie locali. Il suo importo dovrebbe esser fissato a 5 ECU/100 kg. Dato il poten-

ziale particolarmente ridotto della produzione di latte sulle isole il rischio di aumento della produzione è inesistente. Al contrario, l'assenza di aiuti condannerà alla sparizione anche il potenziale minimo attuale di produzione di latte.

- b) Prevedere per le isole la continuazione della concessione del premio « mondo rurale » sulla base continua e per l'importo fissato dal Consiglio nel Regolamento (CEE) n. 363/93<sup>(1)</sup>.
- c) Per deroga all'articolo 5 del Regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio si deve accordare il 100% del premio previsto per gli ovini scelti anche agli ovini leggeri e alle capre.
- d) Prevedere l'aiuto comunitario per ettaro alla produzione di piante aromatiche e medicinali e alla loro trasformazione: infatti il clima secco e le condizioni dei terreni delle isole favoriscono lo sviluppo di tali colture che non creano alcun problema sul mercato comunitario, pur valorizzando i terreni e apportando un reddito complementare alla popolazione delle isole.
- e) Prevedere un aiuto all'acquisto di animali da riproduzione (razze rinnovate) di provenienza comunitaria per analogia alle regolamentazioni previste nei precedenti Posei.
- f) Incoraggiare la trasformazione e la conservazione degli agrumi (arance, limoni, mandarini) acquistati nelle isole accordando un aiuto supplementare alle imprese acquirenti sulla base di contratti di acquisto pluriennali; in caso contrario il carattere periferico delle isole e la mancanza crescente di interesse da parte dell'industria comporteranno la scomparsa di tale coltura.

### 3.4. Titolo III

#### 3.4.1. Articolo 12, paragrafo 1, lettera c)

3.4.1.1. Con la proposta la Commissione contempla misure a favore della produzione di carni suine. Tuttavia il mantenimento della condizione in base alla quale almeno il 35% della quantità di alimenti consumati dai suini deve essere prodotto nell'azienda, rende tale misura inapplicabile alle condizioni delle isole del Mare Egeo.

3.4.1.2. Si propone di sopprimere tale condizione in analogia con la stessa misura applicata agli altri Posei. In tal caso occorrerà fornire le garanzie necessarie in materia di protezione dell'ambiente.

## 4. Nuove misure proposte al titolo III

### 4.1. Applicazione del pensionamento anticipato Regolamento (CEE) n. 2079/92

4.1.1. Occorre prevedere alcune deroghe alle disposizioni del Regolamento (CEE) n. 2079/92 che istituisce un regime comunitario di aiuti al pensionamento anticipato in agricoltura, per favorire la cessazione di attività dei produttori più anziani e l'insediamento dei giovani. Infatti l'applicazione delle disposizioni attuali del regolamento alle isole minori del Mare Egeo comporta delle difficoltà. Si suggerisce quanto segue:

#### 4.2. Articolo 2, terzo trattino

4.2.1. Bisogna esentare dall'obbligo di incrementare le dimensioni dell'azienda il produttore agricolo successore nelle isole del Mare Egeo che rientrano nel programma in esame. Egli deve risiedere nelle isole.

#### 4.3. Articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino

4.3.1. Occorre esentare dall'obbligo di avere esercitato l'attività agricola a titolo principale nei dieci anni precedenti la cessazione d'attività il produttore agricolo che si ritiri e che risieda sulle isole del Mare Egeo contemplate dal programma.

4.3.2. Tuttavia le autorità greche devono controllare l'applicazione dei criteri previsti per i produttori agricoli beneficiari come ad esempio l'occupazione agricola sufficiente, il carattere locale dell'azienda, la relazione fra reddito agricolo e reddito familiare, i contributi agricoli, ecc.

## 5. Misure specifiche per lo sviluppo del settore agricolo

5.1. È indispensabile promuovere la creazione, il funzionamento e l'organico di un centro di ricerca per la produzione agricola nelle isole del Mare Egeo, nell'ambito del quale si garantisca la partecipazione degli enti pubblici, delle autorità locali e delle associazioni socio-professionali di produzione, trasformazione e commercializzazione agricola delle isole del Mare Egeo in vista di una programmazione e di una ricerca adeguate sulle esigenze del settore. Un aiuto in materia potrebbe valorizzare i programmi di ricerca e di tecnologia nel campo dell'agricoltura con delle condizioni favorevoli di contributi comunitari.

#### 5.2. Regime speciale a favore del mastice di Chio

5.2.1. Il mastice è un prodotto agricolo che garantisce da secoli la sussistenza economica di un numero

<sup>(1)</sup> GU n. L 42 del 11. 2. 1993.

importante di abitanti delle isole; esso rappresenta una produzione tradizionale legata storicamente e culturalmente alla vita e in particolare alle isole orientali del Mare Egeo.

5.2.1.1. Si constata che la proposta in esame sui prodotti agricoli non menziona tale importante prodotto.

5.2.1.2. Il Comitato invita la Commissione a cercare la base giuridica a partire dalla quale tale prodotto potrebbe essere incluso nel gruppo di prodotti agricoli e a formulare delle proposte concrete per la ricostituzione dell'intero settore.

### 5.3. *Altre misure*

5.3.1. Bisogna realizzare degli studi volti a fornire una descrizione della situazione attuale e delle misure proposte per la ricostituzione e lo sviluppo del settore della trasformazione di tutti i prodotti agricoli delle isole. Tale settore tende infatti a scomparire a causa dell'acuto carattere di perifericità delle isole e del costo elevato dei trasporti.

5.3.2. Va previsto un vasto programma specifico di informazione professionale e di formazione della popolazione agricola come pure dei consiglieri agricoli e dei tecnici per renderli in grado di valorizzare le nuove tendenze e le nuove tecnologie e politiche comunitarie proposte nel quadro dello sviluppo del mondo rurale e della revisione della politica agricola comune (PAC).

5.3.3. È indispensabile migliorare e sviluppare i pascoli sui siti appropriati delle isole: infatti attraverso i pascoli vengono raggiunti simultaneamente due obiettivi: la valorizzazione delle risorse locali in materia di foraggi e le pratiche contro l'erosione dei suoli.

5.3.4. Il mantenimento e lo sviluppo delle razze locali di ovini sulle isole riveste un'importanza vitale. Il buon rendimento e la resistenza di tali razze le rendono molto ricercate. L'assenza di un centro locale di riproduzione comporta un grave problema di approvvigionamento dato l'aumento della domanda registrato negli ultimi anni. La Commissione è invitata a includere negli aiuti speciali del fondo agricolo degli aiuti per la creazione di una centrale di riproduzione del montone di Chio.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1993.

*Il Presidente*

*del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

---

**Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che armonizza talune misure tecniche in vigore nel Mediterraneo**

(93/C 201/10)

Il Consiglio, in data 11 gennaio 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Muñiz Guardado, in data 6 maggio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 26 maggio 1993, nel corso della 306a sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato approva in linea di massima la proposta della Commissione, fatte salve le seguenti osservazioni.

### 1. Osservazioni generali

1.1. La proposta di regolamento è volta ad armonizzare le misure tecniche dei quattro Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo senza cercare di applicare le misure tecniche stabilite per l'Atlantico, date le differenze esistenti; tale armonizzazione deve servire da piattaforma per un negoziato immediato con i paesi terzi le cui flotte pescano nel Mediterraneo.

1.2. Occorre prendere in considerazione le attività svolte nel Mediterraneo da navi dei paesi terzi rivieraschi e non rivieraschi che operano al di fuori delle acque soggette alla giurisdizione comunitaria. Per questo motivo bisogna accelerare l'adozione di una politica della pesca nel Mediterraneo che non si applichi unicamente ai paesi della Comunità.

1.3. Occorre tener conto delle specificità di ciascuno Stato membro in merito ai seguenti aspetti: acque che rientrano nella giurisdizione comunitaria (dato che l'Italia, la Francia e la Spagna dispongono di 12 miglia e la Grecia di 6 miglia), i fondali di pesca, così come le misure impiegate per ridurre l'attività peschereccia (riduzione dei tempi di pesca, limitazione delle zone di pesca, ecc.)

1.4. In particolare per l'Egeo occorre tener conto delle peculiarità naturali (territoriali e geologiche) e sociali come:

- la piattaforma ristretta; in tale contesto il criterio della distanza aggrava il problema della pesca nelle isole. Solo la pesca a bassa profondità è indicata come soluzione a tale problema,
- le strette e piccole insenature,

- la vicinanza ristretta fra le isole. Il criterio della distanza è alla base delle acque di pesca internazionali,
- forte occupazione della popolazione nel settore della pesca tradizionale.

I suddetti problemi dovranno trovare una soluzione.

1.5. È necessario andare avanti nell'elaborazione di una politica di conservazione delle risorse, come previsto agli articoli 117 e 119 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo.

1.6. La politica di conservazione delle risorse va applicata a tutte le imbarcazioni che pescano nel Mediterraneo, onde evitare che la normativa tecnica si applichi unicamente ai pescherecci comunitari, che verrebbero così discriminati e messi in stato d'inferiorità rispetto a flotte competitive (che talvolta dispongono di attrezzature aventi grande capacità di cattura). Affinché questa politica si applichi a tutti i paesi, occorre realizzare tutti gli sforzi necessari a livello internazionale.

1.7. In merito alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche nel Mediterraneo, è opportuno tener conto delle particolari caratteristiche di questo mare, che sono diverse da quelle dell'Atlantico settentrionale e del Mare del Nord; occorre dunque introdurre un sistema di conservazione e di gestione armonizzato a partire dalle normative in vigore negli Stati membri. Si dovrebbe cominciare con un controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari che entrano in porti comunitari e delle catture effettuate da pescherecci di paesi terzi in zone pescose del Mediterraneo. In tale contesto bisogna procedere al controllo delle dimensioni minime delle specie.

1.8. Il regolamento in esame deve consentire di definire e armonizzare le caratteristiche tecniche delle attrezzature di pesca impiegate nel Mediterraneo,

nonché di stabilire le dimensioni minime di talune specie di pesci, crostacei e molluschi per conseguire un rendimento sostenibile.

1.9. Si dovrà tener conto delle proposte formulate dalle organizzazioni professionali in materia di zone di protezione, uso degli attrezzi da pesca, limitazione di orari per l'esercizio dell'attività peschereccia ecc. che vadano al di là delle esigenze minime stabilite attualmente da ciascuno Stato membro, a condizione che siano compatibili con il diritto comunitario e conformi alla politica comune della pesca.

## 2. Osservazioni particolari

### 2.1. Articolo 1

#### 2.1.1. Paragrafo 1

Aggiungere i seguenti capoversi:

«Il presente regolamento si applica anche alle imbarcazioni battenti bandiera di paesi terzi che effettuano nei porti o nelle acque comunitarie operazioni di sbarco o trasbordo delle risorse alieutiche catturate nel Mediterraneo.

Ai sensi del presente regolamento, il Mediterraneo è limitato ad occidente dal meridiano della punta del Marocco, a una longitudine 05° 36' ovest, nelle vicinanze di Tarifa.»

### 2.2. Articolo 2

#### 2.2.1. Paragrafo 1

Sostituire con quanto segue:

«Sono vietati la presenza a bordo e l'impiego, ai fini della pesca, segnatamente delle sostanze e degli strumenti seguenti:

- a) sostanze tossiche, velenose, narcotiche o corrosive;
- b) esplosivi;
- c) strumenti turbocompressori di vuoto;
- d) apparecchi produttori scariche elettriche;
- e) martelli pneumatici.»

#### 2.2.2. Paragrafo 2

La pesca dei coralli dev'essere regolata con maggiore precisione, vietando l'uso delle croci di S. Andrea e di S. Giorgio, la sbarra italiana e attrezzi analoghi trainati. È inoltre necessario definire gli attrezzi adeguati ad ogni profondità.

### 2.2.3. Paragrafo 3

Le sciabiche da spiaggia (reti da circuizione e da traino calate per mezzo di un'imbarcazione e manovrate dalla riva) devono essere vietate sin dal momento dell'approvazione del regolamento, a meno che non ci siano motivi di carattere eccezionale (scientifici, sociali, ecc.) che giustificano di attendere sino al 1° gennaio 1997.

### 2.3. Articolo 3

#### 2.3.1. Paragrafo 1

Sostituire con quanto segue:

«1. La pesca con attrezzi da traino di fondo rimorchiati da imbarcazioni rimane vietata entro il limite dell'isobata di 50 metri (si possono tuttavia prevedere delle eccezioni in casi particolari).»

#### 2.3.2. Paragrafo 2

Sostituire con quanto segue:

«2. È vietato calare qualsiasi tipo di rete da circuizione in acque profonde meno di 30 m. (si possono stabilire delle eccezioni — ad es. cattura di pesce che funga da esca viva nel caso di pesca dei tonnidi).»

#### 2.3.3. Paragrafo 3

Il divieto di calare qualsiasi rete fissa ad una profondità inferiore al doppio della sua altezza viene applicato quando ciò ostacola la libera navigazione.

### 2.4. Articolo 4

#### 2.4.1. Paragrafo 1

Aggiungere quanto segue:

«... e per altri eventuali motivi (per conseguire un rendimento sostenibile che permetta di mantenere un equilibrio tra le risorse e le attività di pesca).»

### 2.5. Articolo 5

#### 2.5.1. Paragrafo 3

Sostituire con quanto segue:

«La Commissione, al momento di decidere in merito alla conformità delle misure suddette con il diritto comunitario e con la politica comune della pesca sulla base dell'Allegato II, terrà conto delle caratteristiche tradizionali dell'attività di pesca degli Stati Membri.»

2.6. *Articolo 6*2.6.1. *Paragrafo 1*

Sostituire con quanto segue:

«1. È vietato l'impiego e la presenza a bordo di reti da traino fisse, da imbrotto o da posta circuitanti le cui maglie siano inferiori a quelle fissate all'Allegato III.»

2.6.2. *Paragrafo 3*

Sostituire con quanto segue:

«3. La lunghezza della rete farà riferimento alla lima da sughero. L'altezza della rete sarà uguale alla distanza tra la lima da sughero e la lima da piombo quando la rete è bagnata e tesa.»

2.7. *Articolo 7*2.7.1. *Sostituire con quanto segue:*

«Gli Stati Membri dovranno instaurare un controllo delle catture al momento dello sbarco, che dovrà essere effettuato unicamente in luoghi predisposti o riconosciuti adatti a tal fine, controllo cui saranno sottoposte, senza eccezione, tutte le imbarcazioni dei paesi terzi che effettuano le loro catture nei fondali di pesca del Mediterraneo; anche a tali imbarcazioni verranno infatti applicate tutte le altre misure di controllo che sono state o che saranno fissate per i pescherecci comunitari.»

2.8. *Articolo 8*2.8.1. *Paragrafo 3*

Sostituire con quanto segue:

«3. I pescherecci battenti bandiera di un paese terzo non potranno sbarcare, trasbordare o vendere nei porti o in acque comunitarie specie di dimensioni inferiori a quelle fissate dal presente Regolamento.

Saranno inoltre soggette alla normativa sulla taglia minima le importazioni di specie provenienti da imbarcazioni di paesi terzi che operano nel Mediterraneo.»

3. *Allegato I*3.1. *Reti fisse e derivanti*

Sostituire il testo attuale con quanto segue:

« Obbligo di calare le reti fisse e derivanti lasciando tra di esse una distanza minima di 300 metri.»

3.2. *Palangari*

Sostituire il testo attuale con quanto segue:

«La distanza minima tra un peschereccio con palangari che sta calando la rete e la rotta di un'imbarcazione da traino che pesca sarà di 1 miglio nautico.

È vietato al peschereccio di calare il palangaro a meno di 1 miglio nautico e mezzo dalla prua di un'imbarcazione che sta trainando nel senso della progressione.

È obbligatorio calare seguendo le isobate dei banchi, delle spiagge, dei fondovalle e delle scogliere, quando esistono, e nei restanti casi parallelamente alla costa.

Bisogna rispettare una distanza minima di due miglia nautiche tra le boe di segnalazione poste alle estremità di due attrezzature di palangari calati.»

4. *Allegato II*4.1. *Reti da traino*

Aggiungere i seguenti paragrafi:

«Per proteggere il fondo roccioso e corallino, nel montare la lima inferiore, l'uso di zavorre quali piombi, catene, sfere ecc. sarà consentito solo se montati sulla lima stessa e non appesi a quest'ultima.

È vietato l'uso di qualsiasi tipo di zavorra supplementare, nonché l'aggiunta di dispositivi quali bulloni con diavoloni e altri meccanismi analoghi che servono per agevolare la pesca su fondali rocciosi.»

4.2. *Reti da circuizione*

Sostituire il testo proposto con quanto segue:

«Per la pesca di fauna pelagica costiera, la lunghezza della pezza non potrà essere superiore a 450 metri e l'altezza a 90 metri.

Per la fauna pelagica oceanica la lunghezza della pezza non potrà essere superiore a 600 metri e l'altezza a 150 metri.»

4.3. *Reti fisse (da imbrotto e impiglianti)*

Sostituire il testo proposto con quanto segue:

«La lunghezza massima è di 5 000 metri per imbarcazione e l'altezza massima di 4 metri.»

#### 4.4. *Tramagli*

Sostituire il testo proposto con quanto segue:

- «— Altezza massima di 4 metri
- Ciascuna imbarcazione potrà calare un massimo di 5 000 metri di tramaglio (tramagli propriamente detti o «bolero») <sup>(1)</sup>
- È vietato l'uso di reti di tipo «bolero» come attrezzi derivanti (una combinazione di tramagli e reti da imbocco).»

### 5. *Allegato III*

#### 5.1. *Dimensioni minime delle maglie*

Sostituire il testo proposto con quanto segue:

- «— reti a strascico 40 mm

<sup>(1)</sup> Bolero: attrezzo misto formato da una rete d'imbocco e da un tramaglio, la cui parte superiore consiste in una sola pezza (rete d'imbocco), prolungamento della pezza inferiore del tramaglio che costituisce la parte inferiore.

- reti da circuizione:
  - reti pelagiche costiere: 14 mm
  - reti pelagiche oceaniche: 80 mm
- reti ancorate da tiro: 40 mm
  - («bolador» (rete ancorata a sfera, di superficie), sciabiche, ecc.)
- reti fisse da fondo:
  - rete d'imbocco: 40 mm
  - tramaglio: 40 mm (interno), 200 mm (esterno)
  - bolero: 40 mm (interno), 200 mm (esterno)
- reti derivanti:
  - rete d'imbocco: 50 mm per la palamita e specie affini, 18 mm per la sardina e specie affini
  - tramaglio: 40 mm (interno), 200 mm (esterno)

Le maglie degli attrezzi destinati alla cattura di tombarelli, palamite e specie affini non potranno superare i 150 mm.»

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1993.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

**Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità<sup>(1)</sup>**

(93/C 201/11)

Il Consiglio, in data 14 aprile 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca» incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Pricolo, il 6 maggio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 26 maggio 1993, nel corso della 306a sessione plenaria, il seguente parere.

## 1. Introduzione

1.1. Con l'adozione della Direttiva 77/93/CEE del 21 dicembre 1976 il Consiglio ha stabilito il regime fitosanitario d'applicazione nel territorio comunitario.

1.2. La cennata direttiva di base — successivamente modificata e completata con l'adozione di altre direttive — contiene le disposizioni per l'attuazione delle misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

1.3. L'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva 77/93/CEE prevede l'esclusione delle isole Canarie dall'applicazione delle disposizioni in essa contenute.

1.4. Tale esclusione fu all'epoca determinata dalla circostanza che il complesso delle politiche comunitarie — in particolare la politica agricola comune e le norme relative alla produzione agricola — non poteva essere di totale applicazione alle Canarie, in ragione delle specificità di queste isole e, quindi, della loro particolare situazione fitosanitaria.

1.5. L'eccezione, peraltro, non poteva avere carattere permanente e il Consiglio, con proprio regolamento del 26 giugno 1991 [Regolamento (CEE) n. 1911/91] ha previsto l'integrazione delle isole Canarie nel territorio doganale della Comunità e nell'insieme delle politiche comuni, nonché con propria decisione di pari data (Decisione 91/314/CEE), ha istituito il programma Poseican per ovviare alla lontananza e all'insularità delle Canarie.

1.6. Con la proposta di direttiva in esame la Commissione in sostanza pone fine alla deroga di cui finora ha beneficiato l'arcipelago delle Canarie ed estende ad esso l'applicazione del regime fitosanitario comunitario.

## 2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato ritiene che l'estensione alle isole Canarie delle disposizioni fitosanitarie — contemplate dalla Direttiva di base n. 77/93/CEE e successive modificazioni — sia conforme non soltanto alla decisione del Consiglio del giugno 1991 di integrare le predette isole nel complesso delle politiche comunitarie, ma risponda anche all'esigenza di evitare — in presenza dell'ormai realizzato mercato unico — che la sussistenza di eccezioni o deroghe possa compromettere l'integrità della cintura fitosanitaria dell'intero territorio comunitario.

2.2. Il Comitato condivide altresì l'idea della Commissione di esentare dal divieto fitosanitario previsto dalla Direttiva 77/93/CEE i piccoli quantitativi di vegetali destinati ad essere consumati durante il trasporto all'interno del territorio comunitario.

Esso, però, raccomanda di adottare, anche in questi casi, le opportune misure per prevenire qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi.

2.3. Per quanto concerne lo spostamento diretto tra due luoghi all'interno della Comunità, comportante però l'attraversamento del territorio di un paese terzo, l'esenzione del divieto può essere prevista nei casi in cui i prodotti vegetali siano contenuti in imballaggi chiusi e sigillati e non si verifichi il deposito, sia pure temporaneo, della merce nel territorio del paese terzo.

## 3. Osservazioni particolari

3.1. Sulla base delle considerazioni innanzi svolte, la Sezione suggerisce di aggiungere la seguente frase alla fine dei paragrafi 2, 3, 4 dell'articolo 1:

« Al fine di prevenire l'insorgenza di tale rischio, la Commissione adotterà, secondo la procedura del Comitato permanente fitosanitario, le opportune misure di controllo. »

<sup>(1)</sup> GU n. C 97 del 6. 4. 1993, pag. 13.

3.1.1. Il comitato predetto, ad avviso del Comitato economico e sociale, dovrebbe adottare misure preventive nei casi in cui nei paesi terzi limitrofi al territorio comunitario si manifestino malattie nel settore della produzione vegetale, suscettibili di aver effetti negativi sulla produzione comunitaria.

3.2. Il paragrafo 5, lettera b) primo trattino, dell'articolo 1 dovrebbe anch'esso essere così completato:

«sempre che detti prodotti siano trasportati in imballaggi chiusi e sigillati e non siano immagazzi-

nati, sia pure temporaneamente, sul territorio del paese terzo».

3.3. La data 1° giugno 1993 assegnata agli Stati membri per il recepimento della direttiva appare al Comitato poco realistica.

Tenendo conto dei tempi occorrenti per l'approvazione della proposta di direttiva da parte del Consiglio e, successivamente, di quelli occorrenti agli Stati membri per il recepimento, si ritiene opportuno sostituire, all'articolo 2, primo paragrafo, la frase «entro il 1° giugno 1993» con la seguente: «entro sei mesi dalla sua approvazione».

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1993.

*Il Presidente*

*del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

---

**Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali<sup>(1)</sup>**

(93/C 201/12)

Il Consiglio, in data 6 aprile 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Hovgaard Jakobsen, in data 6 maggio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 26 maggio 1993, nel corso della 306a sessione plenaria, svoltasi il 26 e 27 maggio 1993 il seguente parere.

1.1. La proposta in esame apporta modifiche alla Direttiva di base 70/524/CEE (additivi nell'alimentazione degli animali).

1.1.1. Il Comitato sottolinea in tale contesto l'importanza di un'etichettatura chiara e univoca, per quanto riguarda sia il contenuto e il campo d'applicazione sia i quantitativi per le diverse categorie di animali, in modo da impedire qualsiasi dubbio da parte dell'utilizzatore come pure eventualmente del servizio di consulenza.

1.2. Il Comitato attende inoltre che venga presentata sollecitamente la proposta di direttiva destinata a risolvere la questione del controllo.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1993.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Susanne TIEMANN

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 107 del 17. 4. 1993, pag. 11.

**Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali<sup>(1)</sup>**

(93/C 201/13)

Il Consiglio in data 14 aprile 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Hovgaard Jakobsen, in data 6 maggio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 26 maggio 1993, nel corso della 306a sessione plenaria, il seguente parere.

1.1. Il Comitato considera la proposta assai importante e utile per normalizzare tale settore nell'interesse sia dei produttori che dei consumatori.

1.2. Secondo il Comitato la proposta dovrebbe assicurare la libera circolazione nella Comunità rimuovendo ogni elemento di distorsione di concorrenza, nonché consentire il proseguimento dell'evoluzione dei prodotti in tale settore impedendo a tal fine l'immissione sul mercato di prodotti di mediocre qualità, nocivi agli animali e all'uomo.

1.3. In tale contesto si sottolinea l'importanza di mantenere entro i limiti più ristretti possibile il periodo transitorio fino all'adozione delle norme CEE. I termini del 1996 e del 1998 proposti dalla Commissione sembrano al Comitato un po' troppo lontani (sarebbe preferibile spostarli al 1995 e 1997). Le date menzionate agli

artt. 3 e 8 vanno sostituite dalla frase «il più rapidamente possibile e comunque entro un anno dall'adozione della proposta in esame».

1.3.1. Va garantito inoltre che nel periodo transitorio non si verifichino inopportuni vuoti giuridici nella normativa necessaria applicabile a questo settore la cui evoluzione è particolarmente sensibile e rapida. Si dovrà inoltre assicurare che le future norme comuni costituiscano la base per l'autorizzazione rapida ed effettiva di nuovi prodotti che si auspica veder utilizzati nel settore in causa.

1.4. È noto che gli enzimi cessano di essere tali, trasformandosi in proteine semplici, se inattivati dal calore o da altri agenti. L'articolo 7 non è del tutto chiaro al riguardo e potrebbe consentire l'inclusione negli elenchi di enzimi che non sono più tali al momento della commercializzazione. Di conseguenza la prima riga dell'articolo 7 va modificata come segue: «Enzimi (ancora attivi al momento della commercializzazione del prodotto o del preparato), microorganismi ...»

<sup>(1)</sup> GU n. C 116 del 27. 4. 1993, pag. 6.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1993.

*Il Presidente*

*del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

**Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa la qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro<sup>(1)</sup>**

(93/C 201/14)

Il Consiglio, in data 26 aprile 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca» incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Gardner, in data 6 maggio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 26 maggio 1993, nel corso della 306a sessione plenaria, il seguente parere.

### 1. Introduzione

Il Regolamento modificato (CEE) n. 2731/75 stabilisce le qualità tipo per alcuni cereali comuni, valide per i prezzi indicativi e per quelli d'intervento. La proposta estende i medesimi parametri, senza modifiche di sorta, anche ai prezzi d'entrata.

### 2. Osservazioni

Il Comitato approva la proposta.

Tuttavia, il Comitato desidera essere consultato ogni volta che tale modifica verrà applicata a qualsiasi altro strumento giuridico.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1993.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Susanne TIEMANN

<sup>(1)</sup> GU n. C 112 del 22. 4. 1993, pag. 14.

**Parere in merito al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico (1994-1998)**

(93/C 201/15)

Il Comitato, in data 23 marzo 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 20, quarto comma, del Regolamento interno, di elaborare un parere di iniziativa in merito al «Quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico (1994-1998)».

La Sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Roseingrave, in data 11 maggio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 26 maggio 1993, nel corso della 306a sessione plenaria, il seguente parere.

**1. Introduzione**

1.1. Il terzo programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), che copriva il periodo 1990-1994, è stato adottato con Decisione del Consiglio del 23 aprile 1990<sup>(1)</sup>. Il Comitato aveva elaborato il parere in merito alla relativa proposta della Commissione in data 15 novembre 1989<sup>(2)</sup>.

1.2. Nel terzo programma quadro, collegato al secondo programma concernente il periodo 1987-1991, il Consiglio ha accolto il principio della «compresenza» di azioni comunitarie di R&ST, in base al quale due programmi consecutivi venivano a sovrapporsi per uno o due anni.

1.3. Tale principio (che il Comitato ha approvato nel parere di cui sopra) è stato introdotto al fine di garantire la necessaria continuità del lavoro di ricerca e adeguare le priorità alla luce dell'esperienza e delle mutate esigenze.

1.4. In base a tale principio, il finanziamento del terzo programma doveva decrescere progressivamente nel 1993/1994, ed un quarto programma doveva essere deciso per il periodo 1993-1997. La Commissione, in un primo momento, era quindi chiamata a presentare la proposta in merito nel settembre 1992.

1.5. Vari fattori hanno contribuito a rimettere in questione tali previsioni, quali la mancanza di un quadro di finanziamento comunitario per il periodo che iniziava nel 1993 ed i ritardi nell'entrata in vigore del Trattato dell'Unione europea (Trattato di Maastricht), che prevede una nuova «procedura di codecisione» per l'adozione del programma quadro.

1.6. Il Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992 ha raggiunto un accordo sul futuro finanziamento della Comunità ed su un quadro di finanziamento per il periodo 1993-1999 comprendente le

previsioni di spesa per la ricerca e lo sviluppo tecnologico durante lo stesso periodo.

1.7. Poiché il Trattato di Maastricht non è ancora stato ratificato da tutti gli Stati membri, la proposta ufficiale della Commissione per il quarto programma quadro non è prevista prima dell'autunno 1993.

1.8. Il Comitato riceverà una richiesta formale di consultazione in merito a tale proposta. Nel frattempo è stato avviato un dialogo interistituzionale a cui partecipa il Comitato, in merito ai principi, i concetti e le strategie che dovrebbero stare alla base del quarto programma quadro e dei suoi obiettivi, nonché le priorità di ricerca da adottare. Il dialogo è inteso ad agevolare ed accelerare la successiva adozione ed attuazione del quarto programma quadro.

1.9. Il presente parere si iscrive in tale processo e si basa essenzialmente su due documenti della Commissione:

— la Comunicazione intitolata «La ricerca dopo Maastricht: bilancio e strategia [doc. SEC(92) 682 def. del 9 aprile 1992], e

— un documento di lavoro sul quarto programma quadro [doc. COM(92) 406 def. del 9 ottobre 1992].

1.10. Lo scopo della Comunicazione è quello di «esporre sinteticamente le riflessioni della Commissione sui principali obiettivi della sua politica di ricerca e sviluppo tecnologico» (paragrafo 12) e non vi sono contenuti tutti gli elementi di analisi e di motivazione sui quali la Commissione ritiene dovrebbe fondarsi il quarto programma quadro.

1.11. Il documento di lavoro contiene dettagli di ordine pratico sul modo in cui la Commissione intende attuare la sua strategia e fornisce informazioni particolareggiate circa le azioni di ricerca da inserire nel quarto programma quadro che la Commissione propone di attuare nel 1994 al fine di coprire il periodo 1994-1998.

<sup>(1)</sup> GU n. L 117 dell' 8. 5. 1990, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. C 56 del 7. 3. 1990, pag. 34.

1.12. La Commissione ha presentato di recente un secondo documento di lavoro [doc. COM(93) 58 def.] in cui si tiene particolarmente conto delle conclusioni del Vertice di Edimburgo nonché delle osservazioni e dei pareri espressi in merito al primo documento di lavoro. Il tenore generale del secondo documento di lavoro e le diverse modifiche in esso contenute, rappresentano un lodevole passo verso le raccomandazioni formulate nel presente ed in precedenti pareri del Comitato. Questo secondo documento di lavoro è tuttavia pervenuto troppo tardi per poter formare oggetto di una consultazione nel momento attuale. I riferimenti al documento di lavoro della Commissione che figurano nel presente parere, sono diretti al documento COM(92) 406 def.

1.13. Il parere apporta importanti contributi alle consultazioni istituzionali in corso che condurranno alla proposta definitiva della Commissione. Il Comitato commenterà il nuovo documento di lavoro a tempo debito.

## 2. Obiettivi del quarto programma quadro e strategie

2.1. Al paragrafo 16 del documento di lavoro la Commissione afferma che «le scelte che determinano il contenuto del quarto programma quadro si inseriscono in due grandi settori: rafforzare la posizione competitiva dell'industria comunitaria a livello internazionale e migliorare il tenore di vita. Questi due grandi settori sono intimamente collegati e interdipendenti».

2.2. Il Comitato è d'accordo nel definire il contenuto del quarto programma quadro sulla base di questi due obiettivi. L'affermazione che essi sono intimamente collegati e interdipendenti è in linea con la posizione del Comitato. Occorre inoltre rammentare che tutte le azioni comunitarie di ricerca e tecnologia, indipendentemente dalla loro forma e dal settore di politica comunitaria al quale appartengono, saranno inserite nel programma quadro, con la funzione di sostenere altre politiche comunitarie e gli obiettivi di altri capitoli del Trattato di Maastricht.

### 2.3. Competitività

2.3.1. Il Comitato ritiene che la ricerca finalizzata a conseguire la competitività nella Comunità e nei mercati globali richieda e meriti maggiori risorse a livello comunitario rispetto a quanto sinora previsto nei programmi quadro.

2.3.2. Il parere del Comitato del 27 novembre 1991<sup>(1)</sup> sulla Comunicazione della Commissione riguardante la politica industriale in un contesto aperto e concorrenziale [doc. COM(90) 556 def.] sottolineava che «la competitività tecnologica dell'industria europea ha un ruolo chiave ed è decisiva per la capacità delle imprese

europee di affermarsi sui mercati mondiali». Aggiungeva che «le misure dirette a migliorare la competitività devono non già limitarsi ad alcuni settori a tecnologia avanzata, bensì riguardare al tempo stesso anche le tecnologie di carattere più ampio» (punto 3.4.1).

2.3.3. La qualità dei prodotti e dei sistemi di fabbricazione in grado di soddisfare i bisogni esistenti ed emergenti dei consumatori costituisce la chiave della competitività. Il documento di lavoro riserva una grande attenzione alla R&ST per la qualità dei prodotti e delle produzioni. Uno degli obiettivi generali dichiarati nella prima azione proposta è quello di contribuire con la scienza e la tecnologia a soddisfare i bisogni della società, e vi sono indicazioni circa l'attenzione riservata a tali bisogni nel quadro di alcuni temi di ricerca. Tuttavia, l'identificazione dei bisogni quale opportunità di mercato non è sufficientemente sottolineata: in particolare, la misura di sostegno trasversale — azioni di studio ed esplorative — non sembra occuparsi con sufficiente attenzione della ricerca volta ad identificare ed analizzare le opportunità di mercato che nascono dai bisogni esistenti ed emergenti dei cittadini europei.

2.3.4. Una più rapida diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca, attraverso la riduzione dei tempi che intercorrono tra la ricerca e la commercializzazione, assume ora, in una realtà di imprese «globali», un'importanza ancora maggiore rispetto a quella che essa aveva quando il Comitato richiamava l'attenzione sull'argomento nei precedenti pareri.

2.3.5. Un elemento essenziale delle politiche comuni della Comunità, l'offerta di maggiori opportunità di occupazione ai cittadini europei, merita una maggiore enfasi ed attenzione rispetto a quanta ve ne dedichi la Commissione sia nella Comunicazione sia nel documento di lavoro.

2.3.6. Nel 1986, nel parere sul secondo programma di lavoro del 27 novembre 1986<sup>(2)</sup> il Comitato affermava chiaramente la sua posizione:

«Il rafforzamento della base scientifica e tecnologica dell'industria europea e lo sviluppo della sua competitività internazionale costituiscono gli obiettivi principali della strategia di ricerca e sviluppo tecnologico, ma per converso sono soltanto un elemento della realizzazione di un'Europa che risulti migliore per i propri cittadini. Ciò richiede, essenzialmente, maggiori possibilità di occupazione e una migliore qualità della vita per i cittadini della Comunità» (punto 1.1).

2.3.7. Dal 1986 il problema della disoccupazione si è acuito anziché essersi alleviato. La globalizzazione delle imprese industriali, la riorganizzazione del sistema

<sup>(1)</sup> GU n. C 40 del 17. 2. 1992, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU n. C 333 del 29. 12. 1986, pagg. 45-54.

di produzione e l'attuale approccio che incoraggia l'applicazione di nuove tecnologie al fine di migliorare la produttività in vista della competitività nei mercati globali, sono fattori che possono aggravare i problemi della disoccupazione in Europa, se non accompagnati da uno sforzo permanente di maggiore qualificazione delle risorse umane e di creazione di nuovi prodotti concepiti in risposta a bisogni già esistenti. Le applicazioni delle innovazioni tecnologiche ai prodotti potrebbero creare nuovi mercati e conseguentemente occupazione, tanto più se si considerano le opportunità offerte dal mercato unico europeo. Si auspica un impegno nella ricerca per individuare i bisogni emergenti e futuri. Analogamente, il potenziale di R&ST per la fornitura ed il miglioramento dei servizi potrebbe essere sfruttato in modo più efficace.

2.3.8. Sarebbe opportuno che la Commissione tornasse al documento di discussione che precedeva la proposta del terzo programma quadro, Un quadro per azioni comunitarie di R&S negli anni 1990 [doc. SEC(89) 675/5] il cui paragrafo 25 offre una buona base per impostare programmi scientifici e tecnologici per la società. Vi si afferma che:

«Un altro aspetto che avrà implicazioni di lunga portata per la politica di RS&T negli anni '90 è la crescente esigenza di contatti più stretti e di una maggiore interazione tra 'i consumatori' e i 'produttori' di tecnologie (ossia tra la comunità scientifica e quella industriale). L'introduzione di più rapidi cambiamenti nella scienza e nella tecnologia fornirà nuove possibilità di migliorare la qualità della vita e di ampliare la libertà personale, creando nuovi e migliori metodi di soddisfare le esigenze dei consumatori e di risolvere i problemi della società. Ma la RS&T può anche creare nuove fonti di apprensione — da una sempre maggior presa di coscienza degli effetti sull'ambiente a preoccupazioni sul carattere privato delle informazioni personali; preoccupazioni dal punto di vista etico sulle possibilità che la biotecnologia apre, a timori all'impatto delle nuove tecnologie sull'occupazione e la sicurezza.

Qualora si vogliano conseguire appieno i vantaggi dei progressi nella RS&T, sarà sempre più indispensabile garantire che i produttori siano in grado di far fronte con rapidità ed efficienza alle esigenze e alle preoccupazioni dei consumatori, e che i consumatori siano più informati sulle potenziali implicazioni dei nuovi sviluppi.»

2.3.9. Lavoro e occupazione costituiscono la base del nostro modo di vita. Oltre a preoccuparsi della riduzione delle opportunità di lavoro, la programmazione della

ricerca comunitaria dovrebbe proporre di studiare l'evoluzione che si sta sviluppando al riguardo nella nostra società nonché le sue implicazioni. I diversi bisogni nel settore dell'istruzione e della formazione costituiscono un'urgente priorità di ricerca per migliorare le qualifiche e divulgare la cultura scientifica e tecnica. L'istruzione e la formazione potrebbero agevolmente costituire una sezione separata nelle azioni del programma quadro.

2.3.10. Un'eccessiva concentrazione della R&ST sull'accelerazione della produzione di nuovi modelli potrebbe risultare controproducente per la crescita dei mercati esistenti e per l'occupazione.

2.3.11. Ciò che è tecnologicamente possibile ed economicamente auspicabile in termini di miglioramento del tenore di vita per alcuni, può, in ultima analisi, non essere socialmente e culturalmente accettabile. L'attuale programma quadro globale dovrebbe comprendere la ricerca volta a individuare i modi per conciliare i due obiettivi: conseguire la competitività dei mercati mondiali e raggiungere una qualità di vita accettabile per i cittadini europei. Il Comitato ritiene che sia necessaria una ricerca e sviluppo finalizzati a migliorare la competitività del sistema economico industriale occupazionale comunitario, ad esempio per quanto riguarda l'adeguamento e la riconversione degli attuali stabilimenti di fabbricazione, gli strumenti di produzione e la loro capacità di conseguire la competitività senza tagliare l'occupazione. Particolare attenzione va inoltre accordata alla riconversione da attuarsi contemporaneamente sul piano tecnico e su quello organizzativo. A tale proposito occorre sviluppare programmi modello in grado di delineare punti di contatto; grazie a tali programmi, va attuato il trasferimento dei risultati della ricerca per una produzione orientata al consumo.

## 2.4. *Qualità della vita*

2.4.1. Il Comitato accoglie favorevolmente l'impegno per la qualità della vita, espresso nel documento di lavoro, e che costituisce uno dei due principali obiettivi interdipendenti, come pure l'impegno della scienza e della tecnologia di contribuire a soddisfare i bisogni della società, obiettivo generale della prima azione del quarto programma quadro proposto. Il Comitato chiede con insistenza che venga rivolta una particolare attenzione alla RS&T per la qualità della vita, necessaria affinché questa emerga dalla situazione di sottosviluppo in cui ha sinora giaciuto nei programmi di ricerca scientifica della Comunità. Ciò richiederà un approccio innovativo e multidisciplinare, come indica il documento di lavoro nel quadro dei temi di ricerca 16 «Scienza e tecnologia per un nuovo insediamento urbano» e 18 «Scienza e tecnologia per la lotta contro

l'esclusione sociale», inerenti alla prima azione. Il Comitato raccomanda che la proposta definitiva indichi riferimenti più decisi e numerosi a questo approccio innovativo e multidisciplinare nonché al suo ampliamento ad altri temi. Occorre insistere sull'importanza della qualità della società europea quale cultura civile, e sulla qualità sociale della vita dei cittadini europei.

2.4.2. Un esempio specifico in cui un approccio multidisciplinare ed innovativo può essere chiamato in causa (come per l'habitat urbano) è l'habitat rurale, ma il riferimento all'habitat rurale, come appare nel tema 26 «Agricoltura, silvicoltura e sviluppo rurale» risulta molto meno ampio. Occorre porvi rimedio nella proposta definitiva.

2.4.3. La preoccupazione per la qualità della vita dei cittadini europei è importante e lodevole in sé ed offre altresì opportunità commerciali ed una possibile nicchia di mercato in cui l'Europa potrebbe sviluppare un vantaggio competitivo. Le ripercussioni indotte dall'investimento nella R&ST militare, di cui tanto si parla, potrebbero essere sostituite in Europa con quelle derivanti dall'investimento in una ricerca socialmente utile e sulla qualità della vita.

2.4.4. Si dovrebbe riservare una maggiore attenzione alla ricerca del potenziale della RS&T per mantenere e migliorare la qualità della vita e le relative opportunità di mercato. Analogamente, l'utilizzo sociale della tecnologia sembra offrire vaste opportunità per nuovi mercati nella Comunità europea. Le scienze ambientali e della vita detengono anch'esse un notevole potenziale. La ricerca su tali argomenti merita la massima priorità nel programma quadro.

## 2.5. Sussidiarietà

2.5.1. Come afferma la Commissione al paragrafo 94 del documento «La ricerca dopo Maastricht», «il Consiglio europeo di Maastricht ha stabilito per l'azione comunitaria un principio guida: il principio della sussidiarietà». La Commissione ne discute l'applicazione all'interno dei programmi di R&ST comunitari ai paragrafi 93-102 del documento «La ricerca dopo Maastricht».

2.5.2. Da un lato si teme che la Commissione possa essere riluttante a perdere la propria autorità e vi è la preoccupazione che la RS&T comunitaria divenga troppo burocratica, dall'altro occorre considerare i difetti di un approccio a «annaffiatoio» ed il pericolo che gli Stati membri utilizzino i loro bilanci senza integrazione allo sforzo comunitario. Per applicare in modo efficace il principio della sussidiarietà si dovrebbero incoraggiare gli Stati membri a collaborare e coordinare le loro attività di ricerca.

2.5.3. La Commissione sembra avere seguito le richieste del Comitato formulate nel parere sulla proposta relativa al terzo programma quadro:

«A parere del Comitato occorre che la Commissione definisca chiaramente ciò che essa intende per principio di sussidiarietà e che elabori una serie di parametri per la valutazione delle proposte di programma» (punto 5.11).

2.5.4. Il Comitato ritiene che occorranza ulteriori discussioni sia sulla formulazione generale, sia sulla questione specifica affrontata dalla Commissione circa «il livello di articolazione — programma, sub-programma, progetto — che occorre prendere in considerazione per stabilire se vi sono gli estremi per applicare il principio della sussidiarietà». Il paragrafo 99 della Comunicazione della Commissione conclude che si tratta del progetto «considerato come parte di un'azione complessa».

2.5.5. Si può affermare che il principio della sussidiarietà abbia iniziato il suo cammino verso la posizione che attualmente occupa nella politica comunitaria nel momento in cui Altiero Spinelli ed il Parlamento europeo gli hanno attribuito un ruolo centrale nel progetto di Trattato sull'Unione europea (1984).

2.5.6. Il principio della sussidiarietà è stato sviluppato e perfezionato nel corso degli anni. Il Comitato ritiene fondamentale che siano affermate le implicazioni di tale principio in senso sia restrittivo sia estensivo. Le responsabilità e le azioni dovrebbero essere intraprese al livello quanto più decentralizzato possibile, compatibilmente con la loro reale efficacia. Tale concetto è affermato all'articolo 3 B del Trattato di Maastricht, i cui paragrafi 1 e 2 recitano quanto segue:

«La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente Trattato. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario.»

2.5.6.1. Analogamente, laddove un certo livello non disponga delle competenze e delle risorse necessarie per ottenere risultati soddisfacenti, la responsabilità dovrebbe essere trasferita al livello immediatamente superiore che detiene tali competenze. Quest'ultimo aspetto positivo del principio della sussidiarietà giustifica il riferimento al criterio delle «dimensioni» di cui all'articolo 3 B del Trattato di Maastricht, secondo cui la mancanza di risorse per la ricerca al livello inferiore delle regioni o degli Stati membri può essere sopperita al livello superiore della Comunità.

2.5.7. Applicando il principio della sussidiarietà per determinare il livello di competenza adeguato nella R&ST comunitaria, il livello di articolazione suggerito dalla Commissione nel paragrafo 99 «La ricerca dopo

Maastricht» ed applicato nel documento di lavoro, è troppo basso. I criteri sono definiti «a motivo delle dimensioni o degli effetti». Il livello di articolazione della Commissione è quello in cui «considerato come parte di un'azione complessa, il progetto può avere le caratteristiche richieste» (paragrafo 99). Questo sembra essere il livello di dimensione adeguato. Gli effetti tuttavia sono correlati agli obiettivi dell'azione di RS&T e per tale motivo il progetto risulta avere un livello di articolazione troppo basso. Per valutare l'attuazione in funzione degli obiettivi occorre una valutazione ad un livello più elevato rispetto a quello del progetto stesso. Il criterio dovrebbe quindi essere: «a motivo degli effetti del sub-programma proposto, l'azione proposta possa essere realizzata meglio a livello comunitario».

## 2.6. Coesione economica e sociale

2.6.1. L'impostazione adottata dal Comitato nel parere sulla proposta del terzo programma trova riscontro in quella assunta dal Trattato di Maastricht.

2.6.2. Il Comitato concorda con la posizione della Commissione esplicitata al paragrafo 111 della «Ricerca dopo Maastricht» secondo cui «coesione e competitività non si escludono a vicenda, ma, al contrario, sono complementari. La loro sinergia dev'essere sfruttata meglio». Il Comitato segnala tuttavia che gli articoli 130 A e 130 B del Trattato di Maastricht si applicano a tutte le attività e non si limitano alla diffusione, all'accesso alle tecnologie ed alla mobilità. Ciò richiede una revisione della proposta definitiva.

2.6.3. Il programma relativo al capitale umano ed alla mobilità, deciso nell'ambito del terzo programma quadro<sup>(1)</sup> contenente disposizioni specifiche per promuovere la coesione e ridurre gli effetti della perifericità, è un'iniziativa che dovrebbe essere sviluppata nell'ambito della quarta azione del quarto programma quadro.

2.6.4. Le azioni del quarto programma quadro dovrebbero tener conto delle conclusioni della relazione «Valutazione dell'impatto del programma quadro comunitario per la ricerca e lo sviluppo tecnologico sulla coesione economica e sociale» (Monitor-Spear n. 18).

Il comitato di valutazione che ha predisposto la relazione, ritiene, per diversi importanti aspetti, che occorra rafforzare il contributo del programma quadro all'obiettivo della coesione, il che implica:

- coinvolgere le piccole e medie imprese (PMI), in particolare quelle ubicate nelle regioni meno favorite;

- promuovere il coinvolgimento di scienziati provenienti dalle regioni meno favorite ed incoraggiare una nuova generazione di giovani scienziati;
- diffondere e promuovere l'utilizzo commerciale dei risultati della R&S, anche a mezzo dei mass media;
- definire il livello e l'applicabilità dei programmi previsti nell'ambito del programma quadro in relazione alle capacità ed agli interessi di tutte le regioni, comprese quelle meno favorite;
- divulgare il programma quadro, fornire informazioni sulle scadenze, assistenza per trovare nuovi partner, statistiche sui contratti del programma quadro e dati relativi all'impatto dei programmi sulla coesione;
- la burocrazia costituisce un problema particolare: rappresenta un ostacolo per le regioni meno favorite e dev'essere snellita. I tempi sono lunghi (ad esempio per sbloccare i fondi) e sono necessari sostanziali miglioramenti in tal senso. Guide, annunci ufficiali ed altri documenti di questo tipo tendono ad essere molto lunghi per cui difficilmente i non esperti trovano le informazioni di cui hanno bisogno<sup>(2)</sup>.

2.6.5. Nel programmare le modalità secondo cui il quarto programma contribuirà alla coesione economica e sociale, occorrerebbe prendere in considerazione i risultati dei diversi progetti di ricerca conclusi in materia nell'ambito del programma Monitor.

2.6.6. È necessario promuovere il coordinamento delle attività dei fondi strutturali e le iniziative di ricerca condotte nell'ambito del quarto programma quadro.

## 3. Portata e contenuto del quarto programma quadro

3.1. Essa è stata determinata sulla base di una delle principali nuove disposizioni di R&ST introdotte nel Trattato di Maastricht, ossia l'articolo 130 F, paragrafo 3. Secondo tale disposizione il programma quadro deve includere tutte le azioni nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico coperte dal Trattato, comprese le azioni dimostrative.

3.2. Il documento di lavoro della Commissione toglie ogni ambiguità circa le azioni che compongono il programma quadro. A tale scopo l'Allegato II del documento di lavoro è strutturato secondo le quattro azioni descritte all'articolo 130 G sia dell'Atto Unico che del Trattato di Maastricht. Esse sono:

- «a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrativi, promuovendo la

<sup>(1)</sup> GU n. L 107 del 24. 4. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> EUR 13994 EN, pag. 7.

cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università;

- b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
- c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari;
- d) impulso alla formazione ed alla mobilità dei ricercatori nella Comunità.»

### 3.3. Osservazioni di ordine generale

3.3.1. Il Comitato sostiene con vigore l'accento posto sul coordinamento tra la politica di R&ST degli Stati membri e quella comunitaria, al fine di garantire, in accordo con il principio della sussidiarietà, la coerenza reciproca tra le politiche di R&ST nazionali e la politica comunitaria.

3.3.1.1. Il Comitato ritiene tuttavia essenziale tenere sotto il più stretto controllo la burocrazia inevitabilmente associata alle vaste responsabilità di coordinamento, onde evitare che si producano ripercussioni negative sull'innovazione e l'iniziativa.

3.3.2. Il documento di lavoro, conformemente alle disposizioni del Trattato di Maastricht, afferma che l'aspetto centrale del quarto programma quadro è costituito dalle azioni di R&ST collegate direttamente all'attuazione delle politiche comuni della Comunità. Il Comitato sottolinea che sono incluse tutte le politiche comuni.

3.3.3. Il ruolo strategico delle tecnologie generiche nell'economia industriale costituisce un importante aspetto del programma quadro, come previsto nel documento di lavoro.

3.3.4. L'approccio dall'alto al basso e quello dal basso all'alto, complementari tra loro, descritti nel documento di lavoro, concordano con la raccomandazione espressa dal Comitato nel parere sul terzo programma quadro (punto 3.3).

3.3.5. Nel suddetto parere il Comitato raccomandava inoltre un più stretto coordinamento con l'Eureka e «che, in sede di elaborazione dei programmi d'utilizzazione che dovrebbero corredare le proposte di programmi, si tenga conto con maggior frequenza dell'Eureka» (punto 12.3). Nel documento di lavoro, la sintesi introduttiva alla prima azione del quarto programma quadro indica che «il programma Eureka può contribuire alla realizzazione di» (...) «attività nel settore delle tecnologie prioritarie» (pagina 20). Già nel parere sul secondo programma quadro il Comitato aveva richiamato l'attenzione sull'importanza di considerare l'Eureka e le azioni di R&ST del programma quadro come complementari.

3.3.6. Un successivo capitolo del presente parere chiede che venga rivolta una particolare attenzione alle PMI, al loro potenziale ed alle loro esigenze. Al fine di «concentrare notevoli risorse su obiettivi precisi proposti spontaneamente dalle imprese» (punto 18 della relazione introduttiva), occorre considerare attentamente due fattori che impediscono l'accesso delle PMI al sostegno ed alla ricerca, ossia l'incapacità di concepire un programma di ricerca che risponda ai problemi di mercato, e l'inadeguatezza del personale e delle risorse finanziarie per condurre azioni di ricerca e garantire lo sviluppo dei risultati. Il finanziamento speciale previsto per le PMI nell'ambito della terza azione del quarto programma quadro proposto è estremamente importante. L'esperienza del programma Craft è di grande rilevanza.

### 3.4. Ricerca scientifica economica e sociale

3.4.1. Nel parere sulla proposta relativa al terzo programma quadro, il Comitato raccomandava vivamente un programma sulla ricerca sociale, e dedicava un capitolo del parere alla «necessità d'una ricerca sociale» (vedi sezione 4 del parere).

3.4.2. Il Comitato accoglie l'impegno della Commissione a favore della ricerca sociale nel quarto programma quadro proposto, impegno affermato nel documento di lavoro ed in altre comunicazioni. Il Comitato ritiene che l'attuale formulazione del documento di lavoro, in cui un elemento di ricerca scientifica sociale è implicitamente contenuto, debba essere modificata affinché l'elemento sociale e scientifico sia espressamente affermato nella proposta definitiva, anche perché ciò si pone in linea con l'attuale preoccupazione di esplicitare, in tutte le proposte della Commissione, gli aspetti che riguardano i cittadini europei.

3.4.3. Il quarto programma quadro dovrebbe contenere un tema centrale dedicato alle scienze sociali, intitolato «Ricerca economica e sociale». La denominazione «economica e sociale» dovrebbe essere utilizzata (da preferirsi al più sintetico «socioeconomica») sia in ragione della prospettiva multidisciplinare che questa indica, sia perché «economica e sociale» meglio si confà alla portata del quarto programma quadro quale è definita nel Trattato di Maastricht.

3.4.4. Con le nuove dimensioni introdotte dal Trattato di Maastricht per la R&ST comunitaria, altri capitoli del Trattato accrescono il bisogno di ricerca sociale.

3.4.5. Per costruire una sinergia fondata sulle diversità all'interno di una comune tradizione culturale, occorre possedere una conoscenza empirica ed una comprensione dei modelli culturali, dei valori, degli atteggiamenti e degli schemi di comportamento. A livello teorico, i concetti di identità nazionale, le relazioni

tra minoranza e maggioranza e l'immagine che ogni membro ha degli altri, sono fondamentali per realizzare le aspirazioni del « Trattato sull'Unione europea ».

3.4.6. La sussidiarietà è una forma di organizzazione sociale umana. La pianificazione in questo settore potrebbe trarre beneficio dagli insegnamenti delle scienze politiche e sociali.

3.4.7. L'efficacia della valorizzazione dei programmi comunitari di R&ST potrebbe essere migliorata attraverso studi approfonditi degli schemi di comportamento e degli atteggiamenti soggiacenti. Ciò è stato ad esempio riconosciuto nel programma ambiente<sup>(1)</sup> nel contesto del terzo programma quadro. Anche le scienze economiche e sociali sono comprese nel programma « Capitale umano e mobilità » del terzo programma quadro. Il programma di scienze sociali COST, lanciato ufficialmente nel novembre 1991, sembra aver registrato uno sviluppo molto rapido e soddisfacente.

3.4.8. Le azioni di ricerca scientifica economica e sociale dovrebbero fare parte delle misure trasversali di sostegno come le altre cinque azioni elencate sotto tale titolo nell'Allegato II del documento COM(92) 406 def. Occorrerebbe indicare specificatamente l'inclusione della ricerca scientifica e sociale tra le attività di studio e attività esplorative. Le azioni di ricerca scientifica economica e sociale vanno poste in stretta relazione tematica con i programmi dimostrativi, di ricerca e sviluppo che costituiscono la prima azione. In tal modo, i suddetti programmi possono contribuire a migliorare l'impiego del potenziale innovativo, insito nella scienza e nella tecnica, nell'interesse della Comunità europea e dei suoi cittadini.

### 3.5. Piccole e medie imprese

3.5.1. I precedenti programmi quadro hanno mostrato interesse verso i problemi che incontrano le PMI nell'accesso e nello sfruttamento dei risultati della R&ST comunitaria. Il predetto interesse non ha prodotto però programmi, strumenti e risorse adeguate per un'effettiva partecipazione delle PMI ai progetti di ricerca ed allo sfruttamento dei risultati.

È opportuno prevedere un « Fondo di valorizzazione che offra alle PMI un pacchetto integrato di sostegni che comprenda:

- la preparazione della proposta,
- la preparazione del contratto,
- l'esecuzione del progetto,
- le fasi successive alla ricerca inerenti a la valorizza-

zione dei risultati acquisiti; la diffusione, l'applicazione e lo sfruttamento dei medesimi.

3.5.2. Il fondo speciale di assistenza alle PMI inteso ad aiutarle nel passaggio dalla scoperta allo sfruttamento commerciale, di cui al paragrafo 125 della « Ricerca dopo Maastricht », e riportato nel documento di lavoro sotto la terza azione, costituisce una lodevole iniziativa. Occorrerà occuparsi delle modalità concrete di attuazione.

3.5.3. Oltre alla generale realizzazione dell'impegno per la coesione nella R&ST, con particolare riferimento alle PMI negli Stati membri dell'Obiettivo 1, occorrerebbe esaminare in modo più approfondito il potenziale dei fondi strutturali per lo sviluppo della capacità di ricerca e sviluppo tecnologico delle PMI, al fine di perfezionarlo. Occorrerebbe inoltre studiare i criteri di utilizzo dei fondi strutturali e l'obbligo per gli Stati membri di aderire ai principi che governano l'attuazione ed il funzionamento dei fondi strutturali.

3.5.4. Gli esperimenti condotti negli Stati Uniti ed in Giappone per promuovere la capacità di R&ST delle piccole imprese dovrebbero formare oggetto di un'analisi onde estrapolarne conoscenze ed esperienze trasferibili.

3.5.5. Il Comitato appoggia pienamente le misure intese ad incentivare la partecipazione delle PMI ai programmi comunitari e in particolare il rafforzamento dei programmi Bottom-Up quali il subprogramma Craft, condotto nell'ambito del programma Brite/Euram<sup>(2)</sup> l'ampliamento dei contributi di fattibilità a più programmi, lo snellimento delle procedure amministrative, ed auspica l'individuazione di nuove misure quali l'introduzione dei meccanismi volti ad attivare rapporti di collaborazione tra grandi e piccole imprese e tra queste ultime e l'università attraverso canali privilegiati di valutazione o di maggiore finanziamento.

3.5.6. Il potenziale ed i successi delle PMI nella creazione di opportunità di occupazione e nella capacità innovativa sono stati chiaramente dimostrati all'interno della Comunità e altrove. Dovrebbero essere utilizzati tutti i mezzi adeguati offerti dai programmi comunitari per consentire loro di trarre vantaggio dai risultati dell'innovazione e della ricerca effettuate nei settori pubblici o privati che godono di più alti finanziamenti. Al fine di stimolare la R&ST delle PMI, occorrerebbe un fondo di sostegno alle PMI che corrisponda all'iniziativa di tipo Eureka di cui nella prima azione proposta.

<sup>(1)</sup> GU n. L 192 del 16. 7. 1991, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1991, pag. 18.

3.6. Prima azione: attuazione dei programmi dimostrativi, di ricerca e di sviluppo tecnologico, mediante l'incentivazione della cooperazione con e tra imprese, centri di ricerca ed università.

3.6.1. Gli obiettivi indicati sono quelli del quarto programma quadro e, in quanto tali, sono sostenuti dal Comitato.

3.6.2. Il quadro tematico è un utile strumento di presentazione. Nella pratica, tuttavia, ha generato un lungo elenco di temi senza alcuna indicazione circa le priorità della Commissione e, di conseguenza, è al momento impossibile fornire informazioni sulla dotazione finanziaria.

3.6.3. Visto l'elevato numero di temi, e considerata l'urgenza del presente parere d'iniziativa affinché possa influire sul processo di consultazione interistituzionale, il Comitato, in questa fase, non formulerà osservazioni sui singoli temi proposti.

3.6.4. Le priorità dipendono dai principi e da queste derivano le strategie. I principi del Comitato, relativamente al programma quadro, sono stati delineati sopra. In questo capitolo del parere figurano talune osservazioni sui temi presentati dalla Commissione all'Allegato II del documento di lavoro, ed indicazioni sull'importanza che il Comitato attribuisce ad alcuni settori di R&ST.

3.6.5. Il Comitato chiede che venga accordata priorità alla ricerca che conduce ad applicazioni industriali.

3.6.6. Tra i criteri positivi per la scelta dei settori della R&ST vi sono la capacità della ricerca di generare occupazione; i settori ad alta tecnologia e a bassa intensità di capitale; la ricerca che favorisce il coordinamento con le PMI; la ricerca che rafforza l'esperienza e la competenza europea; la ricerca che crea posti di lavoro per giovani ricercatori.

3.6.7. Oltre a questi criteri vi sono quelli derivanti dalla necessità di concentrare le risorse sulla R&ST a sostegno delle politiche comuni della Comunità intese a soddisfare i bisogni della società.

3.6.8. Nel valutare le proposte per azioni di ricerca, occorre garantire che la ricerca sia nell'interesse della Comunità e sia rivolta principalmente a creare occupazione all'interno della Comunità.

3.6.9. Tecnologia dell'informazione e della comunicazione

3.6.9.1. Dal contenuto globale non emergono collegamenti tra le azioni di ricerca previste sotto i diversi temi. Occorrerebbe promuovere lo scambio di informazioni ed il coordinamento della ricerca dovrebbe essere

incentrato su un particolare tipo di applicazioni, quali il trasporto ed i sistemi di scambio di informazioni.

3.6.9.2. Agevolare lo scambio ed il trasferimento di tecnologia risulta possibile in particolare nel settore del software. Questo si rivela essere una parte integrante o un'esigenza connessa ad altre sezioni della prima azione, il che gli conferisce un ruolo importante nella pianificazione della R&ST.

3.6.9.3. Un obiettivo prioritario per la definizione del programma sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni dovrebbe essere quello di selezionare degli opportuni contenuti tematici che derivino dall'incontro delle esigenze dei produttori di «information technology» con quelle degli utilizzatori al fine di meglio rispondere ai bisogni della società.

3.6.9.4. La continuità con le attività di ricerca del terzo programma quadro comporta un'elevata priorità per le tecnologie dell'immagine e le comunicazioni avanzate, ma occorrerebbe una valutazione della ricerca sinora condotta e della probabile domanda del mercato.

3.6.9.5. Deve essere sottolineata l'importanza centrale dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché la necessità di una strategia globale nel settore. È necessario prevedere un coordinamento, ed una supervisione globale consentirebbe di verificare la completezza del programma proposto: è ad esempio inclusa la trazione elettrica? Questo settore di ricerca merita maggiore attenzione e coordinamento, e, di fatto, tutte le azioni di ricerca nel settore dei trasporti potrebbero essere raggruppate in una sezione del programma quadro.

### 3.6.10. Tecnologie industriali

3.6.10.1. In termini generali non si potrà conseguire la competitività nelle singole industrie senza un progresso globale nelle conoscenze e la loro rapida valorizzazione. Ciò conferisce importanza al tema «Tecnologie avanzate di produzione (AMT)». Si ribadiscono qui le osservazioni già formulate in merito alle relazioni tra le tecnologie avanzate di produzione e l'occupazione (punto 2.3.7). La ricerca intesa a migliorare la qualità e ad accelerare la commercializzazione costituisce una priorità elevata. Occorrerebbe intraprendere delle ricerche per esplorare la possibilità di ridurre i costi senza ridurre l'occupazione attraverso una migliore interfaccia tra le competenze umane e la tecnologia.

3.6.10.2. Tale interfaccia dovrebbe rivestire un'alta priorità nella R&ST per le ragioni sopra menzionate e poiché, in mancanza di un'efficace interfaccia, si riducono i vantaggi economici derivanti dal progresso tecnologico.

3.6.10.3. I temi 16, 17 e 18 rappresentano iniziative altamente auspicabili per ridurre il divario attualmente

esistente nella R&ST comunitaria. L'impostazione multidisciplinare qui prevista, costituisce un'importante innovazione, e gli obiettivi dei tre temi sono encomiabili. Tali temi non si inseriscono agevolmente soltanto sotto il titolo «Tecnologie industriali» e ad essi fa chiaramente riferimento l'attività di ricerca proposta per altri settori: essi dovrebbero quindi venire raggruppati onde ottenere una maggiore multidisciplinarietà e sinergia, e sottolineare l'interazione piuttosto che l'analisi dell'impatto.

3.6.10.4. I temi proposti non sembrano illustrare in modo adeguato le disposizioni che figurano nel Trattato di Maastricht secondo cui il programma quadro dovrebbe comprendere le attività di R&ST direttamente collegate all'attuazione delle politiche comuni della Comunità (3.3.2). Le tecnologie industriali relative alla politica agricola, ad esempio quelle per la trasformazione dei prodotti alimentari, non costituiscono un punto centrale della ricerca in questo settore, come invece dovrebbero per completare i temi 26, sopra menzionato, e 29 «Pesca ed agricoltura» nella sezione «Scienze e tecnologie della vita».

3.6.10.5. Il documento di lavoro, nella prima azione, prevede come dodicesimo tema alla voce «tecnologie industriali» il tema «produzione centrata sull'uomo». Il testo dovrebbe contenere un riferimento all'importanza della ricerca sull'interfaccia uomo-tecnologia. La ricerca comunitaria nel quadro del programma Monitor<sup>(1)</sup> ha messo in luce il valore dell'interfaccia per la produttività e la competitività sia per i sistemi produttivi che per le capacità strategiche delle imprese industriali.

### 3.6.11. Ambiente

3.6.11.1. L'impatto dell'attività umana sull'ambiente in generale e in aspetti specifici è un problema di gravi dimensioni. Oltre a sottolineare il «cambiamento globale» di cui al tema 19, occorre prestare maggiore attenzione alla valutazione degli effetti delle attività umane in settori quali le risorse idriche, i rischi industriali ed i sistemi di trasporto.

3.6.11.2. La disponibilità di riserve idriche è di tale importanza per i cittadini europei che merita una maggiore considerazione ed una più ampia riflessione nel tema 19. La tutela delle risorse idriche è un problema di portata continentale, che richiede l'elaborazione di una politica d'informazione scientifica di base, a livello europeo, sulle norme e i criteri. La loro ampia accettazione in Europa, insieme alla necessità di un loro ulteriore sviluppo, richiedono una più approfondita ricerca scientifica ed una maggiore conoscenza degli atteggiamenti e dei comportamenti sociali al riguardo. La gestione ed il controllo delle acque meritano attenzione.

3.6.11.3. Il tema 20 «Qualità dell'ambiente e salute umana», di fondamentale importanza, dev'essere ampliato onde comprendere le attività umane, i problemi connessi alla salute dell'uomo — ad esempio l'alimentazione — e la ricerca intesa ad individuare comportamenti umani alla base, come previsto dalla sezione III del terzo programma quadro sull'ambiente.

3.6.11.4. Il tema 22 «Tecnologie innovative e infrastrutture per la ricerca marina e polare» comprende presumibilmente la vita marina e ciò dovrebbe essere esplicitato, e dovrebbe essere precisata la responsabilità per la R&ST nelle politiche comuni della Comunità. Sarebbe necessario uno stretto coordinamento tra i temi 22 e 29.

3.6.11.5. La sezione relativa all'ambiente, nella formulazione attuale, non sembra essere stata scritta tenendo in sufficiente considerazione il nuovo e globale campo di applicazione della R&ST definito dal Trattato di Maastricht.

3.6.11.6. La ricerca in materia di educazione ambientale ed il potenziale di comunicazione interattiva con i cittadini non sono sufficientemente messi in rilievo in questa sezione.

3.6.11.7. La ricerca in merito ai problemi globali, specie quelli ambientali, ha bisogno di accordi internazionali coordinati. Occorre vigilare al fine di evitare doppiioni di tale ricerca nell'ambito delle azioni del programma quadro.

### 3.6.12. Scienze e tecnologie della vita

3.6.12.1. Il titolo di questa parte è troppo limitato in rapporto ai temi che include. Ad esempio i temi 26, 27, 28, 29 e 31 dovrebbero estendersi a settori molto più vasti delle «scienze e tecnologie della vita». Allo stesso modo i riferimenti allo «Sviluppo rurale» ed ai «Principali problemi sanitari in Europa» sono di tutta evidenza infelicitamente limitati a causa della ristretta prospettiva adottata. Questi due settori di estrema importanza per la R&ST dovrebbero essere ampliati e raggruppati. Come affermato al punto 2.4.2 sarebbe necessario un tema di ricerca «Nuovo habitat rurale» analogo al tema 16 sul nuovo habitat urbano.

3.6.12.2. La ricerca al servizio della riforma della politica agricola comune (PAC) dovrebbe essere intrapresa con una prospettiva più ampia e con particolare riferimento alle conseguenze sullo sviluppo rurale del programma proposto per la messa a riposo dei seminativi. Occorre incentrare l'attenzione sulla ricerca per un'alta qualità dei prodotti agricoli che sia basata sui desideri e le necessità dei consumatori.

3.6.12.3. Occorre intensificare la ricerca intesa a sviluppare un servizio meteorologico interattivo per i produttori agricoli ed integrarla con la ricerca prevista nel quadro dei temi che rientrano nella sezione «Ambiente» e negli sviluppi della sezione «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione».

3.6.12.4. Parimenti è importante includere esplicitamente nell'ambito delle scienze e tecnologie della vita

<sup>(1)</sup> GU n. L 200 del 13. 7. 1989, pag. 38.

le ricerche riguardanti le tecnologie biomediche nonché le biotecnologie in campo farmaceutico.

3.6.12.5. Occorrerebbe includere una nuova sezione riguardante le scienze e le tecnologie dell'alimentazione, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la fornitura di prodotti alimentari, compresa la sicurezza, l'accettazione da parte dei consumatori, il valore nutritivo, e le conoscenze di base. La sicurezza dei prodotti alimentari deve comprendere la valutazione del rischio (incentrandosi sia sui rischi reali sia su quelli percepiti dai consumatori), esami microbiologici preventivi, l'igiene delle attrezzature, i metodi per individuare corpi estranei non-metallici ed altri sistemi di individuazione. È necessaria la ricerca per studiare metodi di lavorazione minima e sicura. I lavori più fondamentali dovrebbero comprendere il trattamento biologico e la ricerca sulle basi molecolari della qualità del cibo.

3.6.12.6. In relazione ai temi 23 «Genomi», 24 «Genetica molecolare delle piante e biodiversità» e 25 «Industria della cellula» si richiamano le opinioni espresse dal Comitato nei relativi pareri.

### 3.6.13. Energia

3.6.13.1. L'importanza attribuita dal Comitato alle energie rinnovabili è esplicitamente sottolineata in diversi pareri. La posizione del Comitato è altrettanto chiara in merito alla costante importanza della ricerca in materia di energia nucleare e alle relative questioni di sicurezza, che deve continuare. La concentrazione su ampi progetti nel tema 32 non dovrebbe ridurre la ricerca su un impiego efficace delle energie rinnovabili in progetti di portata limitata.

3.6.13.2. I progetti di dimostrazione di cui al tema 33 «Produzione più pulita ed utilizzazione più razionale dell'energia» ed il loro stretto legame con unità di produzione capaci di sviluppo necessitano chiarimenti e attenzione.

3.6.13.3. Considerata la rapida evoluzione delle norme ambientali è essenziale che la gestione della ricerca nel settore energetico preveda un rapido feed-back per i contraenti basato su una buona comunicazione all'interno della Commissione.

3.6.13.4. In diversi pareri il Comitato ha espresso la sua preoccupazione sulla riduzione attualmente in corso dei programmi «Sicurezza nucleare» e «Protezione dalle radiazioni» e ritiene ingiustificabile qualsiasi ulteriore riduzione dei programmi come previsto al quarto programma quadro.

### 3.6.14. Scienza e tecnologia per la società e qualità della vita dei cittadini europei

3.6.14.1. Il documento di lavoro della Commissione prevede che i temi siano raggruppati nel corso dello

sviluppo della proposta. Un raggruppamento che si impone con tutta evidenza consiste nel creare, nel quadro della prima azione, un gruppo di temi separato relativo alla scienza e alla tecnologia per la società ed alla qualità della vita dei cittadini europei.

3.6.14.2. La ricerca nel quadro di questo tema avrebbe carattere multidisciplinare e concernerebbe nel contempo le scienze umane, economiche e sociali e la R&ST.

3.6.14.3. Diversi temi nell'ambito della prima azione sono alquanto marginali e situati in modo inadeguato nei gruppi in cui si trovano attualmente. Nel gruppo proposto troverebbero una posizione più consona, e dovrebbero adottare l'approccio di ricerca multidisciplinare raccomandato nei temi seguenti:

Tema 8: Scambi di informazioni tra amministrazioni da ampliare in scambio di informazioni al servizio delle politiche comuni della Comunità;

Tema 16: Scienza e tecnologia per un nuovo insediamento urbano;

Tema 18: Scienza e tecnologia per la lotta contro l'emarginazione sociale;

Tema 26: Ultima parte Sviluppo rurale.

Tre temi legati alla politica sanitaria europea:

Tema 31: Principali problemi sanitari dell'Europa

Tema 30: Sviluppo di protocolli, contiene elementi che trarrebbero beneficio da un approccio multidisciplinare;

Tema 20: Qualità dell'ambiente e salute umana, è un settore in cui l'interfaccia uomo/tecnologia è essenziale.

Sarebbe opportuno inserire in questo gruppo taluni elementi delle attività di studio e di esplorazione nell'ambito delle misure trasversali di sostegno, specie la valutazione e la previsione.

3.6.14.4. Il gruppo proposto va oltre l'impatto della tecnologia sulla qualità della vita: si incentra sull'interfaccia tecnologia, fattore umano e società. È rivolto in senso positivo al miglioramento della qualità della vita dei cittadini europei e, nell'ambito di tale processo, dovrebbe individuare nuovi mercati. Riconosce l'interazione degli aspetti umani, sociali e tecnologici ed il suo obiettivo di ricerca è una maggiore comprensione di tale interazione. Una migliore comprensione degli schemi di comportamento e di atteggiamenti, tra l'altro, dovrebbe accelerare l'innovazione ed i progressi nelle tecnologie d'informazione e comunicazione nonché un impiego più produttivo delle tecnologie industriali ed un'azione più efficace a sostegno delle politiche comuni della Comunità.

3.6.14.5. Ciò non implica che la qualità della vita e l'interfaccia scienza, tecnologia e bisogni so-

ciali debba essere esclusa da altre azioni di ricerca.

3.7. *Seconda azione: promozione della cooperazione con i paesi terzi e organizzazioni internazionali, nel settore della ricerca comunitaria, dello sviluppo tecnologico e della dimostrazione*

3.7.1. Il legame con Eureka e le sue implicazioni meritano un'attenta considerazione. La vicinanza della ricerca Eureka al mercato, è riconosciuta come un fattore positivo e considerata assai importante. Un collegamento troppo stretto o lo stanziamento di un'eccessiva quota di risorse potrebbero produrre gravi ripercussioni negative sulla cooperazione S&T con i paesi in via di sviluppo. Accordi di gestione troppo complessi potrebbero ritardare il processo di cooperazione con altri paesi industrializzati. La necessità di tener conto delle esigenze delle PMI è stata affermata nei punti 3.3.6 e 3.5.

3.7.2. Il Comitato reputa di grande rilevanza il tema 5 «Cooperazione mediante azioni COST» in quanto i vantaggi derivati dalla cooperazione sono notevoli rispetto alle risorse molto limitate.

3.7.3. Le recenti disposizioni a sostegno della partecipazione e dell'attività di ricerca da parte di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale si sono rivelate assai significative. Un analogo sostegno agli Stati membri che rientrano nell'Obiettivo 1 sarebbe un ottimo esempio di attuazione del principio della coesione di cui agli articoli 130 A e 130 B del Trattato di Maastricht.

3.7.4. Il sostegno alla ricerca ed alla diffusione dei risultati della ricerca nei paesi in via di sviluppo è estremamente importante.

3.8. *Terza azione: diffusione e ottimizzazione dei risultati delle attività nell'ambito della ricerca comunitaria dello sviluppo tecnologico e delle attività dimostrative*

3.8.1. La rilevanza che il Comitato attribuisce alla diffusione ed all'ottimizzazione dei risultati delle attività comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione è già stata menzionata in precedenti pareri.

3.8.2. I metodi per ottimizzare un'effettiva trasposizione dei risultati della ricerca sul mercato sono di estrema importanza.

3.8.3. L'interazione interdisciplinare deve essere continuata ed ampliata al fine di incrementare l'efficacia delle attività della comunità scientifica.

3.8.4. L'obiettivo del tema 3 dovrebbe essere riformulato al fine di escludere un collegamento con l'impatto della tecnologia anziché con l'interfaccia indicata nel titolo del tema. La valutazione del rischio tecnologico

dovrebbe comprendere la valutazione dei rischi reali e di quelli percepiti. La valutazione tecnologica prevista nel tema è di tale importanza, in termini di impatto, che non dovrebbe essere affidata agli Stati membri, ma dovrebbe rientrare nell'attività di ricerca della Comunità.

3.8.5. I temi 4 e 5 sono fondamentali e dovrebbero risultare utili per le PMI. Il fondo di valorizzazione delle PMI costituisce una lodevole innovazione.

3.9. *Quarta azione: stimolo alla formazione e alla mobilità dei ricercatori della Comunità*

3.9.1. Le misure di sostegno alla formazione ed alla mobilità sono essenziali per il futuro dello sviluppo scientifico e tecnologico nella Comunità.

3.9.2. Le misure intese a ridurre l'isolamento dei ricercatori nei piccoli laboratori o nelle aree periferiche della Comunità sono importanti non solo per i ricercatori ma altresì per garantire un valore aggiunto all'azione, specie per quanto concerne il suo contributo alla coesione economica e sociale.

3.9.3. L'azione dovrebbe promuovere un insieme di attività complementari da cui si spera scaturiscano delle sinergie.

3.9.4. Le misure a favore della coesione ed il sostegno allo sviluppo delle competenze degli Stati membri che rientrano nell'Obiettivo 1 sono elementi essenziali di questa azione. Il tema 4 dovrebbe essere ampliato onde agevolare la mobilità, nel breve termine, sia dei ricercatori che dei giovani laureati da formare su progetti di ricerca industriale da svolgersi nell'ambito di reti di centri di eccellenza opportunamente selezionate.

3.9.5. Il collegamento università/industria dovrebbe concentrarsi sulle azioni di formazione e di mobilità, e mirare al sostegno ed alla stimolazione reciproca fra università e laboratori.

3.9.6. Questa azione possiede un alto potenziale per gli obiettivi della seconda azione.

3.9.7. Il Comitato auspica che la quarta azione sia attuata tenendo conto del ruolo decisivo delle politiche e delle azioni concernenti il problema della disoccupazione nella Comunità.

3.10. *Misure di sostegno trasversali*

3.10.1. La relazione del documento di lavoro della Commissione presenta le misure di sostegno trasversali come «attività di preparazione, di sostegno e di promozione delle iniziative attuate nell'ambito delle quattro

azioni del programma quadro» (punto 24). Si tratta di un'importante iniziativa.

3.10.2. La formulazione dell'introduzione sembra confinare queste attività alle quattro azioni del programma quadro. Non è auspicabile limitare in tal modo la previsione, la valutazione ed il bilancio delle attività, in quanto ne risulterebbero ripercussioni negative sul contributo che le misure trasversali di sostegno apportano alla futura politica di R&ST comunitaria. Si raccomanda di modificare la procedura proposta per lo stanziamento di risorse di cui all'Allegato 1 del documento di lavoro della Commissione.

3.10.3. L'inclusione delle attività di ricerca scientifica e sociale tra le misure trasversali di sostegno è già stata vivamente raccomandata al punto 3.4.

#### 4. Aspetti finanziari

4.1. La Decisione del Consiglio del 23 aprile 1990, modificata con Decisione del 15 marzo 1993<sup>(1)</sup>, ha fissato a 6 600 milioni di ECU l'importo massimo degli stanziamenti destinati alla realizzazione del terzo programma quadro (1190-1994).

4.2. Sulla base delle prospettive finanziarie proposte nella Comunicazione del 10 marzo 1992 dal titolo «Le finanze comunitarie sino al 1997» [doc. COM(92) 2001 def.], la Commissione proponeva inizialmente di destinare un importo di 14 700 milioni di ECU all'attuazione del quarto programma quadro 1994-1998.

4.3. In seguito alle decisioni del Consiglio europeo di Edimburgo, nel corso del quale sono state definite in particolare le prospettive finanziarie per il periodo 1993-1999, la Commissione ha ora rivisto tale importo e fissato a 13 100 milioni di ECU la dotazione finanziaria del quarto programma quadro. Tale importo, che figura nel documento di lavoro adottato dalla Commissione il 21 aprile scorso [doc. COM(93) 158 def.], rappresenta il 62 % dell'importo globale inscritto nella rubrica delle prospettive finanziarie dedicata alle «Politiche interne».

4.4. Il Comitato si pronuncerà successivamente ed in modo approfondito sulla dotazione di bilancio del quarto programma quadro e sulla sua ripartizione tra le diverse azioni e campi di ricerca. E già chiaro in questa fase che in ogni caso l'importo proposto non significa un raddoppio degli stanziamenti rispetto al terzo programma quadro.

4.5. Il Comitato rammenta a tale proposito che il quarto programma quadro comprenderà in particolare attività che sono state sinora condotte e finanziate al di fuori del programma quadro, quali i progetti dimostrativi e le azioni di preparazione, di accompagnamento e di seguito (APAS).

4.6. Al fine di valutare l'effettiva ampiezza dello sforzo finanziario proposto, il Comitato sollecita la Commissione a trasmettergli le informazioni necessarie su tutte le attività sopra menzionate, la loro durata ed il finanziamento di cui attualmente dispongono.

4.7. Tenuto conto di quanto precede, il Comitato non può che prendere atto dell'importo proposto dalla Commissione senza essere convinto che questo rappresenti, in termini reali, un significativo aumento degli stanziamenti assegnati dalla Comunità alla ricerca ed allo sviluppo tecnologico.

#### 5. Osservazioni complementari

5.1. Il Comitato auspica che il quarto programma quadro mantenga lo slancio dei programmi precedenti e che entri in funzione quanto prima, considerata l'enorme importanza del suo obiettivo di rafforzare la posizione competitiva dell'industria comunitaria a livello internazionale. Purtroppo le procedure lente e complesse concordate a Maastricht per l'adozione dei futuri programmi quadro di R&ST potrebbero ritardare l'attuazione delle azioni contemplate in tale programma nonché quella di futuri programmi. Il Trattato sull'Unione europea prevede inoltre di inserire nel programma quadro tutte le attività di ricerca condotte a sostegno delle politiche comuni della Comunità, ampliandone così la portata.

5.2. Tali ritardi porrebbero le azioni di R&ST comunitarie in una posizione svantaggiosa di fronte ai concorrenti internazionali in grado di sviluppare più rapidamente i loro programmi di R&ST. Tale questione suscita una forte preoccupazione. Il Comitato ritiene che sia altamente auspicabile introdurre procedure più rapide e più flessibili per definire i programmi comunitari e di ricerca e sviluppo tecnologico, non appena se ne presenti l'opportunità.

<sup>(1)</sup> GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag 43.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1993.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

**Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione per la protezione contro l'inquinamento delle coste e acque dell'Atlantico nord-orientale<sup>(1)</sup>**

(93/C 201/16)

Il Consiglio, in data 12 febbraio 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130 S del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Ambiente, salute pubblica e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Margalef Masia, in data 4 maggio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 maggio 1993, nel corso della 306a sessione plenaria, con 93 voti favorevoli, 7 contrari e 6 astensioni, il seguente parere.

## 1. Introduzione

1.1. Una delle conseguenze principali dell'entrata in vigore dell'Atto unico è stata l'apparizione dei nuovi settori di competenza per la Comunità. Il susseguirsi degli eventi ha portato la Comunità, che nei primi anni si era occupata quasi esclusivamente di problemi attinenti agli scambi, all'agricoltura, ai trasporti e in parte al settore sociale, a confrontarsi con altri temi quali la coesione economica e sociale, le nuove tecnologie e ad affrontare con molto impegno le questioni ambientali. Gli incidenti subiti dalle petroliere in mare mettono in evidenza la necessità di contare su adeguati meccanismi di protezione dell'ambiente marino.

1.2. In tale contesto, è di capitale importanza fissare l'obbligo per le imbarcazioni che trasportano merci pericolose o inquinanti di seguire determinate rotte, fissate conformemente alle più rigorose misure di sicurezza tecnicamente possibili.

1.3. Per questo motivo, il Comitato invita gli Stati membri a concertarsi adeguatamente, secondo le procedure comunitarie e con l'aiuto della Commissione, allo scopo di presentare all'Organizzazione marittima internazionale le necessarie proposte che prevedano anche le eventuali modifiche agli strumenti giuridici internazionali (Convenzioni Solas, Marpol, ecc.).

1.4. Sarebbe più opportuno inquadrare il tema più vasto della sicurezza marittima nel parere in corso di elaborazione sul tema «Una politica comune sulla sicurezza dei mari»<sup>(2)</sup>.

## 2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato economico e sociale delle Comunità europee formula un parere favorevole alla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione per la protezione contro l'inquinamento delle coste e acque dell'Atlantico nord-orientale.

2.2. L'accordo di Lisbona viene giudicato positivamente. I vari articoli analizzano in profondità i diversi strumenti necessari al giorno d'oggi per affrontare i problemi dell'inquinamento delle acque su scala internazionale (prevenzione, pianificazione, coordinamento, soluzioni, ecc.).

2.3. In tal senso appare particolarmente indicativo il riferimento, contenuto al punto 2 della relazione, alla Risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1978 che istituisce un programma d'azione in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi in linea con gli obiettivi comunitari in materia di ambiente definiti all'articolo 130 S del Trattato CEE.

2.4. Le convenzioni internazionali sono gli strumenti adeguati per promuovere la cooperazione tra diversi paesi. Nel settore in questione, la Convenzione internazionale del 1990 sulla cooperazione, la preparazione e la lotta all'inquinamento da idrocarburi (OPRC — 90) sottolinea espressamente, all'articolo 10, l'opportunità di promuovere la cooperazione a livello regionale come azione efficace e pratica dato che l'inquinamento dei mari, specie quello accidentale, è un problema che riguarda paesi di una stessa area geografica.

2.5. L'Accordo di Lisbona completa le misure comunitarie di lotta contro l'inquinamento accidentale del

<sup>(1)</sup> GU n. C 56 del 26. 2. 1993, pag. 13.

<sup>(2)</sup> Doc. COM(93) 66 def.

mare: il Mar Baltico, il Mare del Nord e il Mediterraneo sono già tutelati da relativi strumenti giuridici (rispettivamente la Convenzione di Helsinki, l'Accordo di Bonn e la Convenzione di Barcellona) mentre tutt'oggi non esiste uno strumento di protezione dell'Atlantico settentrionale; l'Accordo di Lisbona può colmare adeguatamente tale lacuna.

2.6. L'inclusione nell'accordo delle acque territoriali marocchine rappresenta un ulteriore fattore di sicurezza marittima e di protezione in caso di incidente alla frontiera meridionale della Comunità.

2.7. Per lo stesso motivo si valuta positivamente l'inclusione degli arcipelaghi dell'Atlantico.

2.8. Le disposizioni finanziarie dell'accordo sono eque e adeguatamente ripartite.

2.9. Il Comitato propone tuttavia che il contributo volontario della Comunità sia triennale anziché annuale, al fine di garantire il corretto funzionamento del Centro internazionale.

2.10. Il Comitato raccomanda la rapida ratifica dell'accordo da parte della Comunità e degli Stati membri onde consentire l'avvio dei lavori del Centro e completare il sistema di protezione di tutte le coste e le acque europee.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1993.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Susanne TIEMANN

---

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

**Emendamento respinto**

Nel corso del dibattito è stato esaminato e respinto il seguente emendamento, che ha ricevuto più del 25% dei voti:

Sopprimere i punti 1.2, 1.3 e 1.4 e sostituire con quanto segue:

«1.2. Il CES esprime preoccupazione sul problema del trasporto sicuro di merci nocive e pericolose all'interno della Comunità. A tale riguardo, rimanda al parere elaborato in merito alla proposta di direttiva sulle condizioni minime necessarie per le navi che entrano nei porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti in colli (ottobre 1989, GU n. C 329, pag. 20) e riesaminerà la questione prossimamente nell'ambito del parere sulla comunicazione 'Una politica comune sulla sicurezza dei mari'.»

*Motivazione*

Evidente.

*Esito della votazione*

Voti favorevoli: 23, voti contrari: 61, astensioni: 2.

---

**Parere in merito:**

- alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, ed
- alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile<sup>(1)</sup>

(93/C 201/17)

Il Consiglio, in data 31 marzo 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare a Proumens, in qualità di Relatore generale, l'incarico di predisporre i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 27 maggio 1993, nel corso della 306a sessione plenaria, il seguente parere.

**1. Sintesi del parere**

1.1. Il Comitato ritiene che la relazione della Commissione al Consiglio sulla malattia di Newcastle costituisca un'importante iniziativa per la valutazione dei rischi di qualsiasi tipo che tale malattia può comportare, soprattutto negli scambi intracomunitari e nelle importazioni di pollame e uova da cova.

1.2. Le conseguenze economiche della malattia per gli allevatori sono evidenti.

1.3. Con le due modifiche, la Commissione cerca giustamente di dare la massima coerenza possibile all'impostazione delle misure già previste, basandosi sull'esperienza acquisita.

1.4. Inoltre tende a semplificare alcune procedure, ad esempio quelle amministrative.

1.5. Nonostante non sia stato consultato in merito alla sopraccitata relazione, consultazione tuttavia ancora auspicata, il Comitato ritiene che i diversi punti di detta relazione debbano formare oggetto di raccomandazioni o di chiarimenti destinati innanzi tutto agli allevatori, in particolare i piccoli allevatori, ma anche ai funzionari nazionali per aiutarli nell'espletamento dei loro compiti, soprattutto in materia di prevenzione.

**2. Considerazioni sulla relazione**

2.1. Le autorità nazionali competenti dovrebbero richiamare l'attenzione degli allevatori nelle zone di raggruppamento migratorio e nelle regioni nelle quali i piccioni selvatici sono particolarmente numerosi.

2.2. Tutti i procedimenti adeguati di fumigazione delle uova potrebbero essere indicati in un elenco di raccomandazioni.

2.3. Le autorità nazionali dovrebbero prestare particolare attenzione alle importazioni di carni fresche di volatili provenienti dai paesi nei quali la malattia di Newcastle è allo stato enzootico.

2.4. I fabbricanti di fertilizzanti che utilizzano la pollina debbono venire informati ed applicare metodi di trattamento per evitare i rischi di contaminazione.

2.5. Le autorità nazionali dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per eradicare la malattia nei piccioni selvatici, anche nelle città, pur sapendo che le soluzioni risultano di difficile applicazione.

2.6. Bisognerebbe diffondere un elenco il più completo possibile dei metodi di trattamento delle acque superficiali, dato che anch'esse presentano rischi elevati di contaminazione.

2.7. Senza soffermarsi sulla posizione adottata da tre Stati membri sulla vaccinazione (Irlanda, Danimarca e Regno Unito per l'Irlanda del Nord), occorre sottolineare che tale metodo sembra essere, in condizioni adeguate, la migliore difesa.

2.8. Per quanto riguarda i piccioni viaggiatori da competizione, il certificato di vaccinazione dev'essere rilasciato da un veterinario ufficiale o riconosciuto.

(1) GU n. C 89 del 31. 3. 1993, pagg. 8-12.

### 3. Modifiche alla Direttiva 90/539/CEE

3.1. Le modifiche della Commissione mirano a:

- riordinare i diversi testi,
- definire meglio le condizioni per l'esportazione,
- definire un calendario di controllo efficace ma meno vincolante.

Gli obiettivi, definiti nel testo della nuova direttiva, risultano assai ben individuati.

3.2. È opportuno sottolineare che la Commissione riconosce che taluni Stati membri (Irlanda, Irlanda del Nord per il Regno Unito e Danimarca) non applichino la vaccinazione. Tuttavia tale statuto particolare potrebbe venir abolito in caso di necessità.

3.2.1. La sussidiarietà continua a svolgere il proprio ruolo, ma qualora vi sia rischio di propagazione della malattia bisognerà applicare le norme comunitarie.

3.3. I controlli veterinari mensili poggiano sull'esperienza sin qui acquisita e sostituiscono nel modo migliore le procedure amministrative superflue.

3.4. In tale contesto uno Stato membro, e cioè l'Irlanda, esprime preoccupazione per il personale non veterinario che lavora al servizio degli ispettori veterinari. C'è il timore che un'applicazione letterale del testo di legge possa sopprimerne l'impiego a meno che non si trovino misure provvisorie che tengano conto dell'elevata esperienza acquisita dal personale in questione.

3.5. Infine, il fatto che i veterinari debbano segnalare alle autorità competenti i casi di malattia o anche solo di sospetta malattia non solleva tuttavia l'allevatore dalle proprie responsabilità, in particolare qualora egli stesso sospetti la presenza della malattia.

### 4. Modifiche alla Direttiva 91/494/CEE

4.1. La situazione riguardante la vaccinazione dovrà comunque venir risolta entro il 1° gennaio 1995 in base alle relazioni del Comitato veterinario permanente.

4.2. Le disposizioni del nuovo articolo 10, relative alle condizioni sanitarie delle carni di volatili da cortile importate vanno approvate senza riserva poiché proteggono gli allevatori comunitari da una concorrenza che diviene sleale nel caso in cui i paesi terzi applichino norme meno severe.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1993.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

**Parere in merito alla revisione dei regolamenti dei fondi strutturali [Regolamento quadro, regolamento orizzontale, Regolamenti Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), Sezione orientamento, e strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) <sup>(1)</sup>]**

(93/C 201/18)

Il Consiglio, in data 27 aprile 1993, ha deciso, in conformità del disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito a revisione dei regolamenti dei fondi strutturali (Regolamento quadro, regolamento orizzontale, Regolamenti FESR, FSE, FEAOG, Sezione Orientamento e SFOP).

La Sezione «Sviluppo regionale, assetto territoriale ed urbanistica», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Vasco Cal, in data 18 maggio 1993.

Il Comitato ha adottato il 26 maggio 1993, nel corso della 306a sessione plenaria, il seguente parere, a maggioranza e 2 astensioni.

## 1. Introduzione

1.1. La revisione dei regolamenti dei fondi strutturali ha una portata ridotta rispetto alla riforma degli stessi approvata nel 1988.

1.1.1. Gli orientamenti sostanziali della revisione in corso sono stati discussi nei Consigli europei di Lisbona e di Edimburgo. A Lisbona sono stati ratificati i principi basilari della riforma del 1988, mentre ad Edimburgo sono stati confermati tali principi e sono state adottate le decisioni riguardanti il futuro finanziamento della Comunità sino alla fine del 1999.

1.1.2. Gli obiettivi della revisione proposta resi noti dalla Commissione — maggiore trasparenza, semplificazione delle procedure e controllo finanziario più rigoroso — non possono non continuare a godere di un sostegno unanime.

1.1.3. La revisione dei regolamenti, in particolare di quello del Fondo sociale europeo, deve altresì prendere in considerazione i nuovi obiettivi introdotti dal Trattato dell'Unione europea.

1.1.4. Da ultimo, ma non meno importante, la revisione deve prendere in considerazione l'esperienza dell'attuazione della riforma del 1988, approfittando di questa opportunità per introdurre le modifiche che si sono dimostrate necessarie.

1.2. Per quanto riguarda le modalità e i termini per la procedura di consultazione e per l'approvazione dei regolamenti, il Comitato ritiene necessario che i regolamenti dei fondi strutturali entrino in vigore all'inizio del '94; per tale ragione si è deciso di elaborare un solo parere per tutte le sei proposte di regolamento del Consiglio onde consentire l'adozione del parere del Comitato in tempo utile.

## 2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato è d'accordo con l'utilizzazione della base giuridica proposta dalla Commissione, vale a dire, il Trattato attuale e le disposizioni dei regolamenti in vigore. Pur essendo preferibile la procedura di consultazione e di decisione prevista nel Trattato dell'Unione europea, il fatto che questo non sia ancora entrato in vigore ritarderebbe in modo dannoso la revisione dei regolamenti e la continuità degli aiuti strutturali.

2.2. Il Comitato è d'accordo con la ratifica dei principi guida sottostanti alla riforma dell'88, (concentrazione, programmazione, compartecipazione e addizionalità) senza per questo ignorare che la loro attuazione in pratica non sempre è stata soddisfacente, segnatamente per quanto riguarda la compartecipazione, come il Comitato ha già sottolineato in vari pareri, menzionati del resto dalla Commissione nell'introduzione al regolamento quadro.

2.3. Il Comitato accetta le proposte della Commissione che ridefiniscono altresì gli obiettivi dei fondi e le azioni da finanziare, segnatamente estendendole agli investimenti nel campo dell'istruzione e della sanità (caso del FESR nelle regioni dell'Obiettivo 1, cosa che era possibile solo in via eccezionale), dell'integrazione nel mercato del lavoro delle persone minacciate di emarginazione sociale (caso FSE nell'Obiettivo 3), della promozione della pari opportunità tra uomini e donne (FSE), dell'adattamento dei lavoratori ai mutamenti industriali ed all'evoluzione dei sistemi di produzione (caso del FSE per quanto riguarda il nuovo Obiettivo 4); delle misure di promozione e degli investimenti a favore di prodotti agricoli e forestali locali e della ristrutturazione e dello sviluppo dei villaggi e della tutela del patrimonio rurale (caso del FEAOG, Sezione orientamento nel caso delle regioni 5a), nonché includendo il nuovo strumento finanziario di orientamento della pesca.

<sup>(1)</sup> GU n. C 131 del 11. 5. 1993, pagg. 6, 10, 15, 18; GU n. C 118 del 28. 6. 1993, pagg. 21, 55.

2.3.1. Di fronte a tutte queste aggiunte, a livello degli obiettivi (come pure dell'aumento della popolazione interessata e dell'estensione nel tempo) risulta ancora più evidente l'insufficienza del livello delle prospettive finanziarie approvate nel Vertice di Edimburgo, nonostante lo sforzo considerevole allora realizzato. Al termine del periodo 1993-1999 i contributi a valere sul bilancio comunitario per gli investimenti strutturali non supereranno il 33 % del bilancio, ovvero lo 0,47 % circa del prodotto nazionale lordo (PNL) comunitario<sup>(1)</sup>. Tale situazione richiede che si utilizzino in maniera più efficace i fondi strutturali e che si rispetti maggiormente il principio di concentrazione (vedi punto 2.5). Il Comitato ha sempre sostenuto che l'azione di politica economica a livello comunitario e dei singoli Stati membri ed il coordinamento delle diverse politiche e degli interventi comunitari (compresa la politica della concorrenza e gli aiuti di Stato, la politica agricola comune, la politica di ricerca e sviluppo) devono essere fattori essenziali per proseguire sulla via della coesione economica e sociale. La politica regionale è uno degli aspetti dello sviluppo regionale al quale contribuiscono altre politiche e altri bilanci. Ciò non esclude tuttavia che il principale strumento di cui la Comunità dispone per rafforzare la coesione sia rappresentato dai fondi strutturali e che la loro efficacia dipenda non solo dalla correttezza degli obiettivi, ma anche dalle dotazioni disponibili.

2.4. Per quanto riguarda i termini proposti per la programmazione, tenendo conto della volontà di garantire una certa stabilità a livello di bilancio e di semplificare le procedure, è corretto prevedere un periodo di sei anni per le regioni degli Obiettivi 1, 3 e 5 b. Malgrado sia previsto che la programmazione possa essere aggiornata annualmente, si dovrebbe altresì prevedere una maggior flessibilità degli adeguamenti finanziari nel corso dei prossimi anni, data l'evoluzione della situazione degli Stati membri, specie il prevedibile peggioramento della disoccupazione e le loro capacità di riassorbirla.

2.4.1. Per quanto riguarda gli Obiettivi 2 e 4, il Comitato considera che l'incertezza derivante dal proposto periodo triennale andrebbe evitata, segnatamente perché le regioni dell'Obiettivo 2 selezionate nel primo periodo triennale potranno essere condizionate nella realizzazione delle loro azioni ignorando se verranno selezionate anche nel secondo periodo triennale. Andrebbe messa a punto una procedura trasparente, con relative disposizioni transitorie, che regoli l'esclusione di una regione dall'Obiettivo 2. I criteri di selezione delle regioni devono essere i più obiettivi possibile e le regioni più capaci non vanno penalizzate in seguito.

2.5. La concentrazione degli sforzi dei fondi strutturali è tutt'ora pienamente giustificata sia dalla necessità

di aumentarne l'impatto e l'efficacia sia dal persistere di divari di sviluppo tra le diverse regioni comunitarie, ragion per cui non vanno accolti i tentativi di estendere indiscriminatamente gli ambiti d'intervento a regioni che necessitano aiuti. Si osserva che la Commissione, in seguito alle decisioni di Edimburgo, si è impegnata a trasmettere, a fini di trasparenza, le proposte di allocazione dei fondi per Stato membro al Consiglio ed al Parlamento europeo. Il Comitato si compiace per l'assicurazione verbale datagli circa il suo inserimento tra le istituzioni che riceveranno tali informazioni dettagliate.

2.5.1. Nelle regioni meno sviluppate, ovvero quelle dell'Obiettivo 1, si dovranno concentrare i 2/3 (circa il 67 %) della dotazione complessiva dei fondi strutturali, così come deciso nel Vertice di Edimburgo. Tale concentrazione riferita all'insieme dei fondi è più corretta di quella stabilita dalla riforma dell'88 nella quale solo la quota parte del FESR era esplicitata [«il FESR potrà destinare all'obiettivo 1 fino all'80 % delle proprie risorse» — quinto comma dell'articolo 12 del Regolamento (CEE) n. 2052/88, punto che l'attuale revisione propone di eliminare].

2.5.1.1. La concentrazione nelle regioni dell'Obiettivo 1 si giustifica anche perché sono quelle che hanno minori possibilità di finanziare il loro bisogno di sviluppo avendo un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 75 % della media comunitaria. Come nell'88, questo dev'essere il criterio fondamentale per la concessione degli aiuti comunitari, senza pregiudicare quanto detto sopra al punto 2.4 [La redazione del sesto comma dell'articolo 12 del Regolamento quadro (« tale ripartizione è basata su criteri socioeconomici che determinano l'ammissibilità delle regioni e delle zone ai fini di un intervento... ») era più chiara e corretta che l'attuale proposta di redazione per lo stesso punto.]

La popolazione che rientra nell'Obiettivo 1 passa dal 21,7 % al 26 % dell'intera popolazione comunitaria.

2.5.1.2. Il Comitato ritiene che nella proposta della Commissione sarebbe bene chiarire che le risorse destinate alle iniziative comunitarie rispetteranno il principio della concentrazione e saranno destinate prioritariamente alle regioni dell'Obiettivo 1; nonostante ciò non devono limitarsi territorialmente alle regioni degli Obiettivi 1, 2 e 5b.

2.5.2. Le zone industriali in declino, che rientrano nell'Obiettivo 2, sono definite in base ad un criterio di suddivisione territoriale amministrativa più circoscritta di quella dell'Obiettivo 1, il che ha posto problemi di delimitazione e di relazioni con zone contigue non soddisfacenti tutti i criteri utilizzati per definirle (tasso medio di disoccupazione, percentuale di occupazione industriale sull'occupazione totale, declino verificato

<sup>(1)</sup> Parere sul Pacchetto Delors II, GU n. C 169 del 6. 7. 1992, pag. 34.

dell'occupazione industriale). La Commissione propone ora che le zone contigue possano essere prese in considerazione, qualora ciò sia debitamente giustificato e basato su criteri stabiliti a livello comunitario.

2.5.2.1. La gravità dei problemi affrontati in molte zone industriali in declino o zone urbane che devono affrontare gravi problemi di bonifica ha determinato il superamento del limite dichiarato del 15% dell'intera popolazione comunitaria.

2.5.2.2. Tenendo in considerazione le risorse più limitate destinate a tale obiettivo e la maggiore dispersione geografica delle regioni dell'Obiettivo 2, il Comitato ha affermato in diversi pareri che le procedure dovrebbero essere rese più semplici rispetto agli altri obiettivi. La proposta della Commissione, considerando la simultaneità della presentazione dei piani e delle rispettive forme d'intervento, costituisce un passo positivo in tale direzione.

2.5.2.3. La Commissione si propone di rafforzare il coordinamento degli interventi tra le regioni degli Obiettivi 2 e 5b. Tuttavia, vanno precisate le forme di coordinamento degli interventi a titolo dell'Obiettivo 2 e del nuovo Obiettivo 4 (facilitare l'adeguamento dei lavoratori e ai mutamenti industriali ed all'evoluzione dei sistemi di produzione).

2.5.3. La ridefinizione dell'Obiettivo 3 in modo da includervi la lotta contro la disoccupazione di lunga durata, facilitare l'inserimento dei giovani e delle persone minacciate di emarginazione sociale nel mercato del lavoro, dovrebbe anche includere la promozione delle pari opportunità fra uomini e donne nel mercato del lavoro che ora appare, molto correttamente, inserita negli obiettivi del Fondo sociale europeo (articolo 3, secondo comma, della proposta del regolamento quadro). Le risorse destinate all'Obiettivo 3 dovranno quindi essere sostanzialmente incrementate a partire dalla base attuale che include gli Obiettivi 3 e 4.

2.5.3.1. La lotta contro l'emarginazione sociale assume una grande rilevanza. Negli ultimi anni si è aggravata la situazione dei gruppi sociali più soggetti all'emarginazione sociale (persone con handicap fisici o mentali, immigrati, rifugiati, la popolazione nomade, i senza tetto, detenuti, ex detenuti, persone che vivono in condizioni d'isolamento, coloro che allevano i figli da soli, giovani sottoposti a gravi rischi, compresi i drogati e i marginali)<sup>(1)</sup>. Il Comitato ritiene che tale definizione esaustiva della Commissione andrebbe completata includendo le minoranze etniche che pure costituiscono uno dei gruppi sociali più colpiti dai problemi dell'emarginazione sociale.

Il Comitato considera che l'esperienza acquisita con le azioni pilota svolte negli ultimi anni debba servire di base agli interventi comunitari, con un'erogazione di fondi più sostanziosa sia nel quadro del FESR sia a valere sui bilanci degli Stati membri, senza che ciò debba andare a scapito di nuove azioni pilota da parte del FSE.

2.5.3.2. Il Comitato reputa corretto l'inserimento nel gruppo di disoccupati da aiutare delle persone che corrono il rischio di diventare disoccupati di lungo periodo, in quanto il regolamento attuale del FSE è stato interpretato in modo troppo restrittivo. Anche i lavoratori con impieghi precari e a tempo parziale, nonché i lavoratori indipendenti e i familiari non retribuiti non dovrebbero essere espressamente esclusi dalle azioni finanziabili da parte del FSE. Non dovrebbe essere più richiesto che le persone siano registrate nelle liste di disoccupazione o ricevano un sussidio di disoccupazione.

2.5.4. Il nuovo Obiettivo 4 agevola l'adattamento dei lavoratori ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione, e corrisponde ad una necessità oggettiva di fronte alle crescenti minacce di licenziamento ed all'aumento della disoccupazione, ed è perciò accolto con favore dal Comitato. Sebbene la dotazione finanziaria sia ridotta, le azioni da finanziare potranno rivelarsi esemplari e acquisire una grande importanza in futuro.

2.5.4.1. Sebbene corrisponda a verità il fatto che i mutamenti industriali e l'evoluzione dei sistemi di produzione colpiscono praticamente tutti i lavoratori e tutti i settori di attività, nel quadro dell'Obiettivo 4 ci si dovrebbe dirigere con priorità ai lavoratori delle imprese, delle regioni e dei settori più colpiti dalle trasformazioni industriali in corso o che potranno avvenire in futuro e che corrono maggiori rischi di perdere il posto di lavoro.

2.5.4.2. L'adeguamento delle capacità professionali e la riqualificazione professionale dei lavoratori dovranno costituire il fulcro degli interventi che rientrano nell'Obiettivo 4. In tale contesto, il ruolo della formazione permanente va potenziato e si deve approfittare pienamente dell'esperienza acquisita nei progetti pilota e innovativi degli ultimi anni per orientare le azioni di formazione; ciò comporta che si considerino l'orientamento e la preformazione dei lavoratori parte integrante del processo di adeguamento o riqualificazione professionali. Perché tali interventi siano efficaci sono essenziali gli accordi quadro tra le parti sociali, specie a livello settoriale.

2.5.4.3. Per le azioni dirette ai lavoratori delle piccole e medie imprese (PMI) che normalmente hanno maggiore difficoltà di accedere alla formazione e all'adeguamento professionale vanno create strutture di interfaccia tra gli organismi di formazione e le stesse PMI, nel quadro della partecipazione con gli interlocutori economici e sociali.

<sup>(1)</sup> Il riferimento è ripreso dalla motivazione della revisione del Regolamento FSE.

2.5.4.4. Più in generale, le azioni riguardanti gli Obiettivi 3 e 4 dovrebbero essere coerenti con le varie risoluzioni, raccomandazioni e direttive del Consiglio attinenti ai problemi della disoccupazione ed alle azioni di formazione e con gli altri programmi comunitari in materia di formazione professionale. Tale coerenza non è stata totalmente rispettata negli ultimi anni, in quanto il Consiglio approva gli orientamenti, ma i programmi operativi degli Stati membri non sempre li tengono in considerazione.

2.5.5. L'Obiettivo 5 è stato ridefinito e concerne, ora, tutta la politica comunitaria di sviluppo rurale: quindi sia il miglioramento delle strutture agrarie nell'insieme del territorio comunitario sia gli interventi in zone rurali specifiche per incoraggiarne lo sviluppo economico.

Il Comitato condivide questa nuova concezione dell'Obiettivo 5, più estesa e completa rispetto a quella precedente, tanto più che le cosiddette misure di accompagnamento della politica agricola comune (PAC) (misure ambientali, imboschimento, prepensionamento) sono state messe a carico della sezione «Garanzia» del FEAOG.

2.5.5.1. Il Comitato considera anche opportuna la distinzione, operata dalla Commissione, tra interventi destinati a promuovere lo sviluppo rurale all'interno delle regioni in ritardo di sviluppo e interventi nelle altre regioni rurali.

2.5.5.2. Tenendo presente la necessità di una maggiore disciplina finanziaria ed il fatto che le regioni dell'Obiettivo 1 già elaborano piani relativi all'Obiettivo 5a, la Commissione propone che tale procedura venga applicata in tutti i casi. È necessario, tuttavia, evitare che le procedure siano eccessivamente rigide e rendano difficile l'accesso agli aiuti comunitari per l'ammodernamento delle aziende agricole.

2.5.6. Le misure di adeguamento delle strutture della pesca che la Commissione aveva proposto inizialmente per l'Obiettivo 6, sono state fatte rientrare alla fine nell'Obiettivo 5a.

2.5.6.1. L'istituzione del nuovo regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura e l'applicazione dei diversi regolamenti relativi a tale settore hanno indotto a proporre la creazione di uno SFOP per mettere in pratica gli orientamenti già approvati nell'ambito della politica comune della pesca.

2.5.6.2. La Commissione avrebbe dovuto approfittare di tale situazione per definire in modo più ampio il compito del nuovo strumento in modo da includervi anche, come suggerito opportunamente dal Comitato<sup>(1)</sup>, le misure sociali di cui i lavoratori del settore hanno tanto bisogno; le proposte relative al FSE, infatti,

non parlano esplicitamente di aiuti per lavoratori di tale settore.

2.6. Per quanto riguarda il processo di compartecipazione il Comitato accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di inserire espressamente gli interlocutori economici e sociali nella procedura di concertazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato e le autorità e gli organismi competenti (articolo 4, primo comma, del regolamento quadro). Tale inserimento risponde positivamente alle ripetute richieste del Comitato, come la stessa Commissione ammette nella motivazione, ed alla volontà espressa dalla Confederazione europea dei sindacati e dall'Unice.

L'inclusione degli interlocutori economici e sociali e degli organismi designati dagli Stati membri aiuterà anche ad aumentare la trasparenza degli interventi comunitari e la loro efficacia, in quanto una partecipazione più ampia contribuirà ad una modulazione più adeguata delle azioni rispetto alle necessità locali e regionali e ad un approccio dal basso verso l'alto invece dell'attuale impostazione burocratica e dall'alto verso il basso.

La «compartecipazione», come già definita nel regolamento in vigore, è operante in fatto di «preparazione, finanziamento, misure di accompagnamento e valutazione delle azioni» [articolo 4, primo comma, del Regolamento (CEE) n. 2052/88].

2.6.1. Malgrado gli Stati membri continuino a pronunciarsi a favore della «trasparenza» e dell'«efficacia», la verità è che i regolamenti approvati nel 1988 non menzionavano l'intervento adeguato degli interlocutori economici e sociali, ragion per cui il Comitato sollecita il Consiglio ad approvare la proposta della Commissione sul processo di compartecipazione e coglie l'opportunità per suggerire anche forme pratiche di applicazione del principio della compartecipazione.

2.6.1.1. Sarebbe utile che gli Stati membri corredassero la presentazione dei loro piani alla Commissione delle posizioni degli interlocutori socioeconomici risultanti dal processo di consultazione.

2.6.1.2. In tutti i regolamenti di attuazione dovrebbe essere inserito il considerando proposto nella revisione del FESR che fa riferimento all'articolo 4, primo comma, del regolamento quadro. Parimenti gli altri regolamenti di attuazione dovrebbero includere gli articoli di contenuto analogo a quello proposto dall'articolo 9 del regolamento FESR.

2.6.1.3. Negli articoli che si riferiscono ai comitati di sorveglianza si dovrebbe prevedere la partecipazione a titolo consultivo degli interlocutori economici e sociali e dovrebbe stabilirsi il principio di coinvolgerli nella programmazione e nella valutazione degli interventi comunitari. Tale coinvolgimento potrebbe essere regolarmente attuato per esempio in occasione della riunione di ciascun comitato di sorveglianza.

(1) Pareri sulla «Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sulla «Politica comune della pesca» (GU n. C 339 del 31. 12. 1991, pag. 75) e parere sulla «Relazione 1991 della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sulla politica comune della pesca» (GU n. C 223 del 31. 8. 1992).

2.6.2. Nei punti precedenti è stato fatto riferimento alla concertazione, che comprende gli interlocutori economici e sociali a livello di ciascuno Stato membro. Oltre alla consultazione obbligatoria del Comitato economico e sociale, la Commissione dovrebbe altresì definire le forme adeguate di partecipazione degli interlocutori economici e sociali a livello comunitario (anche nell'ambito settoriale), oltre alla partecipazione nel comitato del Fondo sociale europeo che è prevista nel Trattato di Roma ed è pertanto obbligatoria. La semplice consultazione annuale prevista per le relazioni di applicazione non è sufficiente.

2.7. Le modalità d'intervento previste nel Regolamento quadro sono sempre le stesse, con l'esplicitazione dei progetti pilota e dimostrativi, il che sembra corretto visto il ruolo che essi hanno svolto nel recente passato.

2.7.1. La varietà di forme possibili degli interventi finanziari non ha tuttavia determinato una loro utilizzazione equilibrata. La maggior parte degli interventi è stata effettuata attraverso cofinanziamenti di programmi operativi. Il meccanismo delle sovvenzioni globali è stato scarsamente utilizzato e ciò suscita rammarico in quanto si trattava di un'innovazione importante che a suo tempo il Comitato aveva approvato per le possibili ripercussioni positive sull'economia a livello locale. Data l'evidente resistenza incontrata nell'utilizzazione delle sovvenzioni globali, il Comitato approva la proposta della Commissione diretta a rendere possibile l'utilizzazione delle sovvenzioni globali anche nelle iniziative comunitarie.

2.7.2. La possibilità di finanziare al 100% le azioni pilota e dimostrative dovrebbe inoltre essere sfruttata dalla Commissione per portare a termine la formazione appropriata degli interlocutori socioeconomici che intervengono nel processo di compartecipazione.

2.7.3. L'esperienza finora realizzata ha messo in evidenza l'esigenza di rafforzare l'azione di assistenza tecnica alle Regioni da parte della Commissione, soprattutto per quanto riguarda l'identificazione dei progetti, la programmazione integrata, la valutazione ex ante ed ex post, il monitoraggio. Occorre a tal fine consentire alla Commissione un maggior potere di iniziativa anche nei confronti delle Regioni che hanno finora utilizzato poco queste opportunità.

2.8. Il funzionamento delle iniziative comunitarie, benché siano state definite in funzione di obiettivi precisi, non ha corrisposto totalmente alle aspettative. Il Comitato ritiene che la riserva del 10% per le iniziative comunitarie sia pienamente giustificata. Sarebbe utile prevedere che, nell'ambito della compartecipazione con gli interlocutori economici e sociali e/o con le autorità e gli organi competenti, la Commissione potesse usufruire delle loro conoscenze e della loro esperienza per realizzare le forme di intervento più appropriate nelle regioni, informandone gli Stati membri e con il loro accordo.

Il Comitato formulerà un parere sul Libro verde delle iniziative comunitarie. A prescindere dalle posizioni che verranno assunte, si considera che le iniziative comunitarie aventi carattere transfrontaliero dovrebbero avere la priorità.

2.9. L'addizionalità, così come viene correttamente definita nell'articolo 9 del proposto regolamento di coordinamento, è stata e continua ad essere sostenuta in vari pareri dal Comitato. Malgrado gli attuali problemi di bilancio, è necessario continuare ad assicurare un impatto addizionale degli interventi finanziati dai fondi strutturali, poiché questi non possono sostituire la spesa pubblica per investimenti.

2.10. Il Comitato approva l'intenzione espressa dalla Commissione di inserire nelle relazioni di applicazione la valutazione dell'impatto delle altre politiche comunitarie nel campo dello sviluppo regionale, come del resto esso ha suggerito in diversi pareri.

### 3. Osservazioni particolari

#### 3.1. *Revisione «Regolamento FESR»*

Le modifiche proposte dalla Commissione derivano direttamente da quelle introdotte nella proposta di regolamento quadro e di regolamento di coordinamento.

3.1.1. È questo il caso, in particolare, dell'estensione dell'ambito d'intervento che viene ad includere gli investimenti nel settore delle infrastrutture che «contribuiscono alla creazione ed allo sviluppo delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia» (art. 1, lettera b), «gli investimenti per l'istruzione e la sanità» (art. 1, lettera d), «le azioni nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico» (art. 1, lettera e). Si omette di citare che il FESR dovrebbe anche poter finanziare le attrezzature di interesse generale che contribuiscono allo sviluppo socio-economico.

3.1.2. Per quanto riguarda le sovvenzioni globali, si estendono le possibilità di utilizzare tale tipo d'intervento finanziario alle iniziative comunitarie, d'accordo con lo Stato membro interessato.

3.1.3. Quanto alla compartecipazione nell'ambito regionale, vengono incluse «le parti economiche e sociali designate dallo Stato membro».

#### 3.2. *Revisione «Regolamento FSE»*

3.2.1. Questo è il regolamento che subirà maggiori modifiche. Da una parte, per adeguarsi ai nuovi compiti ed obiettivi definiti nel regolamento quadro e in quello di coordinamento. Dall'altra, perché l'esperienza ha dimostrato che l'attuale regolamento non riesce a far fronte in modo efficiente ai problemi sociali che si pongono, nell'ambito degli obiettivi del Fondo.

3.2.2. La definizione esaustiva degli Obiettivi 3 e 4 che figura nella proposta dell'articolo 1 è più dettagliata di quella che emerge dal regolamento quadro e dal regolamento di coordinamento.

3.2.2.1. In riferimento ai disoccupati di lunga durata, o quelli che corrono il rischio di diventarlo, si prevedono azioni di preformazione e di aggiornamento delle conoscenze, azioni già approvate dal Comitato in precedenti pareri<sup>(1)</sup>, così come era accaduto per la formazione professionale iniziale volta a fornire una qualifica professionale.

3.2.2.2. Quanto all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone esposte al rischio di emarginazione sociale ed alla promozione della pari opportunità tra uomini e donne, la proposta di regolamento si riferisce espressamente ai «servizi di custodia dei bambini». Il Comitato aveva già fatto presente come necessaria, nel parere sulle famiglie monogenitore, l'offerta dei servizi di custodia dei bambini ad un prezzo ragionevole.

3.2.2.3. In merito alle azioni da finanziare mediante il FSE, che rientrano nell'ambito dell'Obiettivo 4, si citano solo la formazione e la riqualificazione professionali ed il miglioramento dei sistemi di formazione adeguati.

Tali azioni, di portata molto ristretta, non danno una risposta soddisfacente ai problemi complessi posti dai mutamenti industriali, al sostegno del mantenimento e della diversificazione dell'occupazione nelle imprese, nei settori e nelle regioni più colpiti.

3.2.3. Per quanto concerne le azioni da finanziare, la proposta della Commissione prevede una sorta di «modulazione» di azioni, a seconda dell'obiettivo, distinguendo le regioni 1, le regioni 1, 2 e 5b e l'intero territorio comunitario.

Così, per esempio, la proposta cita la formazione di insegnanti o di funzionari pubblici nelle regioni, la formazione di formatori o di gestori o di ricercatori nelle regioni 1, 2 e 5b, la riqualificazione dei lavoratori su tutto il territorio comunitario.

3.2.4. L'importo destinato al finanziamento di azioni di preparazione, di carattere innovativo, di studi e assistenza tecnica, di controllo delle azioni, di informazione delle parti implicate e di azioni nell'ambito del dialogo sociale è limitato all'1% della dotazione annuale, al quale si aggiunge un altro 1% per studi e progetti pilota nei casi non rientranti nei quadri comunitari di sostegno. Data l'importanza dell'informazione, della consulenza e dell'incentivazione, nello sviluppo delle regioni e nella mobilitazione delle risorse e delle potenzialità locali, le percentuali proposte sono eccessivamente ridotte.

3.2.5. La proposta di regolamento tace sul come risolvere i problemi che potranno manifestarsi nel periodo di transizione tra il regolamento attualmente in vigore e il nuovo regolamento. Considerate le difficoltà incontrate nella riforma dei fondi strutturali nel 1988 per il FSE, la questione del periodo di transizione dovrebbe essere ben esplicitata nella proposta.

### 3.3. *Revisione Regolamento FEAOG, sezione «Orientamento»*

3.3.1. Come accennato sopra, la revisione della politica agricola comune comprendeva misure d'accompagnamento della politica dei mercati, misure forestali, misure per incentivare la cessazione autorizzata dell'attività agricola e misure ambientali nel quadro delle azioni da finanziare da parte della sezione «Garanzia».

L'Obiettivo 5a, che va finanziato dalla sezione «Orientamento», comprenderà le misure per migliorare e adattare le strutture agricole (insediamento di giovani produttori agricoli, diversificazione dell'attività, compensazione di svantaggi naturali, miglioramento della commercializzazione) e propone di incrementare ora l'assistenza ai produttori agricoli ed alla creazione di loro organizzazioni.

Le regioni con svantaggi strutturali di rilievo possono dipendere in misura notevole dal sostegno dell'Obiettivo 5a, che funge da supplemento di reddito indispensabile per i produttori agricoli. Tale supplemento di reddito, tuttavia, non provoca l'adeguamento strutturale necessario a migliorare la competitività e non lo si dovrebbe includere nel calcolo quando si comparano tra loro le varie regioni.

3.3.2. È positivo che si sia manifestata l'intenzione di sostenere produzioni alternative (prodotti agricoli non alimentari, prodotti locali agricoli e forestali) nonché di estendere l'ambito d'intervento (alla ristrutturazione ed allo sviluppo dei villaggi, alla conservazione del patrimonio rurale, a misure di prevenzione di calamità naturali, specie nelle zone ultraperiferiche, alla ricostituzione del paesaggio); si vogliono continuare ad utilizzare le stesse forme d'intervento (prevalentemente programmi operativi).

3.3.3. Il Comitato ribadisce la proposta presentata sin dalla riforma dei fondi strutturali del 1988, di prendere in debita considerazione le zone di montagna nel quadro dell'Obiettivo 5b.

### 3.4. *Regolamento «SFOP»*

3.4.1. Il Comitato sostiene la proposta della Commissione di istituire un nuovo regolamento per gli interventi strutturali nel settore della pesca che sostituirà gli attuali regolamenti settoriali e completerà le misure di sostegno strutturale al settore nel quadro dei fondi strutturali.

<sup>(1)</sup> Parere su «L'occupazione in Europa», GU n. C 161 del 14. 6. 1993 parere su «La formazione professionale permanente», GU n. C 129 del 10. 5. 1993.

3.4.2. L'inserimento della pesca nei fondi strutturali comporterà anche la modifica della procedure che dipenderanno dalla programmazione, cosa che potrà provocare difficoltà di adattamento degli operatori economici del settore.

3.4.2.1. Il sostegno da concedere (terzo comma dell'articolo 3) deve altresì consentire alle associazioni di dotarsi delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alle nuove procedure.

3.4.2.2. In particolare, riguardo agli aiuti attualmente dati in base al Regolamento (CEE) n. 4028/86 per l'adeguamento della flotta alle risorse disponibili, è necessario garantire la loro continuazione nel regolamento d'attuazione di tale nuovo strumento finanziario.

3.4.3. L'ampliamento dei contributi dello SFOP, del controllo delle attività di pesca (primo comma dell'articolo 2) è già stato menzionato in un parere del Comitato che appoggia la proposta.

3.4.4. L'integrazione del settore della pesca nei fondi strutturali induce la Commissione a considerare che le misure sociali di sostegno (vedi punto 2.5.6.2) potranno essere finanziate tramite il FESR (per la parte che riguarda la creazione di attività economiche alternative) e il FSE (per la parte relativa alla formazione ed all'adeguamento professionale dei lavoratori). Tuttavia, tali possibilità saranno applicabili solo alle regioni degli Obiettivi 1, 2 e 5b e, anche in esse, dipenderanno dal grado di priorità che lo Stato membro assegnerà al settore della pesca nella sua programmazione. Pertanto il coordinamento dell'intervento dei fondi con lo SFOP diventa un elemento decisivo per il successo della politica comunitaria della pesca.

3.4.5. I provvedimenti nell'ambito dei fondi strutturali relativi al settore della pesca dovrebbero tenere conto in particolare della situazione socioeconomica delle comunità costiere più periferiche, quasi totalmente dipendenti dalla pesca. Devono essere adottati dei provvedimenti per aiutare tali comunità a competere con gli operatori internazionali e quindi sostenere l'occupazione locale nel settore della pesca.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1993.

*Il Presidente*

*del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN

**Parere riguardante il funzionamento del mercato interno della Comunità dopo il 1992 —  
Azione a seguito della relazione Sutherland**

(93/C 201/19)

Il Comitato economico e sociale ha deciso, in data 28 gennaio 1993, in conformità dell'articolo 20, quarto comma, del Regolamento interno, di formulare un parere d'iniziativa sul seguente tema: «Il funzionamento del mercato interno della Comunità dopo il 1992 — Azione a seguito della relazione Sutherland».

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore K. Schmitz e della Correlatrice A. Robinson in data 5 maggio 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 maggio 1993, nel corso della 306a sessione plenaria, a maggioranza (2 astensioni) il seguente parere.

### 1. Osservazioni preliminari

1.1. Un dibattito approfondito sulla «Relazione Sutherland» e sulla relativa Comunicazione della Commissione<sup>(1)</sup> appare indispensabile. Il Comitato si propone di analizzare questi due documenti e di emettere un supplemento di parere nel corso di quest'anno. Tale supplemento di parere esaminerà in maniera dettagliata la preparazione, il recepimento nelle legislazioni nazionali e l'applicazione delle normative comunitarie sul mercato interno e procederà a una valutazione critica sia delle raccomandazioni formulate nella «Relazione Sutherland» sia della relativa Comunicazione per quanto concerne:

- la fiducia dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese,
- la trasparenza e la coerenza del sistema legislativo comunitario,
- la collaborazione in materia di amministrazione e di giustizia fra i livelli comunitario e nazionale; e infine
- la sussidiarietà.

1.2. Dato che il Consiglio ha già avviato il dibattito su entrambi i documenti, il Comitato desidera evidenziare senza indugi alcuni punti fondamentali trattati nella «Relazione Sutherland»<sup>(2)</sup> che riguardano in particolare il ruolo del Comitato circa l'attuazione del mercato interno e i suoi successivi sviluppi. Gli aspetti su cui il Comitato intende concentrare la sua attenzione sono: il processo di consultazione nella preparazione degli atti giuridici, la trasparenza di tale processo, le relazioni fra determinati gruppi d'interesse e il Comitato, come pure i metodi di raccolta delle informazioni sull'incidenza pratica delle regole del mercato interno.

1.3. In Europa si constata sempre più un deficit di credibilità attribuibile sia alla scarsa trasparenza delle disposizioni comunitarie, sia alla scarsa fiducia dei cittadini nel processo decisionale della Comunità. In sostanza occorre studiare in qual modo dei provvedimenti capaci di suscitare la fiducia possano permettere di avviare un dialogo permanente fra, da un lato, gli organi della Comunità e, dall'altro, i cittadini europei e gli operatori economici.

In quanto organo rappresentativo delle organizzazioni socioeconomiche il Comitato, grazie alle discussioni portate avanti e ai pareri formulati, svolge un ruolo importante nella coesione sociale necessaria alla costruzione dell'Europa. Il dialogo istituzionalizzato all'interno del Comitato è essenziale per ridare credibilità all'Europa e riconquistare la fiducia dei cittadini.

### 2. Introduzione

2.1. Il Comitato annette grande importanza alla «Relazione Sutherland». Il momento è favorevole per trarre un bilancio provvisorio delle incidenze concrete delle normative comunitarie. Le raccomandazioni della «Relazione Sutherland» offrono una base di discussione estremamente preziosa per questo bilancio provvisorio.

2.2. Sin dall'inizio il Comitato ha accolto con favore l'obiettivo del completamento del mercato interno. Non l'ha però considerato come un obiettivo fine a se stesso, bensì piuttosto come uno strumento importante per accrescere l'efficienza economica della Comunità europea e dare così un contributo di rilievo all'incremento dell'occupazione e al miglioramento del benessere dei cittadini.

<sup>(1)</sup> Doc. SEC(92) 2277 def.

<sup>(2)</sup> Raccomandazioni n. 8 e n. 9, pag. 24 della Relazione.

2.3. Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, e in particolare delle quattro libertà<sup>(1)</sup>, come pure un livello elevato di protezione nell'ambito della salute, della sicurezza, della difesa dell'ambiente e della tutela dei consumatori<sup>(2)</sup> è necessario un quadro giuridico riguardante la politica sociale e le politiche di concorrenza, dei consumatori e dell'ambiente. Queste disposizioni quadro, che comportano vincoli e costi per gli operatori economici, devono produrre effetti pratici, e prendere l'avvio da ricerche e da fatti concreti. Vi devono essere inoltre coinvolti quanti sono responsabili dell'attuazione delle singole disposizioni: senza la loro collaborazione, infatti, non si potranno conseguire gli obiettivi previsti.

2.4. Sarà possibile formulare un giudizio in merito all'incidenza pratica di tali disposizioni e alla capacità degli operatori economici di applicarle senza oneri eccessivi solo se prima della loro pubblicazione esse avranno formato oggetto di un processo di consultazione costruttivo. Nella «Relazione Sutherland» viene fatto presente che in molti casi i consumatori e le imprese non sono veramente consultati, oppure non vengono associati all'elaborazione delle normative. Dalla relazione Sutherland si potrebbe dedurre che altre categorie, come i lavoratori (o le loro organizzazioni), sono consultate a sufficienza o sono associate alla preparazione delle normative, cosa che non corrisponde alla realtà.

2.5. In merito al Comitato la «Relazione Sutherland» si esprime come segue: «La consultazione del Comitato economico e sociale, che pure è obbligatoria, non costituisce una risposta soddisfacente (essa ha luogo infatti soltanto al termine dei lavori preparatori)»<sup>(3)</sup>.

### 3. Osservazioni di carattere generale

3.1. Al 31 marzo 1993 il Consiglio aveva adottato il 95% degli atti giuridici previsti dal Libro bianco sul mercato interno. Rimane tuttavia da vedere in quale misura tali disposizioni (in particolare le direttive) siano anche integralmente trasposte nelle legislazioni degli Stati membri. Già in vari casi la Commissione è stata costretta a far appello alla Corte di Giustizia per ottenere l'effettivo recepimento delle normative sul mercato interno nelle legislazioni nazionali. (Nel supplemento di parere il Comitato si propone di ritornare su questo punto.)

3.2. A prescindere da questo problema della trasposizione delle norme sul mercato interno nelle legislazioni nazionali, occorre anche studiare in quale misura tali norme siano effettivamente applicate al livello degli Stati membri. È un punto trattato nella «Relazione

Sutherland», la quale formula una serie d'importanti proposte in materia di trasparenza, amministrazione e giustizia. (Anche questo è un aspetto che il Comitato si propone di approfondire nel supplemento di parere.)

3.3. Al di là della questione del corretto recepimento delle norme sul mercato interno e della loro effettiva applicazione occorre inoltre stabilire se le disposizioni giuridiche vigenti siano adeguate, o vadano rivedute, oppure se sia necessario adottare normative supplementari.

3.3.1. Dato che sinora l'esperienza pratica per quanto riguarda il mercato interno e le sue numerose disposizioni quadro è relativamente scarsa, il Comitato non ritiene che per il momento sia opportuno intraprendere troppe nuove iniziative in materia di legislazione sul mercato interno.

3.3.2. A giudizio del Comitato, spesso nel quadro della preparazione di nuove disposizioni comunitarie sul mercato interno o della revisione delle normative vigenti non è assicurata una procedura di consultazione adeguata e sufficiente delle categorie interessate. È un aspetto che è giustamente evidenziato dalla «Relazione Sutherland».

### 4. Il ruolo dei gruppi d'interesse economici e sociali e del Comitato nella definizione e attuazione del processo legislativo comunitario

4.1. Ai fini del consolidamento del mercato interno il Comitato deve svolgere un ruolo chiave nel quadro del processo legislativo comunitario come pure della verifica e del completamento delle norme in vigore, operando anche sulla scorta di una valutazione delle loro incidenze.

4.2. Oltre al Comitato economico e sociale, la cui funzione di organo consultivo della Comunità europea è sancita dal Trattato di Roma, esistono però anche altri comitati consultivi, anche settoriali, che hanno un ruolo importante a livello comunitario. Spesso è tuttavia poco chiaro quali competenze abbiano questi altri comitati, se la loro rappresentatività sia sufficiente e quale sia il loro rapporto con il Comitato economico e sociale. Si può altresì lamentare la scarsa trasparenza del loro operato.

4.3. È pertanto necessario verificare in quale forma le categorie economiche e sociali interessate vadano associate all'elaborazione della legislazione europea e quale dovrà essere il ruolo dei comitati consultivi esistenti.

4.4. Il Comitato sottolinea che la partecipazione delle categorie interessate, e in particolare dei loro rappresentanti riconosciuti, a tutte le fasi del processo legislativo e soprattutto alla procedura preparatoria costituisce l'espressione di una società pluralistica.

<sup>(1)</sup> Libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 8 A del Trattato CEE).

<sup>(2)</sup> Art. 100 A, paragrafo 3, del Trattato CEE.

<sup>(3)</sup> Sezione II, punto 3, terzo capoverso (pag. 23).

4.4.1. In questi ultimi anni le normative comunitarie hanno conosciuto un notevole incremento specie a seguito del programma per la realizzazione del mercato interno. In tale contesto non sorprende pertanto che numerose associazioni e imprese cerchino di esercitare la loro influenza attraverso le loro rappresentanze a Bruxelles<sup>(1)</sup>. A livello nazionale pure i ministri sono oggetto di un'intensa attività lobbistica sui problemi comunitari.

4.4.2. L'attività delle lobbies può tuttavia presentare problemi quando progetti di legislazione d'interesse collettivo, riguardanti ad esempio la politica ambientale, sociale e dei consumatori, che dunque toccano tutti i cittadini, vengono influenzati senza che siano garantiti una trasparenza sufficiente e un controllo pubblico. È un problema che a livello europeo ha una portata di gran lunga maggiore che a livello nazionale. In effetti, contrariamente a quanto avviene negli Stati membri, a livello della Comunità manca un forte controllo parlamentare e si ha anche un processo decisionale a volte poco trasparente nell'interazione tra la Commissione e il Consiglio. Rispetto agli Stati membri, a livello comunitario c'è pertanto un rischio di gran lunga maggiore che imprese e gruppi d'interesse maggiormente dotati di finanziamenti, di personale e di capacità organizzative, esercitino un'influenza eccessiva.

4.5. Uno studio del ruolo dei gruppi d'interesse a livello comunitario dovrebbe necessariamente prendere le mosse da un esame delle funzioni del Comitato economico e sociale. A norma del Trattato di Roma il Comitato è, al livello delle Comunità europee, l'organo rappresentativo delle categorie della vita economica e sociale. È nel suo ambito che i gruppi d'interesse ricercano un consenso. Le informazioni di cui tali gruppi dispongono sono preziose, e il Comitato conta molto sui suoi stretti contatti con i gruppi d'interesse.

4.5.1. Nell'ambito del Comitato le categorie interessate possono esprimere il loro punto di vista: la trasparenza è assicurata attraverso il dibattito pubblico nel corso delle assemblee plenarie.

4.5.2. Riunendo nel suo ambito diversi gruppi d'interesse il Comitato si caratterizza non solo per l'ampio ventaglio delle categorie rappresentate, ma anche per il fatto di ricercare un equilibrio fra i vari interessi.

## 5. Proposte per una partecipazione al processo legislativo comunitario

5.1. Nella preparazione degli atti giuridici comunitari si dovrebbe distinguere tra la fase che precede la

decisione riguardante una proposta da parte della Commissione e la fase che segue la decisione della Commissione e precede l'adozione definitiva da parte del Consiglio.

5.2. La «Relazione Sutherland» formula raccomandazioni di carattere generale<sup>(2)</sup> che possono essere sottoscritte dal Comitato. Da tali raccomandazioni prende tuttavia le mosse per formulare i suggerimenti concreti che seguono.

5.2.1. La Commissione dovrebbe annunciare tempestivamente e pubblicamente la sua intenzione di proporre atti giuridici comunitari su taluni temi. In caso di problemi complessi sarebbe molto utile presentare dei libri verdi.

5.2.2. Quando la Commissione intende prendere decisioni su problemi importanti le categorie interessate dovrebbero essere informate tempestivamente e invitate ad audizioni pubbliche. In proposito si dovrebbe stabilire se i comitati consultivi esistenti presso la Commissione possano proseguire la loro collaborazione secondo le attuali modalità. In proposito sarebbe soprattutto opportuno verificare l'effettiva rappresentatività dei gruppi d'interesse nel loro ambito e la trasparenza dei loro metodi di lavoro.

5.2.3. La Commissione dovrebbe riconoscere e rafforzare il ruolo del Comitato in quanto istituzione consultiva prevista dai Trattati per far conoscere al pubblico l'incidenza della legislazione in vigore e gli effetti delle normative proposte.

5.2.4. Il Trattato CEE prevede che «il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente Trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno<sup>(3)</sup>. Il Comitato si rammarica che, a causa di un'interpretazione riduttiva del Trattato, in genere esso venga consultato solo dopo che la Commissione ha già preso la decisione formale di presentare una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione del Consiglio. Il Comitato invita la Commissione a consultarlo più spesso nella fase di elaborazione degli atti giuridici. In proposito lo strumento del libro verde può presentare un'utilità pari a quella delle richieste di parere specifiche rivolte al Comitato.

5.2.5. La consultazione formale del Comitato dopo che la Commissione ha deciso di proporre un atto giuridico risulta per vari aspetti insoddisfacente. Spesso i documenti non sono presentati in tempo e in tutte le lingue ufficiali, di modo che rimane solo poco tempo per la procedura consultiva. Un'effettiva consultazione del Comitato è possibile solo se i pareri possono essere prodotti in tempo utile per poter ancora influire sulle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

<sup>(1)</sup> Stando ai dati forniti dalla Commissione (GU n. C 63 del 5. 3. 1993, pag. 2 «Un dialogo aperto e strutturato tra la Commissione ed i gruppi d'interesse — la situazione attuale»), si ritiene che attualmente a Bruxelles agiscano circa 3 000 gruppi d'interesse diretti alla Comunità, che impiegano fino a 10 000 persone. Dopo Washington Bruxelles sarebbe pertanto la seconda sede per importanza di federazioni e organizzazioni interessate ad esercitare un'influenza sulla legislazione e sul processo di decisione politica).

<sup>(2)</sup> Raccomandazioni n. 8 e n. 9, pag. 26 della Relazione.

<sup>(3)</sup> Art. 198, 1° comma.

5.2.6. La Commissione ed il Consiglio dovrebbero, con la partecipazione del Parlamento europeo, convenire una procedura da seguire, la quale

- regoli le questioni tecniche relative alla presentazione dei documenti, al calendario e al coordinamento della procedura di consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio,
- definisca possibili procedure di consultazione prima della decisione da parte della Commissione, e
- stabilisca criteri sul modo in cui la Commissione e il Consiglio terranno conto delle proposte del Comitato.

5.3. In una risoluzione sul programma per il mercato interno 1992 il Parlamento europeo ha proposto al Consiglio che « il Comitato economico e sociale funga da Foro del mercato interno, da consultarsi regolarmente sull'esecuzione e sul futuro sviluppo di un nuovo piano d'azione comunitario, che periodicamente analizi e studi il funzionamento del medesimo e le sue ripercussioni sulle imprese, i consumatori e altri gruppi rappresentati all'interno del CES ». <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Doc. PE 202.673/def., Risoluzione A3-0401/92, punto 16,II.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1993.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Susanne TIEMANN